This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ital 5022.14

Harvard College Library

FROM THE

CONSTANTIUS FUND

Established by Professor E. A. Sophocles of Harvard University for "the purchase of Greek and Latin books (the ancient classics), or of Arabic books, or of books illustrating or explaining such Greek, Latin, or Arabic books."

O. 9. c

CENNI STORICI

SU

LE FONTI DEL DIRITTO GRECO-ROMANO

E LE ASSISE E LEGGI DEI RE DI SICILIA

DI

VITO LA MANTÌA

TORINO
ERMANNOLOESCHER

NAPOLI
FRATELLI BOCCA

PALERMO
PEDONE-LAURIEL

1887

Ital 5022.14
HARVARD COLLEGE
JUL 16 1914
LIBRARY.
Constantine fund

PALERMO—*Stabilimento Tipografico Virzi*—1887

INDICE

I

FONTI DEL DIRITTO GRECO-ROMANO O BIZANTINO

1.-3. Notizie generali. . . . . Pag. 5

Prima Epoca (565-866) dalla morte di Giustiniano a Basilio il Macedone.

4. Novelle.—**5.** Giureconsulti e comenti . . . . . „ 8 e 9
6. *Ecloga* di Leone Isaurico. . . . . „ 11
7. Leggi agrarie, navali e militari . . . . . „ 12
8. *Ecloga privata aucta* . . . . . „ 15
9. Diritto canonico . . . . . „ 16

Seconda Epoca (867-1453) da Basilio il Macedone alla presa di Costantinopoli.

10. Novelle Costituzioni . . . . . „ 17
11. *Prochiron* di Basilio, Costantino e Leone . . . . „ 20
12. *Epanagoge* . . . . . „ 22, 111
13. Epoca di *Ecloga*, *Prochiron* ed *Epanagoge* . . . „ 23
14. Formazione dei *Basilici* . . . . . „ 24
15. Edizioni dei *Basilici* . . . . . „ 31
16. Studi del diritto giustinianeo, dei *Basilici* e *Manuali* „ 33
17. *Epitome* . . . . . „ 35
18. *Synopsis* dei Basilici . . . . . „ 36
19. *Epanagoge aucta.*—**20.** *Ecloga ad Prochiron mutata* „ 37
21. *Pratica* secondo gli atti di Eustazio.—**22.** *Synopsis* in versi di Psello. . . . . „ 38
23. Opera di Michele Attaliate.--**24.** Repertorio o *Tipucito*, e *Synopsis* minore alfabetica . . . . . „ 39

25. *Prochiron auctum* . . . . . Pag. 40
26. *Manuale* di Armenopulo . . . . . „ 41
27. Giurisprudenza. *Nomocanone* e Diritto canonico . . „ 41
28. Manuali inediti. *Epitome* Marciana. *Prochiron Vaticanum*. *Manuale* calabrese del Cod. Vaticano 845 annunziato da Capasso e Brandileone . . . . „ 43

II

AUTORITÀ E INFLUENZA DEL DIRITTO BIZANTINO O GRECO-ROMANO IN ITALIA

29. Epoche di bizantino dominio in Italia . . . . Pag. 46, 107
30. Vicende in Sicilia fino all'invasione musulmana e dopo la conquista normanna. Cenni generali . . . „ 50, 108

III

ASSISE E LEGGI DEI RE DI SICILIA

31. Assise dei Re di Sicilia . . . . . Pag. 63, 109
32. Copie nei Codici di Montecassino e del Vaticano . „ 65
33. Epoche di promulgazione o di raccolte . . . . . „ 67
34. Fonti Giustinianee delle Assise Normanne . . . . „ 82
35. Novella di Ruggiero (1150) . . . . . „ 90
36. Leggi penali o frammenti incerti . . . . . „ 93, 111
37. Ipobolo-Teoretro . . . . . „ 97
38. Protimisi . . . . . „ 98
39. Conclusione e Dichiarazioni . . . . . „ 107

APPENDICE

CENNI CRITICI

I. Alberto Del Vecchio.—II. Antonino Busacca.—III. Ottone Hartwig.—IV. Guglielmo Brünneck . . . . Pag. 113
Lettera del Conte Federico Sclopis . . . . . „ 135

I

1. Esponendo le antiche fonti della legislazione italiana, secondo gli studi moderni, ho pur fatto menzione del *Diritto Bizantino o Greco-Romano*, dichiarando che esso *sventuratamente è negletto in Italia* (1). Veggo ora con piacere l'inizio di alcuni studi su quel diritto, e poichè mancano perfino in varie principali biblioteche d'Italia, le edizioni moderne dei Codici e di varie opere di diritto Greco-Romano, e non è agevole averne esatta notizia, credo opportuna la breve indicazione delle Fonti di quel diritto, per la sola storia esterna. Aggiugnerò alcuni cenni su leggi sicule e su frammenti di leggi o giurisprudenza bizantina, che a quei novelli studi si riferiscono. Unico scopo del mio lavoro è la diffusione di notizie delle fonti della legislazione, come base per ogni studio storico del diritto (2).

Conviene distinguere gli antichi dai moderni lavori sul diritto greco-

(1) La Mantìa, *Storia della Legislazione Italiana*. Torino 1884, Introd. Generale, pag. 16 e seg. *Leggi di Giustiniano. Diritto Bizantino o Greco-Romano.*

(2) Non ne troviamo veruna esposizione in Italia, ed ora un breve sunto di notizie sulla storia di Mortreuil ha fatto Abignente, *Elementi di storia del diritto*. Napoli 1884, pag. 140 e seg., ma appare subito insufficiente, inesatto e senza veruna cognizione di Codici ed opere antiche o recenti del Diritto Greco-Romano.

romano, poichè soltanto nei tempi più recenti si sono fatte pubblicazioni di testi, secondo la critica moderna, e dopo lunga investigazione e comparazione di manoscritti. Dal secolo XV gl'Italiani aveano accolto i dotti che fuggendo dalle greche regioni invase dai Musulmani, portavano in Italia i codici manoscritti greci, che sono ora in varie Biblioteche italiane e straniere. Cessava pei dotti giureconsulti l'antico detto di Accursio: *Graecum est, quod legi non potest* (1). Si studiavano in Italia e fuori, i frammenti rinvenuti di greche leggi. Cujacio era fra i più distinti cultori di tali studi, e se ne giovava per emendare o supplire o interpretare i testi delle leggi giustinianee. Faceansi le edizioni di Teofilo e di Novelle Greche di Giustiniano; e il *Prontuario* o *Manuale* di Armenopulo veniva pubblicato. Bonefidio tre brevi libri di diritto orientale dava in luce; Leunclavio la *Synopsis*, riordinandola secondo i Basilici; e poi Marquardo Freher emendava e pubblicava gli altri testi inediti, già raccolti da Leonclavio per diritto greco-romano, canonico e civile. Suarez raccoglieva le notizie sui *Basilici*.

Annibale Fabrot faceva una bella edizione del testo, allora conosciuto dei Basilici. Assemani offriva importanti notizie del diritto canonico e civile, secondo i codici manoscritti del Vaticano. Fabricio, Struvio, Reitz, ed altri offrivano brevi cenni su le vicende del diritto romano in Oriente; e traevansi alquanti lumi dalle narrazioni pubblicate nella grande raccolta *Historiae Byzantinae Scriptores*, e da altre opere. Tali lavori però non davano chiare ed esatte notizie delle vicende del diritto bizantino o greco-romano.

Cominciavano nuove indagini nel secolo nostro. Pöhl riproduceva la *Notitia Basilicorum*, con erudite annotazioni storiche. Haubold fece la distinta indicazione di quanto in tre secoli si era scritto per emendare o spiegare varie parti delle leggi giustinianee, secondo le fonti del diritto bizantino. Molte pubblicazioni di antichi codici o inediti o incompleti, si conobbero insufficienti pei nuovi studi su le fonti.

2. I giovani eruditi alemanni Carlo Witte, i fratelli Gustavo Ernesto e Carlo Guglielmo Heimbach, e Carlo Eduardo Zachariae di Lingenthal, iniziarono in Germania una serie di erudite indagini, e

---

(1) Così diceva Accursio pei versi greci d'Omero inseriti nelle *Instit.* di Giustiniano, III, 24, § 2; come vedesi nella Glossa, anco nella edizione delle *Instit.* Venezia, Giunti, 1568, fol. 282 r.—BERRIAT-SAINT-PRIX, *Hist. du droit romain*, Paris 1821, pag. 310, indica le scuse o spiegazioni, che alcuni voleano fare per le parole di Accursio.

di severi studi, che hanno fatto conoscere veramente il diritto Greco-Romano. Il luminare per la *Storia* di quel Diritto fu Zachariae, che iniziò (1835) i suoi lavori pubblicando *Fragmenta Versionis Graecae Legum Rotharis* con erudite indicazioni di codici di diritto bizantino; e poi diè in luce con eccellenti studi critici e con notizie storiche e legali opportune il *Prochiron* (Heidelberg, 1837), e indi la *Historiae Juris Graeco-Romani Delineatio* (1839) con testi inediti e con accurata indicazione di fonti e prove. Mortreuil scriveva in Francia una elaborata *Histoire du Droit Byzantin*, che pei suoi tempi era soddisfacente raccolta degli elementi storici, secondo i nuovi studi, e tutto chiaramente esponea. Delle importanti pubblicazioni fatte da Heimbach e Zachariae pei Codici del Diritto Greco-Romano daremo notizia distinta, esponendone le Fonti per ordine di tempo (1).

3. Non dobbiamo indicare come greco-romane o bizantine tutte le costituzioni o riforme promulgate in Bisanzio, Costantinopoli o Nuova Roma da Costantino e da molti imperatori d'Oriente, fino alla grande opera di raccolte e riforme nel sesto secolo (528-565) promulgate (*Istituzioni*, *Digesto o Pandette*, *Codice*, *Novelle*).

La legislazione di Giustiniano raccolse le leggi e le dottrine del romano diritto e formò le Istituzioni, seguendo in gran parte la romana esposizione del Gajo. Chiudesi l'epoca della romana legislazione coi libri di Giustiniano, che furono seguiti dalle Novelle Costituzioni, le quali dopo la sua morte vennero riunite, per compiere il *Corpus Juris Civilis* (2).

---

(1) In questo breve cenno storico crediamo inopportuna la indicazione bibliografica dei molti lavori antichi e moderni che offrono testi, frammenti, notizie, comenti, esposizioni di vario genere, critiche, storiche o legali, su varie parti del Diritto Greco-Romano. Ricordiamo con riconoscenza gli antichi che primi a quegli studi si volsero Schrimgero, Haloandro, Viglio Zuichem, Schard, Bonefidio, Antonio Agostino, Cujacio, Leunclavio, Marquardo Frehero, Gotofredo, Labbeo, Suarez, Annibale Fabrot, Fabricio, Assemani, Struvio, Heinneccio, Reitz ecc. Per le opere moderne conviene notare che oltre gli speciali lavori di che faremo menzione, esistono alquante memorie, e note diverse su leggi, testi inediti, e frammenti di vario genere per Diritto Greco-Romano, e trovansi negli Atti di varie Accademie e in diverse pubblicazioni periodiche storiche o legali di Germania.

(2) Vari e importanti lavori storici e critici si sono fatti su le Costituzioni greche del Codice di Giustiniano, su le novelle, le Epitomi, e le greche raccolte che se ne fecero. Le Costituzioni che sono fuori del *Corpus Juris*, ven-

Le Costituzioni Imperiali ed i Codici e le opere giuridiche di epoca posteriore, formano la serie di riforme e di dottrine, che costituiscono il Diritto Bizantino o Greco-Romano dell'Impero Orientale. La vasta opera dei Basilici sul fine del nono secolo volevasi sostituire alla legislazione di Giustiniano, della quale riproduceva una gran parte. Facevansi minori riforme e vari lavori di giurisprudenza in tempi differenti, e molte compilazioni crebbero il diritto bizantino. Di tutto conviene far cenno per ordine *cronologico*.

Può dividersi in due grandi periodi la storia esterna del diritto bizantino, poichè nei primi tre secoli (565-866) rimasero le leggi giustinianee base dello insegnamento e della pratica, ancorchè venissero lentamente neglette e poco note per la crescente decadenza; ed erano derogate soltanto da poche e parziali riforme. Nei tempi seguenti (867-1453) la nuova legislazione dei Basilici sostituivasi alla giustinianea, e veniva pure indi modificata da talune costituzioni o riforme. Per la decadenza della coltura, prevaleano alla grande raccolta di leggi alcune compilazioni di brevi manuali.

PRIMA EPOCA (565-866)

Dalla morte di Giustiniano a Basilio il Macedone.

4. Furono promulgate da vari imperatori nella prima epoca alquante Novelle Costituzioni, che aggiugneano speciali norme di pub-

---

nero meglio raccolte e pubblicate. Citiamo per brevità i lodati lavori dei tre alemanni Biener (1824), Witte (1830), Heimbach (1833, 1844). Una immensa fatica storica e critica su la *Versio Vulgata* delle Novelle (*Authenticum*) diè in luce (Lipsia, 1851) Gustavo Ernesto Heimbach, e le novelle 134 ha pubblicato con note e varianti, e vi ha premesso dottissimi prolegomeni in pagine 728.—Gli *Eparchici* o Editti dei Prefetti del Pretorio, che in parte si erano aggiunti alle Novelle di Giustiniano (165 e segg.), erano stati indicati da Zachariæ nella citata *Hist. delineatio* « Appendix ineditorum », pag. 105 e seg. coi titoli o argomenti in greco. Ha dato poi il testo intero dei trentanove editti greci lo stesso Zachariæ negli Ἀνέκδοτα (Lipsia, 1843, pag. 227-278), nello stesso volume che comprende Breviario, e frammenti di Epitome di Novelle.—Il più recente lavoro dobbiamo anche ricordare, pel quale Zachariæ raccolse e pubblicò riordinati cronologicamente ed emendati i testi. *Justiniani Novellae quae vocantur seu Constitutiones, quae extra Codicem supersunt.* Lipsia 1881, e l'*Appendix ad edit. Nov. Just. ordine chronologico digestarum.* Lipsia 1884.

blico diritto, derogando le leggi giustinianee. Rimangono sette novelle di Giustino e undici di Tiberio, delle quali alcune furono riunite à quelle di Giustiniano. Tre ne restano di Maurizio, quattro di Eraclio; soltanto notizie ed argomenti di alcune novelle di Leone Isaurico e di Costantino Copronimo suo figlio; una di Leone Cazaro e Costantino, due di Irene, due di Niceforo, una d'incerto imperatore, e taluni frammenti di dubbia fede. Non potè conservarsi fino a' tempi nostri il testo di molte Novelle di quei tempi, perchè furono riprovate le leggi degl'imperatori iconoclasti, e vennero indi abrogate, e cadevano anco in obblio le altre che vi erano insieme raccolte (1).

Le Novelle Costituzioni offrono nuovi ordini di pubblica amministrazione, e per le chiese e i frati, e qualcuna appena riguarda il privato diritto. Erano state già pubblicate; ma ora vennero in luce secondo i testi genuini, per cura di Zachariae (2).

5. Fra i Giureconsulti da Giustiniano chiamati ai gravi lavori per la sua legislazione, e fra quelli indicati nella sua costituzione diretta ai Professori (ad Antecessores), si distinsero pei loro scritti Teofilo, Doroteo, Isidoro, Anatolio e Taleleo. Dopo la promulgazione delle leggi di Giustiniano insegnavano o scriveano nel VI secolo o nei primordi

---

(1) Diceva ZACHARIÆ, *Jus Graeco-Romanum*, v. III, pag. VI : « Quum Iconomacorum imperatorum acta et gesta posteritas rejecerit, ita ut cum volumine illo, quo leges antiquiores a Basilio abrogatae continerentur, omnino interierint, Novellae hujus temporis perpaucae tantum supersunt »

(2) Le Novelle o le notizie che gli storici bizantini ne davano, o gli argomenti o i frammenti vennero in luce in tempi diversi. Quattro Novelle di Giustino II (566-569), e tre di Tiberio (578-582) erano state comprese per errore fra le Novelle di Giustiniano (Nov. 140 e seg. Nov. 161 e seg.), e si trovano perciò fra le 168 Novelle nel *Corpus Juris Civilis*, Collat. IX. tit. 23 e seg.—BONEFIDIO riferisce le parole di Cedreno, storico bizantino, come ordini di Leone Isaurico e del figlio Costantino Copronimo o Caballino. Τοῦ Ἀνατολικοῦ νεμίμου Βιβλία γ'. (Parigi) *Excudebat Henr. Stephanus*, 1573, conversione e note, pag. 3 e seg.—Non per censurà, ma per la esattezza notiamo che i pochi titoli posti in greco da ABIGNENTE (*op. cit.* pag. 141) e desunti da MORTREUIL, erano gli argomenti che ZACHARIÆ nella cit. *Delineatio*, pag. 8 e seg. inseriva.—Di quelle antiche Novelle il testo o le notizie e i frammenti ha dato ZACHARIÆ, comparando i manoscritti e le antiche edizioni nella Parte III, *Jus graeco-romanum*. « Novellae Constitutiones Imperatorum post Justinianum quae supersunt collatae, et *ordine chronologico digestae*. » Lipsia 1857. Le ha diviso in cinque parti o *Collationes*, delle quali la prima comprende le Novelle dei primi tre secoli (566-866).

del seguente, altri giureconsulti ricordati dagli antichi e dei quali altre notizie offrono i nuovi studi moderni. Stefano, l'Anonimo, Cirillo, Atanasio e Teodoro, sono lodati per comenti, versioni e scritti giuridici (1).

Taluni giureconsulti aveano già tradotto in greco le varie parti delle leggi giustinianee per le popolazioni bizantine ignare del latino; altri faceano brevi comenti che in greco esponeano e per sunti offrivano alcune parti di Istituzioni, Pandette, Codice e Novelle di Giustiniano; e fra quei lavori ebbero speciale autorità la greca parafrasi delle Istituzioni attribuita a Teofilo, la versione delle Pandette di un Anonimo, la traduzione del Codice di Taleleo, e le varie Epitomi o raccolte di Novelle (2). Buona parte dei lavori greci sulle leggi di Giustiniano si è conservata sia nella compilazione de' Basilici, sia negli scolii, e nelle appendici a vari codici bizantini. Così veniva mancando

---

(1) Si hanno frammenti e notizie di Anastasio, Filosseno e Simbatio. Di Foca negasi l'esistenza, e credesi per errore notato da FABROT. Per Anatolio alcuni frammenti ha pubblicato FERRINI (Milano, 1884). Si è disputato se l'Anonimo sia Giuliano.

(2) Non faremo distinta menzione di quei lavori indicati da ZACHARIÆ nella *Delineatio*, e da MORTREUIL *Hist. du dr. Byzantin*, e dei quali rimangono i frammenti adoperati nei Basilici, nei Manuali diversi e in altre opere di giurisprudenza bizantina. Aggiungiamo solo che HEIMBACH e ZACHARIÆ negli Ἀνέκδοτα Lipsia (1838-1843) pubblicarono frammenti, epitomi ed opuscoli dei giureconsulti greci. Dobbiamo notare che la più importante esposizione storica e critica sui lavori greci di quei giureconsulti fu fatta da HEIMBACH nei *Prolegomena*, venuti in luce (Lipsia 1870) dopo la sua morte avvenuta in luglio 1865. — È superfluo ai dì nostri, accennare le molte edizioni di testo greco e versione latina della Parafrasi delle Istituzioni. Ricordiamo che storici e critici contesero per negare a TEOFILO l'opera che porta il suo nome, e per indicarne gli errori o esaltarne i meriti. Dotti lavori su Teofilo pubblicò REITZ nel secolo scorso nel *Thesaurus* di MEERMANN, e il testo fu riprodotto in Amsterdam 1860. Un lavoro importante e poco noto in Italia vogliamo pure additare, venuto in luce in Parigi nel 1847. È la *Paraphrase Grecque des Instituts* ec. tradotta in francese dall'avvocato FRÊGIER che vi ha apposte note legali e filologiche, e numerose comparazioni coi Commentarii di *Gajo*, col *Corpus Juris*, con l'*Egloga*, Armenopulo ec. Una elaborata introduzione e una dissertazione su l'autore della parafrasi è premessa al lavoro, e indica pure le varie edizioni e i manoscritti greci. Ora viene in luce in Berlino (1884) una edizione del giovane lombardo FERRINI con testo greco comparato su vari manoscritti, e con nuova e più corretta versione latina.

la cognizione del testo latino di quelle leggi; e i Greci per l'insegnamento e la pratica forense si servivano di quei bizantini lavori, e non del testo delle leggi.

Speciali e brevi lavori di giurisprudenza in quei secoli si facevano; ed alcuni rimangono ancora inediti. Fu scritto in quella prima epoca un brevissimo trattato su le prescrizioni o i tempi legali. Veniva attribuito a un professore Eustazio del secolo XI; ma Biener, Zachariae e Mortreuil han provato che da ignoto autore fu compilata la indicazione dei vari termini o intervalli di tempo per le prescrizioni, e ne furono trovati antichi frammenti; e dopo le varie edizioni dei secoli scorsi Zachariae riproduceva il testo sui diversi manoscritti (1).

6. Ardito innovatore nello Stato e nella Chiesa sorgeva Leone Isaurico, e promulgava costituzioni o editti; e raccoglieva in brevissimo Codice talune norme di uso frequente negli atti della vita civile, e varie sanzioni penali, deviando dalle regole del romano diritto e imitando consuetudini o leggi introdotte in varie provincie in quel tempo invase dai Barbari. Questo Codice è la più antica compilazione di bizantino diritto, e ha dato luogo a controversie storiche, ed è rimasto inedito, finchè ai nostri giorni il testo genuino e corretto da Zachariae venne pubblicato.

Ha titolo : Ἐκλογὴ τῶν Νόμων ἐν συντόμῳ γενομένη, o scolta di leggi in compendio, fatta da Leone e Costantino savii e pii nostri imperatori, da Instituzioni, Digesti, Codice e Novelle Constituzioni del grande Giustiniano, e correzione per miglioramento (εἰς τὸ φιλανθρωπότερον) promulgata nel mese di marzo, Indizione IX, nell'anno dalla creazione del mondo 6247 (739 Er. Volg.).

Nel proemio si dichiara : Avendo conosciuto che le leggi promulgate dagl'imperatori che prima di noi regnarono, erano in molti libri scritte, e il loro senso era per alcuni difficile e per altri non del tutto intelligibile, specialmente per quelli che abitano fuori di que-

---

(1) Era prima ben noto questo breve trattato, perchè era pubblicato nelle opere di Cujacio (*Op.* ed. Napoli 1758; t. I, p. 553-632), e nel t. II, J.G.R. di Leunclavio (II, p. 207-248) *de temporalibus intercallis a momento* (ροπῆς) *usque ad centum annos.*—L'edizione di Zachariæ, Αἱ ροπαί, fu fatta in Heidelberg 1836. Alcune parti di quel testo furono adottate da Heimbach in vari libri della sua edizione dei Basilici, e ne tenne ragione nei *Prolegomena*, pag. 190. Nella Θέμις di Sgouta (Atene, 1847, vol. III, p. 256 e seg.) fu riprodotto il testo di Zachariæ.

sta nostra reale città; chiamati i patrizi..... abbiamo ordinato di raccogliere tutti i loro libri, e avendoli letti, abbiamo stimato conveniente ordinare in questo libro, con maggiore chiarezza e brevità, secondo ciò che in quei libri si contiene e che da noi di recente è stato ordinato, i giudizi da rendersi su le cause, i contratti frequenti e le pene competenti ai delitti, affinchè la forza e il senso di quelle pie leggi si possa più facilmente comprendere; e le stesse liti con maggiore chiarezza decidere (1).

Offronsi in diciotto titoli alquante norme di privato diritto, e molte sanzioni penali (2). Sul fine del secolo XVI la Ἐκλογή fu pubblicata per cura di Marquardo Frehero sui lavori di Leonclavio che l' avea desunta da varii manoscritti; ma soltanto per pochi capitoli è ricavata dall'Egloga Isaurica, e nel resto è attinta da differenti compilazioni o manuali legali (3).

7. Nella seconda metà del secolo VIII vennero compilate da privati giureconsulti ignoti tre distinte raccolte di leggi desunte in parte dal corpo del diritto, e concernenti le cose agrarie, navali e militari.

---

(1) Queste parole del *Proemio* furono da me scelte e riferite nella cit. *Stor. della Leg. Italiana*, vol. I, pag. 19, cominciando dalla metà del periodo, e dissi che dimostrano *le condizioni del diritto in quel tempo*. In una memoria *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale*, il Dr. Brandileone (Bologna 1886, di pag. 94) riferisce (*per caso*) a pag. 3, il testo greco di quelle parole del proemio cominciando pure dalla metà del periodo, e aggiugne che Leone così indicava *lo stato delle leggi ai suoi tempi*.—Quel proemio trovasi in testo e versione nella pag. XXV del *Prochiron* di Zachariæ (1837), e nel solo testo nella pag. 11 dell'*Egloga* nella *Collectio lib. jur. greco-rom. ineditorum* di Zachariæ (Lipsia 1852).

(2) Riferiamo in breve gli argomenti di ciascun titolo. 1° sponsali (μνηστείας)—2° matrimonio—3° dote—4° donazioni—5° testamenti—6° successioni *ab intestato*, e legati—7° cura dei pupilli—8° manumissioni—9° vendita—10° mutuo, o pegno, società—11° deposito—12° enfiteusi—13° locazioni—14° testimoni—15° transazioni—16° peculi castrensi, dei chierici e peculi di figli di famiglia—17° pene nelle cause criminali—18° divisione di prede.—Questa Egloga Isaurica fu pubblicata da Zachariæ in Lipsia (1852), nella iniziata e non proseguita *Collectio librorum juris graeco-romani ineditorum*.

(3) Nel tomo secondo J.G.R. p. 79-134 avvi l'*Egloga* divisa in ventotto titoli seguiti da una indicazione di argomenti dei titoli 29-73, e dal testo di due titoli senza numero *de spoliis dividendis*, e *de militibus qui generi sunt* ec. Il numero dei titoli e dei capitoli di ciascuno e l'ordine delle materie dimostra la grande differenza tra questa compilazione, probabilmente desunta da vari Codici; talchè non può confondersi con l'Egloga di Leone, sebbene vi si trovino raccolti molti titoli o capitoli di quel testo.

Le tre leggi o insieme, o divise si trovano in un gran numero di manoscritti greci, come appendici della Egloga Isaurica o di altri manuali. Non sono però in tutto eguali; poichè offrono varianti che mutano alcune sanzioni, o vi sono aggiunte più estese norme, ed anco vi appare un proemio e la divisione in vari titoli nelle compilazioni di età più tarda. Zachariae annunzia che meriterebbero le tre leggi una nuova edizione sul testo comparato dei vari codici; ma poichè egli finora non l' ha fatta, ne farò cenno secondo le edizioni esistenti.

Le leggi dette *Georgiche*, *agrarie* o *rustiche*, sono di epoca incerta. Il nome di Giustiniano vi è premesso; ma il testo è però molto diverso dalle leggi giustinianee, e ciò ha fatto sospettare che fossero di Giustiniano II; ed altri ne attribuiscono la compilazione ad Armenopulo. Comparandone il testo con l' Egloga Isaurica, scorgesi qualche somiglianza con le sanzioni speciali di Leone o Costantino; sebbene in talune parti molto differiscano dall' Egloga. Importanti notizie sulle condizioni delle popolazioni agricole di quei tempi ne ricava Zachariae, e prova come differenti sieno da quelle già regolate dalle leggi di Giustiniano anco riprodotte nei Basilici, e come mal rispondano alle vere condizioni del secolo nono e decimo. Quelle leggi aveano carattere o una certa forma di ordini sovrani, e non di compilazione privata. Tutto però è incerto; e pur seguendo l'opinione di Zachariae, che dopo averle credute del secolo IX, poi le giudicò degl' Iconoclasti, avvi prudente congettura, non però un sicuro giudizio, nè una prova storica (1).

Le *Leggi Agrarie* (Νόμοι Γεωργικοί), più volte pubblicate dal secolo XVI, vennero aggiunte al Manuale di Armenopulo anche nell'ultima e accurata edizione di Heimbach (1851). Contengono un proemio su l'acquisto degli animali per occupazione, indi le leggi divise in dieci brevi titoli. Nella edizione di Leunclavio e Frehero, avvi il proemio e la divisione poco diversa degli argomenti (2). Nell'*Ecloga*

---

(1) Questi giudizi dava Zachariæ nella *Storia del Diritto privato Greco-Romano*, (§ 60), inserita nella *Revue Historique de Droit français et étranger* (1865-1869), ma edita dall'Autore in Lipsia 1856, e riprodotta e accresciuta (Berlino, 1877) nell'originale tedesco *Geschichte des Griechisch-Römischen Rechts*.

(2) In quella edizione sono le leggi georgiche o colonarie *de libris Justiniani*. Sono col proemio da pag. 256 a 265 in capitoli diversi con argomenti non numerati. Heimbach nell' edizione di Armenopulo dopo le Ap-

ad Prochiron mutata vediamo quelle leggi senza il proemio, con ordine diverso e in due titoli distinte (1).

Le *Leggi Militari* (Νόμοι στρατιωτικοὶ) sono pure una breve raccolta che nel titolo è attribuita a Rufo; nome che alcuni han creduto finto per dare maggiore autorità a quelle leggi; ma è certo che non poteva esserne autore l'antico giureconsulto romano Rutilio Rufo. La compilazione contiene sanzioni penali per delitti commessi dai militari per sedizione, tumulto, inobbedienza, fuga, abbandono ed altre trasgressioni. Frequenti sono le pene di morte, e sempre sono severe le pene; e per lo stupro violento di donzella è sancita la mutilazione del naso contro i militari. Anche queste leggi furono pubblicate da Schardo in Basilea (1561), e poi da Leunclavio (1596) con vari argomenti, ma suddivise; e in sessantacinque brevi capitoli sono distinte. Nell'*Ecloga ad Prochiron mutata*, senza argomenti si veggono riprodotte le leggi militari. Quella scelta di leggi è desunta da *greci paratitli* di Digesto e Codice, e da altre fonti (2).

Col titolo di Νόμος Ῥόδιος fu fatta pure in quel tempo la scelta di *Leggi Navali*, desunte da varie fonti. Vi sono premessi i decreti di Tiberio ed altri per la raccolta ed approvazione di leggi Rodie. Sono inseriti diciannove brevi capitoli di leggi nautiche e indi cinquantuno capitoli di leggi Rodie che diconsi tratte dal Digesto e dal Codice. Queste leggi eransi pure pubblicate nel secolo XVI. Una più corretta edizione le riprodusse in Amsterdam (1668), premettendole al comento

---

pendici aggiugne le leggi agrarie con un proemio, e divise in dieci titoli: 1° de agricolis, 2° de furto, 3° de armentariis, 4° de quadrupedum depraedatione, 5° de damno, 6° de caedibus quadrupedum, 7° de arboribus, 8° de incendio, 9° de servis, 10° de novis operibus.—Deve notarsi che alcuni di questi titoli nell'edizione di Leunclavio sono suddivisi con rubriche o argomenti speciali; e ciò forse ha fatto credere a qualche scrittore che vi sieno aggiunti altri capitoli.

(1) Secondo l'edizione unica di Zachariæ, Parte IV, J.G.R., pag. 121 e seg. sono il titolo 25 con 29 capitoli, e il tit. 26 con 23 cap. desunti dalle leggi Agrarie, con talune differenze e senza il proemio.

(2) Leunclavio le pubblica nel t. II, J.G.R., p. 249 e seg.—Nella cit. edizione di Zachariæ, *Ecloga ad Proch.* (Lipsia 1865) trovasi a pag. 138 il titolo XXXIV su le pene militari, che si dicono pure di Rufo. Il titolo ha 43 brevi capitoli. Alcune leggi militari trovansi pure nella *Synopsis* pubblicata da Zachariæ (Lipsia, 1869. pag. 598), e nei Basilici, ed. Heimbach, lib. LVIII, t. V, pag. 182.

di Peckio sui titoli del Digesto e del Codice per cose navali. Un frammento di Docimo è aggiunto per la esecuzione delle leggi Rodie, quando non sieno state derogate da altre leggi. Pardessus nella eccellente opera *Collection des lois maritimes antérieures au XVIII siècle* (Paris 1828) riprodusse quei testi di diritto greco-romano, e vi aggiunse altri frammenti ricavati dai Basilici, dalla *Synopsis*, da Tipucito e da altre fonti (1).

Nell'*Ecloga ad Prochiron mutata* veggo pure riprodotte quelle leggi Rodie dell'Impero Orientale, col προλογος del decreto di Tiberio (2). Varie sono le opinioni dei dotti su le raccolte col titolo di leggi Rodie; ma può ritenersi ormai che furono compilate dai Bizantini nella seconda metà dell'ottavo secolo.

8. Quando le persecuzioni cessarono, e la venerazione della Chiesa ortodossa facea cadere quasi in obblìo le riforme degli abborriti Iconoclasti, non finiva del tutto la pratica di taluni usi novelli e quasi barbarici; nè ogni memoria periva dell'Egloga Isaurica. È probabile che in quell'epoca fossero da privati lavori dei greci giureconsulti introdotte nell'Egloga alcune modificazioni per gli usi forensi, togliendo alquante sanzioni già abolite o desuete; e aggiungendone altre più conformi al diritto giustinianeo, o a novelle consuetudini. È degno di nota che in quel tempo, secondo la opinione di Zachariae, esisteva per la pratica forense un breve manuale, che egli designa e pubblica col titolo di *Egloga Privata Aucta*. Affermando che dovette esistere altro piccolo manuale ora ignoto o perduto, simile all'Egloga Isaurica, ma più conforme alle leggi giustinianee, egli dubita se fosse compilato prima e cadesse in obblìo dopo l'Egloga, ovvero fosse di età posteriore e

---

(1) Nella grande raccolta di Pardessus nel t. I, ch. V, *Droit maritime de l'Empire d'Orient*, e ch. VI, *De la compilation connue sous le nom de Droit maritime des Rodiens*, sono i testi editi ed anco capitoli *hactenus inedita* (pag. 258). Anche Haubold, *Manuale Basilicorum*, Lipsia 1819, aveva indicato edizioni e testi inediti per leggi Rodie (pag. 353).

(2) Leunclavio *op. cit.* pag. 265-278 offre quei testi del diritto navale dei Rodii, *Leges Navales*. Nella cit. ediz. dell'*Ecloga* (Lipsia 1865) da pag. 162-170, il titolo 40 offre quelle compilazioni greco-romane, divise in 46 brevi capitoli.—Nel *Prochiron* (1837) Zachariæ aveva indicato gli argomenti speciali di quelle leggi Rodie, secondo antichi manoscritti. Il testo se ne trova anche nella *Synopsis* di Leunclavio, e nella cit. ediz. di Zachariæ, pag. 510 e seg. Seguendo la edizione di Pardessus, riproduceva Heimbach quei capitoli greci di legge Rodia, nella edizione dei Basilici, lib. LIII, t. V, pag. 119 e seg.

formato alla cessazione delle odiate persecuzioni e riforme isauriche; e giudica che quel perduto manuale servisse di base all'*Egloga privata aucta*, da lui ora pubblicata (1865). Questa compilazione per sua cura venuta in luce, mostra le condizioni del diritto orientale nel tempo anteriore a Basilio. Zachariae l'aveva giudicata del fine del secolo IX, ma pei suoi nuovi studi ha ora riconosciuto che fosse anteriore al tempo di Basilio il Macedone (1).

9. La grande influenza delle ecclesiastiche leggi nell'impero orientale, la continua e sovente funesta ingerenza degl'imperatori bizantini nelle controversie teologiche, rendeva importante oltremodo il diritto ecclesiastico, che venia posto in comparazione col civile. Per questa prima epoca notiamo soltanto che degli antichi canoni dei concilii di Oriente, e delle autorevoli sentenze dei Padri Greci facevasi sommo studio. Vennero con grande cura raccolti i canoni da tempi remoti, e dal secolo XVI accurate edizioni se ne faceano. Un Nomocanone si fece che ora è perduto, e che venne poi riprodotto e accresciuto nel fine del secolo IX (2).

---

(1) Zachariæ avea dato notizia di una *Ecloga Privata* inedita, che offre l'Egloga Isaurica con la sola mutazione di ordine in alcuni titoli, e che venne indi accresciuta in vari titoli, e alquanto riformata nella nuova compilazione perciò da lui detta *Aucta*. Sul tempo di questa Egloga da lui pubblicata, scrive nei Prolegomena, J.G.R. Parte IV, pag. 4. « Hodie, postquam internam juris Graeco-Romani historiam accuratius pertractavi, non dubito, quin *Ecloga privata aucta* (—et consequenter etiam antiquior illa *Ecloga privata*—) Basilii Macedonis aetatem antecedat. Utique enim statum juris, qualis ab Iconomachorum tempore usque ad Basilium Macedonem obtinuit, repraesentat, nec novi juris, quod a Basilio ejusque filiis introductum est, vestigia ulla in se continet. »

(2) Lo Stato e la Chiesa in Oriente concordi tenevano in grande venerazione i canoni dei greci Concilii Ecumenici e di alcuni Concilii antichi locali, e insieme le costituzioni del Codice di Giustiniano e le sue Novelle concernenti le cose ecclesiastiche. Giustello pubblicò in Parigi (1610) un *Codex Canonum Ecclesiae Universae* nel testo greco, e vi aggiunse versione latina e note. La *Bibliotheca iuris canonici veteris* di Voell e Justell (Parigi 1661), comprendeva i testi di antico diritto canonico orientale. Un Nomocanone in 50 titoli si era fatto per canoni e leggi, e fu attribuito a Giovanni Antiocheno e ad altri. Fu poi fatto il Nomocanone in 14 titoli, di che Fozio si valse. Crediamo superflua la indicazione di antiche e moderne edizioni per quel diritto canonico greco, annunziate peraltro da Zachariæ, *Hist. delin.* pag. 17 e seg., e da Mortreuil, *Histoire*, t. I, p. 187, t. II, pag. 409 e seg. È giusto ricordare che molte notizie ne furono anco date fino ai tempi pre-

SECONDA EPOCA (867-1453)

Da Basilio il Macedone alla presa di Costantinopoli.

10. Nuova era iniziavasi per la legislazione quando Basilio il Macedone saliva sul trono imperiale e promovea la coltura, la restaurazione del diritto giustinianeo e le riforme. Grandi mutazioni avvennero nel corso di sei secoli dall'impero di Basilio alla funesta caduta di Costantinopoli sotto il dominio dei Turchi. Volendo evitare ogni confusione nella indicazione delle Fonti del diritto greco-romano in questa lunga epoca, accenneremo prima la promulgazione delle Novelle Costituzioni dei molti imperatori bizantini da Basilio a' Paleologhi; e indi per ordine cronologico terremo ragione dei Codici e delle principali opere di giurisprudenza.

Le riforme parziali e i nuovi ordini degli autocrati bizantini con novelle Costituzioni veniano promulgate nel corso dei vari secoli, secondo le vicende e le nuove condizioni. Sebbene sieno importanti per la storia civile e giuridica, nondimeno sono per ogni epoca scarsi e isolati ordini imperiali, che offrono pochissime leggi per la ragion civile e criminale. Inesatte e incomplete edizioni esistevano delle bizantine Novelle, ma per cura di Zachariae una grande o generale raccolta sul testo genuino è ora venuta in luce. Raccogliendo quanto

---

senti da BIENER, WALTER, BICKELL, PHILLIPS, RICHTER ec. Una raccolta venne fatta in Grecia da RHALLIS e POTLIS, nel Σύνταγμα τῶν κανόνων (Atene 1852); e se ne dà notizia nella *Revue Historique de Droit*, t. III, p. 578-583.—Dobbiamo ora al francese Cardinale PITRA, decoro del Sacro Collegio, una eccellente edizione di Canoni e Costituzioni antiche della Chiesa Greca. Nella dotta sua opera *Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta*, Roma 1864-1868, indica dell'antico Nomocanone in 50 titoli, gli argomenti pei canoni, e le varie leggi civili in ciascuno enunciate (pag. 416 e seg.). Pel testo antico e primitivo del *Nomocanone* in 14 titoli fatto sul fine del sesto secolo fa una lunga storica e critica esposizione, e ci dà il testo genuino e completo, secondo moltissimi manoscritti comparati (pag. 433-640). Notiamo che nel *Manuale Basilicorum* (Lipsia, 1870) l'editore ebbe cura di aggiugnere il testo di *Nomocanone* secondo quella edizione del Card. PITRA, come appare nelle pag. 338 e seg. Il primitivo *Nomocanone* è attribuito dal Card. PITRA all'Anonimo o Giuliano vissuto nel sesto secolo, e il primo prologo viene ora pubblicato (pag. 445 e seg.).

era contenuto in molte antiche edizioni dal secolo XVI, e quanto nei tempi moderni si era pubblicato d'inedito o corretto e su nuovi codici riprodotto, potè l'illustre Zachariae offrire le *Novellae Constitutiones Imperatorum post Justinianum* (Lipsia 1857). Dopo la prima *Collatio* che comprende le Novelle di età precedente, si hanno nella seconda le Novelle di Leone (an. 886-911); nella terza quelle dell'epoca da Costantino Porfirogenito a Costantino Monomaco (911-1057); nella quarta le Novelle posteriori da Isacco Comneno ad Alessio Angelo (1057-1204), e nella quinta ed ultima quanto si è potuto ritrovare di Novelle edite ed inedite pei tempi da Teodoro Lascari a Costantino Paleologo, e alla caduta di Costantinopoli (1204-1453).

Prima di questa eccellente pubblicazione conveniva ricercare le Novelle bizantine in molte opere di vario genere, sia pel testo greco, o per le versioni latine. A non dirne altro, era mestieri ricorrere alla pubblicazione di Bonefidio, a quella che Leunclavio aggiunse alla *Synopsis* (Basilea 1575) desunta dall'Appendice di quell'opera bizantina, ed all'altra raccolta di Marquardo Frehero e Leunclavio (Francoforte 1596), ed anco ai testi che si erano aggiunti nelle varie edizioni del *Corpus Juris* dopo le Novelle di Giustiniano (1). Accoglievansi con piacere i pochi testi inediti di Novelle che erano pubblicati da Zachariae, da Witte e da altri in tempi diversi (2). Doveano ricercarsi perfino le opere di diritto canonico orientale, e le moderne raccolte di vario genere, perchè si avesse notizie di costitu-

---

(1) Per brevità accenniamo che Bonefidio pubblicava in Parigi pei tipi di Enrico Stefano (1573) i tre libri di diritto orientale, nel primo Βασιλικαὶ Διατάξεις (*Constitutiones Imperatoriae*), e nel secondo e terzo sanzioni ecclesiastiche. Morto Bonefidio in giovane età (1574) imprese Leunclavio a dar fuori i testi o Epitomi dopo la *Synopsis* dei Basilici (in pag 83). Indi Marquardo Frehero sui lavori di Leunclavio pubblicava nel tomo I, J.G R. le Novelle nel lib. II, pag. 72-186, e nel t. II, pag. 134-192.

(2) Zachariæ nella cit. *Appendix ineditorum* della *Delineatio*, pag. 108 e seg. pubblicò Novelle inedite di Maurizio, Leone Cazaro, Irene, Leone il Filosofo, Costantino e Michele Duca, Alessio e Giovanni Comneno, ed Andronico Paleologo.—Carlo Witte dava in luce (Halae Saxonum, 1840) nove costituzioni imperiali inedite di Costantino Porfirogenito, Romano il *Vecchio* e il *Giovane*, Giovanni (Tzmisce), Basilio Bulgaroctono (supplemento di Novella), di Niceforo, di Alessio e Manuele Comneno, e vi premise eruditi prolegomeni, dedicando quelle pagine *grati animi indicium* alla R. Accademia di Torino. Nel volume secondo degli Ανέκδοτα in quell'anno (1840) Heimbach riprodusse quei testi (pag. 270-289).

zioni prima ignote, talchè fu un grande beneficio per gli studi storico-legali la ordinata e cronologica pubblicazione di Zachariae desunta da fonti moltiplici (1).

È indispensabile accennare che non esistono Novelle di Basilio il Macedone, sebbene alquante ne venissero indicate già da Mortreuil ed altri e riferite nelle accennate antiche edizioni. Bonefidio, Leunclavio ed altri avean cura di pubblicare quei testi desunti o dalle narrazioni di Cedreno, o dalle Appendici bizantine della *Sinopsi*, o da altre fonti; ma Zachariae ha dimostrato che il testo genuino ed intero delle Novelle di Basilio non esiste, e che le riforme ordinate nel *Prochiron*, e in parte riprodotte nei Basilici costituiscono quei testi, che come Novelle di Basilio erano pubblicati e tradotti nei secoli scorsi.

Alle Novelle di Leone filosofo, già note, sono ora aggiunte alcune altre ignote o inedite, o incerte (2). Lunga disputa sorse dal secolo XVI su l'autorità delle Novelle di Leone anche per l'orientale impero, essendo dagli antichi indicato che per breve tempo vennero eseguite, e poi caddero quasi in obblìo. Ciò non potea dirsi per tutte

---

(1) Fra quelle varie fonti della raccolta di ZACHARIÆ notiamo l'opera di TAFEL e THOMAS, *Fontes rerum austriacarum* (vol. XII), nella quale sono decreti bizantini e patti con la Repubblica di Venezia da Zachariae riprodotti nella versione latina, in difetto del greco. Notizia ci è data di molti documenti, di recente pubblicati in Germania ed in Russia. Il testo di una Novella di Romano Lecapeno e di un'altra di Alessandro Comneno venne aggiunto nei Prolegomeni, p. XXVII e seg.—Zachariae annunziava che altre Novelle doveano pubblicarsi nell'anzidetta raccolta austriaca e che potevano supplire la sua edizione di Novelle; ma finora nè egli nè altri ha indicato alcun supplemento. In Venezia si è pubblicata (1872) da Costantino SATHAS la *Bibliotheca Graeca Medii Ævi*, e nel t. I, pag. 200 e seg. troviamo decreti (χρυσόβουλλοι) di Andronico Paleologo. Il testo di una Novella di Costantino Monomaco per nuova scuola di diritto in Costantinopoli, fu pubblicato da LAGARDE in Gottinga (1883), e poi FERRINI l'ha riprodotto in Bologna (1884).

(2) Era ben nota ed anche aggiunta nel *Corpus Juris* dopo le Novelle di Giustiniano, la raccolta di 113 Novelle di Leone; e di altre aveasi già notizia. Ora viene in luce il testo per le Novelle 114-118; ma alcune sono di dubbia fede. L'egregio editore ZACHARIÆ offre nelle annotazioni le notizie di testi e frammenti, anco incerti.

le Novelle di Leone, che vediamo nei tempi posteriori indicate o riferite negli Scolii e ne' Manuali bizantini, come leggi vigenti (1).

Pei tempi posteriori esisteva grande confusione per l'epoca del giovane Costantino Porfirogenito, spogliato dell'impero dal suocero Romano Lecapeno il vecchio, che regnò coi suoi figli Costantino, Cristoforo e Stefano, finchè poi il figlio di Leone filosofo riacquistò il trono e fece nuove leggi (2).

Ricordiamo che le molte costituzioni dei tempi posteriori sono in gran parte dirette a dar norme a diritti e quistioni di Chiese e Monasteri, e a pochi argomenti di civile e criminale diritto. Molte Novelle contengono privilegi, concessioni a vari monasteri, o speciali o locali provvedimenti, che non possono dirsi leggi generali.

Senza estenderci a far menzione delle varie posteriori Novelle, diremo in generale che le Novelle bizantine erano la fonte precipua delle novità e riforme orientali; poichè non si limitano a lievi modificazioni del diritto giustinianeo, e con nuovi ordini provvedeano per lo Stato e per le cose ecclesiastiche. Poche sono le innovazioni dell'antica ragion civile e criminale.

11. Basilio concepì il disegno di una nuova compilazione generale della legislazione greco-romana, che raccogliesse per ordine di tempo in ogni materia di pubblico o privato diritto le leggi e costituzioni utili, antiche e recenti e le nuove riforme. Volle evitare l'incertezza e confusione, derivante dalla necessità di ricorrere alle quattro parti del diritto giustinianeo. In quella decadenza della coltura giuridica i migliori avvocati e magistrati bizantini studiavano quei Codici nelle versioni, parafrasi ed esposizioni di pratica giurisprudenza. Conoscea Basilio quanto riuscisse allora difficile lo studio del diritto su quei Codici, essendo in gran numero le leggi cadute in desuetudine o de-

---

(1) Tali controversie erano ben note per le *Observationes* di Cujacio, lib. 17, c. 31 e di Bynkershoek, *Observ.* lib. IV, c. 1, e furono ampiamente trattate da Beck, *De usu et auctoritate Novel. Leonis*, Jena 1731, e da altri; ma per brevità ricordiamo i cenni distinti di Zachariæ, *Hist. Delin.* § 31, e la lunga esposizione di Mortreuil, *Hist.* II, pag. 290 e seg.

(2) Per tale epoca sono raccolte cinque Novelle di Romano, nove di Costantino Porfirogenito, e tre di Romano II suo figlio. Pei tempi seguenti vediamo soltanto numerose le Novelle di Niceforo Botoniate, e di Alessio e Manuele Comneno, e di Michele ed Andronico I e II Paleologhi. Degli altri imperatori rimangono poche Novelle.

rogate da novelle Costituzioni e da nuovi usi introdotti nelle bizantine provincie. Molte erano e discrepanti non di rado le versioni greche; differivano le interpretazioni e le dottrine dei comentatori che aveano scritto su le varie parti delle leggi giustinianee; e per le mutate condizioni sociali e la decaduta coltura giuridica conveniva rendere più agevole la cognizione delle leggi che doveano applicarsi nei civili e criminali giudizi.

Ad evitare il danno del necessario indugio nella compilazione fu ordinata la formazione di un brevissimo manuale giuridico che facesse quasi le veci delle Istituzioni di Giustiniano, e con maggiore semplicità offrisse un sommario delle precipue norme di ragion civile di frequente applicazione, e contenesse le sanzioni penali pei delitti. Il breve Codice fu promulgato a nome di Basilio e dei suoi figli Costantino e Leone col titolo di Προχείρος Νόμος (*Lex Manualis*) ed a nome di Basilio e de' suoi figli già dichiarati Cesari, Costantino e Leone, che fu poi detto il Filosofo.

Comprendeva soli quaranta titoli, ed era molto più esteso dell' Egloga Isaurica, e con simile metodo fu compilato (1). Abrogava alquante innovazioni isauriche, riprovandole per sostituirvi norme più convenienti ai principii giuridici ed alle romane leggi. Ciò dichiaravasi nel proemio del Prochiro accennando la grande moltiplicità di leggi e le difficoltà della giurisprudenza. I legislatori perciò vollero scegliere *da ciascun libro* le cose necessarie ed utili e spesso ricercate, e scriverle per capitoli in questa *legge manuale* (προχείρῳ νόμῳ), nulla omettendo di quelle che devono ai molti essere note, e riducevano in compendio il corpo (τὸ πλάτος), in lingua greca le romane recavano, e mutavano in meglio quelle che doveano correggersi. Abbiamo avuto cura, diceano, di far nuove leggi (καινὴν νομοθεσίαν) per cose su le quali non era legge scritta. Quelle raccogliendo formammo queste leggi in quaranta titoli. Ciò che manca in queste leggi, giacchè non potevano in questo compendio (συντομια) contenersi le cose poste in libri infiniti

(1) Disposte erano in maggior numero di titoli le principali materie. Così per gli sponsali, e per matrimonio, dote, donazioni, successioni e testamenti avea l' Egloga sei titoli, mentre nel Prochiron sono ventiquattro (1-13, 21-25, 29-33, 35). Alcuni titoli nuovi furono aggiunti ed uno più esteso per le nuove opere (καινοτομιῶν), che espone anco le servitù prediali. L'ordine è alquanto diverso. La parte penale offre mutato l'ordine, non è più estesa, e riproduce molte sanzioni dell' Egloga.

(απειρων), potrà trovarsi nel corpo già repurgato del diritto (ἀνακεκαθαρμένῳ).

Aggiungono che non era *scelta* (Ἐκλογὴ), ma una sovversione delle buone leggi, secondo il disegno dell'autore quel libro che chiamano Εγχειρίδιος. Fu perciò riprovato dai predecessori quel Manuale *non interamente*, ma quanto bisognava (ὅσον ὠφειλεν). Questo che ora abbiamo composto è per la conferma e più facile cognizione della buona legislazione. Per la repurgazione di antiche leggi (ἀνακαθάρσεως τῶν παλαιῶν νόμων) dee sapersi che noi abbiamo raccolto in un volume le cose già abrogate, per vedersi da tutti come siano inutili. Le parti conservate o vigenti delle antiche leggi nella loro forma, in altri sessanta libri (ἑξήκοντα Βίβλοις) abbiamo riordinato e raccolto, lasciando a quelli che volessero occuparsene lo studio e cognizione del corpo delle leggi (πλάτους τῶν νόμων).

Non è scritto nel Proemio, e non si conosce l'anno della promulgazione del Prochiron; ma poichè Basilio assumeva alla dignità di Cesare il primogenito Costantino (869) e il minore Leone (870), e Costantino indi a poco moriva (879), perciò il *Prochiron* a nome dei tre fu promulgato in quell'intervallo (870-879). Rimaneva inedito il testo del *Prochiron*, ed era sovente indicato dai dotti moderni. Zachariae ebbe cura di pubblicare, con eccellenti lavori critici, il testo di quel Codice (1).

12. Mentre continuavasi il lavoro della generale compilazione, fu riconosciuto insufficiente il Prochiron che venne perciò alquanto riordinato, modificato e accresciuto. Un altro breve Codice fu perciò compilato che è noto col titolo di *Epanagoge*, che fu promulgato a nome di Basilio e dei suoi figli Leone ed Alessandro, essendo già morto Costantino primogenito.

L'*Epanagoge* conteneva quaranta titoli, perchè in altrettanti libri allora faceasi la grande compilazione, per la quale l'Epanagoge serviva di aiuto e quasi d'introduzione (2). L'ordine dei titoli è miglio-

---

(1) In Eidelberga nel 1837 Zachariæ pubblicò il testo con versione latina ed indici elaborati e con dotti *Prolegomena*.

(2) *Ripurgando* le cose tutte esistenti nel corpo delle leggi antiche, in *quaranta libri* l'abbiamo ridotto; ed ora le cose già statuite *dagl'Isauri* a rovina delle salutari leggi, tutte interamente cacciando e riprovando, dai *quaranta libri* già promulgati, come di leggi da Dio date, abbiamo fatto scelta in *quaranta titoli* di numero eguale (ἰσαρίθμῳ) a quei libri; perchè si abbia

rato; il testo in varie parti corretto; taluni titoli sono soppressi o riuniti, altri aggiunti e specialmente i primi undici, che offrono nozioni generali sul diritto, e regolano gli uffici pubblici civili ed ecclesiastici, le enfiteusi e locazioni di beni ecclesiastici (1). Sono desunti questi titoli dalle leggi giustinianee e dalla preparata compilazione generale che fu poi detta dei Basilici; ma delle sanzioni penali una parte appare ricavata dal Prochiron e fu riprodotta nei Basilici. Sono aggiunti alla *Epanagoge* gli scolii che sembrano di quel tempo, e mirano a dare maggiore chiarezza, e a mostrare il nuovo diritto più conforme alle leggi giustinianee. Appare quel compendio veramente una seconda, accresciuta e riformata edizione del *Prochiron*, e fu promulgato negli ultimi anni dell'impero di Basilio (2).

13. Rimanevano ignoti quei diversi manuali e se ne aveano poche, confuse ed inesatte notizie, quando l'illustre Zachariae pubblicò un lavoro in giovine età con accurata investigazione delle fonti, dopo studi severi intesi ad offrire con grande semplicità e chiarezza le notizie e i giudizi su quei Codici inediti, e pubblicandone il principale che era il Prochiron di Basilio e Leone. Il dotto autore annunziava le sue opinioni su vari codici greci allora inediti; ma dopo lunghi anni di nuovi studi ha esposto alcuni suoi giudizi differenti, specialmente su l'epoca delle diverse compilazioni di quei codici inediti, che indi ha pubblicato nel corso di mezzo secolo (3).

---

nelle mani la legge breve e chiara che introduca (εἰσαγωγικόν) a quelle cose nei quaranta libri contenute.—*Epanagoge*, ed. Lipsia 1852, pag. 62.

(1) Trovansi nell'Egloga pubblicata da Leunclavio, come sopra indicammo, i primi undici titoli della *Epanagoge* che nel *Prochiron* mancavano e che sono in parte conformi alle leggi di Giustiniano.

(2) Le esatte notizie su l'*Epanagoge*, il testo genuino e gli scolii, e la comparazione col Prochiron, coi libri di Giustiniano e coi Basilici ha offerto Zachariæ con grande diligenza nella citata *Collectio librorum* ec. Lipsia 1852.

(3) Le notizie su tutti i manuali di diritto greco-romano vengono esposte nei dieci capitoli di *Prolegomena* premessi al *Prochiron* (Heidelberg, 1837). Erasi prima fatta la pubblicazione dei *Fragmenta Versionis Graecae Legum Rotharis* (Heidelberg, 1835), giovanile, ma dotto lavoro che offriva le prime accurate notizie su vari manoscritti di diritto greco-romano. Nei tempi seguenti fu eseguita ad intervalli la pubblicazione di quei manuali in Lipsia. Venne iniziata dapprima la sopra indicata *Collectio libr. jur. graecorum.* (Lipsia, 1852), ma si limitò ai testi dell'Egloga Isaurica e dell'*Epanagoge*. Indi si fece la raccolta nuova col titolo di *Jus Graeco-Romanum* che

Nel secolo XVI i dotti intesi agli studi sul diritto orientale erano incorsi in errore, attribuendo a Basilio Macedone il Prochiron, e a Leone filosofo e a Costantino suo figlio l'Egloga; e nessuno pensava a Leone Isaurico. Credeansi perfino erroneamente premesse per equivoco le prefazioni all'Egloga e al Prochiron, e i nomi, e le iscrizioni e i titoli; e per la eguaglianza dei nomi di Leone filosofo e di Costantino suo figlio non risalivano i dotti a Leone Isaurico come autore dell'Egloga. Tale opinione era costante nei tempi seguenti fino all'età nostra, perchè Leunclavio e Frehero, Suarez, Fabrot ed altri, e nel secolo nostro Pohl, Haubold e Ottone, e perfino Heimbach concordemente attribuivano l'Egloga a Leone il filosofo. Biener fu il primo a mostrare l'equivoco, e allora le opinioni dei dotti si divisero. Heimbach e Zachariae aderirono, Witte dubitava, affermando bensì che l'Egloga fosse anteriore al Prochiron, e attribuivala a Basilio e credeva il Prochiron di Leone il filosofo. La controversia può dirsi quasi finita; ma importanti esami rimangono per determinare la influenza delle innovazioni contenute nella Egloga Isaurica su le consuetudini e leggi civili e criminali dei tempi posteriori, essendone rimaste vigenti per uso o per legge alquante norme e sanzioni (1).

14. Quando fu formato il *Prochiron*, continuavano i lavori della grande raccolta e ripurgazione di leggi giustinianee, che volgeva al suo termine, e in quaranta libri si era formata, allorchè il nuovo compendio, l'*Epanagoge*, quasi introduzione si volle compilare con pari ordine. Dobbiamo ora indicare le principali notizie su quella legislazione da Basilio ordinata, e poi da Leone compiuta e riformata, e

---

in sette parti contiene : I. (1856) *Practica ex actis Eustathii;* II. (1856) *Liber juridicus alphabeticus sive Synopsis minor, et Ecloga Legum in Epitome expositarum;* III. (1857) *Novellae Constitutiones Imperatorum post Justinianum;* IV. (1865) *Ecloga privata aucta, Ecloga ad Prochiron mutata et Epanagoge aucta;* V. (1869) *Synopsis Basilicorum;* VI. (1870) *Prochiron auctum;* VII. (1884) *Epitome Legum* tit. XXIV et sequentes.

(1) Ormai è superfluo ricordare distintamente le opere che attribuiscono l'Egloga a Basilio e Leone, e faremo solo menzione di Pohl nelle *Observ.* sulla *Notitia Basilicorum* di Suarez (Lipsia, 1804, pag. 5, 13 ec.), Haubold e Ottone, *Instit.* Lipsia 1826, pag. 204, Heimbach, *De Basilicorum origine*, Lipsia 1825, pag. 94. Le esatte notizie si devono ai nuovi studi di Zachariæ, *Hist. Delin.* § 27, e di Mortreuil, *Histoire* t. II, pag. 370, e di Heimbach *Prolegomena*, pag. 93.—Zachariæ nella cit. *Collectio* (1852) offre le notizie su l'Egloga e i vari manoscritti esistenti, *Prolegomena*, pag. 3 e seg.

che è nota col titolo di *Basilici*, e forma il grande e vero Codice della legislazione greco-romana. La generale compilazione voluta da Basilio è ricordata coi nomi di Ἀναχάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων.

Non esiste il Codice che venne allora formato, e perfino si è dubitato se venisse promulgato e posto in esecuzione o rimanesse sospeso subito, appena promulgato.

Non era compiuto il lavoro quando Fozio pubblicava il *Nomocanone* (883) poichè non ne faceva alcuna menzione, ancorchè avesse egli forse lavorato per la *Epanagoge* (1). Quanto fosse incompleta quella prima compilazione può conoscersi dal confronto dei quaranta titoli di *Epanagoge* coi Basilici. Del volume che conteneva le leggi abrogate o cadute in desuetudine nulla rimane.

Leone filosofo, salito sul trono, ne ordinò la riforma che venne indi eseguita (2). In sessanta libri fu compilata la vasta opera, fu promulgata e rimase come legislazione generale (3).

Il proemio di Leone annunzia i suoi ordini per quella compilazione, e non fa menzione delle anteriori preparazioni ordinate da Basilio (4).

---

(1) Dalle sopra riferite parole dei proemii di *Prochiron* e di *Epanagoge*, si vede come la compilazione si fosse prima ordinata in 60 libri e poi ridotta ed eseguita in soli 40. Forse l'indicazione di promulgazione di quelle compilazioni riferivasi all'ordine imperiale che si era già dato, e non già alla vera promulgazione del compiuto lavoro. Niun codice, nè frammento rimane di quelle raccolte divenute inutili dopo le riforme posteriori. — Il Card. Pitra scorgendo nei Mss. del *Nomocanone* talune varianti o parole che mancano nei Basilici, sospetta che « aut peculiarem editionem habemus hic, aut fortasse priorem Basilii ipsius recognitionem, quae intercidisse vulgo creditur. » (*Op. cit.* t. II, pag. 441).

(2) Incerta è l'epoca di promulgazione. Heimbach opina che forse fra due anni si fosse compiuto il lavoro; ma non avvi alcuna prova sicura.

(3) Non si aggiunsero 20 libri ai 40 della compilazione da Basilio ordinata, ma si rifece il lavoro riordinando e introducendo nel codice quanto era stato omesso. Basta comparare i titoli della *Epanagoge* conformi alla primitiva compilazione coi Basilici di Leone per riconoscere che non poche materie erano del tutto omesse e vennero aggiunte nei libri 34, 53 e seg., e che furono estesi per giudizi per credito e pegno i titoli e i libri. Altri titoli vennero a minor numero ridotti. Tutto riordinato si formò il Codice in 60 libri.

(4) Nel proemio Leone diceva di escludere le parti non necessarie alle leggi di Giustiniano, le altre riunire per ogni materia in un titolo : « Quae cognata sunt, quaeque ad idem argumentum spectant, haec a se invicem non divisa et in collectione retinentes, et in libros sexaginta dividentes, legum studio praestitimus, ut facile sit, eas reperire, et perfectum rei, cu-

Vari posteriori giureconsulti che raccoglievano leggi o esponevano la giurisprudenza, ricordano i Basilici e ne lodano autore Leone; ma le loro parole non escludono che il primo disegno di riforma e preparazione fosse di Basilio, come è provato dai riferiti proemii di Prochiro ed Epanagoge. Essendosi poi il Codice vigente riformato d'ordine di Leone, gli scrittori come vero legislatore il lodavano (1).

Il titolo antico veniva conservato a quel codice riformato; e inoltre dal numero dei sessanta libri era pur detto Ἑξηκοντάβιβλος e perchè in sei volumi comprendeasi, fu anche chiamato Ἑξάβιβλος. Prevalse poi il nome di Basilici, non già per Basilio, come alcuni per errore credettero, ma perchè l'imperatore di Costantinopoli era detto βασιλεύς le sue leggi o i decreti si diceano ὁ βασιλικός, τὰ βασιλικά e le Costituzioni imperiali erano dette Βασιλικαὶ Διατάξεις.

Ogni libro è diviso in vari titoli, ed offre in generale la riproduzione riordinata delle più importanti leggi del Digesto, del Codice, e delle Novelle di Giustiniano. Alquanti titoli sono desunti dalle sole Novelle, altri anche dal Digesto e dal Codice, e non pochi ne contengono interi titoli e talvolta si omettono pochissime costituzioni, o taluni frammenti (2).

La compilazione rivela il disegno di rimettere in vigore la legislazione di Giustiniano, omesse le parti già cadute in desuetudine, o che sembravano del tutto aliene dalle mutate condizioni della società bizantina. Non erano però riprodotte le leggi di Giustiniano nel loro testo genuino per le poche costituzioni del Codice, e per le Greche Novelle. Non si fece nuova e fedele versione del testo latino. Si adope-

---

iusmodicunque ea sit, discrimen nosse : nullo iure, quod sententiam rectam ferret, tam ex veteri sanctione, quam quae ad Imperium usque nostrum perducta est, praetermisso. » (Versione del proemio premesso ai Basilici nell'edizione di Heimbach, t. I, Lipsia 1833).

(1) Lo stesso Leone nella prima Novella ordinava doversi giudicare secondo le leggi già scelte e promulgate dal padre o da lui stesso. Nov. 1, pag. 69, ed. Lipsia 1857.

(2) Sono molti i lunghi titoli riprodotti nei Basilici, e basta indicarne alcuni secondo la edizione di Heimbach. Oltre i titoli del Digesto riprodotti *De verb. signif.* e *De regulis juris*, indichiamo i titoli dei Basilici nel t. I, pag. 323 e 552, nel t. III, p. 51, 237, 347, nel t. IV, p. 1, 251, 296, 469, 563, nel t. V, pag. 335, 450, e nel Supplemento di Zachariae, pag. 1, 63, 131 ec. che offrono quasi interi i lunghi titoli di Digesto, Codice e talvolta i capitoli di alquante Novelle.

ravano le versioni, parafrasi ed epitomi che ne avean fatto nel VI secolo i giureconsulti greci. La compilazione dei Basilici perciò non riproduceva il testo intero, nè per letterale versione; si omettevano talune parti, altre perfino si modificavano per renderle conformi alla legge vigente. Erano omessi sovente i nomi dei giureconsulti pel Digesto, si omettevano le iscrizioni e le date delle Costituzioni del Codice; si toglievano i proemii e gli epiloghi delle Novelle, che veniano inserite nel loro testo, o si traevano da greche epitomi (1).

Le Novelle di Basilio non vi appariscono intere; ma sono comprese nei vari titoli le sanzioni che Basilio avea introdotte nel Prochiron.

Delle molte Novelle di Leone non avvi menzione sia perchè la compilazione fu compiuta forse nei primordi del suo impero, quando non tutte aveva egli promulgato le sue Novelle Costituzioni, sia perchè non parve necessario inserirle nel Codice (2).

Degli altri imperatori bizantini non si ammisero le varie Novelle, perchè forse parevano difformi dagli ordini che Basilio e Leone aveano introdotti nella Chiesa e nello Stato, riverenti sempre alla Cattolica Religione ed al Clero (3).

L'ordine generale dei Basilici in parte è conforme al Codice di Giustiniano, e segue in parte le Pandette; ma per la grande estensione della raccolta, e per la mescolanza del nuovo diritto delle Novelle viene mutato l'ordine e l'aspetto della legislazione giustinianea. Derivò dalla unità del Codice la differenza principale; poichè non si po-

---

(1) Pochissime leggi furono tratte dalle Istituzioni seguendo la Parafrasi di Teofilo. Il Digesto e il Codice vi erano in gran parte riprodotti da versioni e comenti di Anonimo e di Taleleo ed altri. Non di rado nel testo che era ricavato da' comenti greci, vediamo premesso alla legge il fatto o esposizione del *caso* che dava origine alla legge.

(2) Heimbach ha indicato le Novelle di Leone che han derogato il diritto giustinianeo ed afferma che furono perciò omesse nei Basilici alquante Costituzioni e novelle di Giustiniano, e per simili omissioni nelle annotazioni del testo dei Basilici addita la stessa ragione; e ciò fa credere che non fosse presto pubblicato il Codice. — Haubold nel cit. *Man. Basil.* pag. 361 scrivea che nel lib. LX, tit. 57, fosse la Novella 34 di Leone « locus *unicus* e Leonis Novellis in Basilica translatus », ma io trovo invece nel t. V, pagina 898 (ed. Heimbach) che fu nello scolio indicata, e non già nel testo.

(3) Non occorre accennare altre fonti dei Basilici, poichè sono di poca importanza, come le Novelle di Giustino e Tiberio e gli Eparchici che furono ricavati dalla raccolta di 168 Novelle, e inoltre alcuni brevi capitoli di *Epanagoge* ricavati dal diritto giustinianeo, ec.

terono nei libri o titoli del Codice di Giustiniano riunire alquante materie estranee che solo nelle Pandette erano regolate, nè le altre che avean norma solo dalle Novelle. Oltreciò si volle formare in modo semplice il riordinamento.

Iniziavasi il Codice con un primo libro su la Trinità e la fede cattolica. Erano raccolte (lib. II) le nozioni e regole generali desunte dal Digesto (1). Sono riunite in tre libri (III-V) le leggi su le cose ecclesiastiche. Seguono gli ordini generali su i magistrati, le giurisdizioni e l' ordine de' giudizi (lib. VI-IX). Le leggi civili sono esposte con massima ampiezza, ed occupano il maggior numero dei libri dei Basilici (lib. X-LIII). Sono riuniti nei seguenti libri gli ordini per diritto municipale, pubblici ufficii, cose agrarie, militari, fiscali, servitù ed acque, e in fine su i funerali (lib. LIV-LIX). Chiudesi la vasta raccolta con la legislazione penale ampiamente regolata sì per le sanzioni contro i pubblici e privati delitti, che pei criminali giudizi (lib. LX).

Non essendosi conservato il testo intero e genuino dei Basilici da Leone promulgato, rimangono molti frammenti della vasta opera, copiati in epoche differenti, e secondo le alterazioni e addizioni che veniano fatte al testo primitivo. Abbiamo ormai copiose notizie ed esatte descrizioni dei manoscritti che contengono varie parti dei Basilici; e se ne deducono prove importanti su le varie quistioni storiche e critiche insorte su le vicende e riforme del Codice greco-romano (2).

Credesi a ragione che dapprima al testo di Capitoli o Leggi nulla si aggiugnesse; nè vi si mescolassero posteriori annotazioni o sunti di Novelle (3).

---

(1) Il lib. II ha i titoli : 1. De justitia et jure, II. De verb. signif., III. De div. regulis juris, IV. De jur. et fact. ignor.

(2) A non dirne altro indichiamo le notizie di Assemani, *Bibliotheca Juris Orientalis,* II, c. 17; Heimbach, *De Basilicorum origine,* pag. 50 e seg., Zachariæ. *Hist. delin.* § 30, Mortreuil, *Hist.* t. II, ch. I. Ampiamente dopo i suoi grandi lavori Heimbach tutto descrisse ne' *Prolegomena.*

(3) Alla opinione di Mortreuil su la formazione del testo con l'aggiunta di Scolii resistono a ragione Zachariae ed Heimbach, il quale ne fa la confutazione nei *Prolegomena,* ed ai molti argomenti aggiugne la prova derivante dalla esistenza di alcuni antichi manoscritti dei Basilici che non contengono scolii; e perciò dimostrano che non erano essi parte integrale del Codice. Ne vediamo la prova nei libri 49-52 ricavati da quei manoscritti senza scolii.

Pareva probabile che le prime aggiunte di *Scolii*, e qualche riforma del testo si fossero fatte per pratica utilità e senza ordine della pubblica autorità; ma una notizia fa risalire la riforma fino ai tempi di Costantino Porfirogenito, poichè Teodoro Balsamone riferisce essersi allora eseguita l'ultima repurgazione (1).

Di questa terza riforma non avvi storica prova; e può bene spiegarsi la notizia di Balsamone per le riforme e aggiunte che nel testo allora furono introdotte. Ora che i grandi lavori per la nuova edizione dei Basilici e i recenti studi critici han dato infinite notizie sui manoscritti di epoche diverse di leggi e di giurisprudenza greco-romana, puossi meglio giudicare su quelle controversie. Prove sufficienti inducono a credere che su le molte opere di versioni, parafrasi, epitomi, interpretazioni e comenti di vario genere degli antichi giureconsulti su le quattro parti della legislazione di Giustiniano si fosse eseguito un lavoro di epitome generale per formarne gli scolii che potessero aggiugnersi al testo dei Basilici. Quegli Scolii riproducono in sunto gli antichi comenti del secolo sesto. La regolarità di questa compilazione di epitomi eseguite su la vasta raccolta ha fatto giudicare che non già in differenti tempi e da vari chiosatori per privato comodo, ma nello stesso tempo e d'ordine della pubblica autorità venisse eseguito il grande ed elaborato compendio su' molti antichi comenti. Potè farsi ai tempi di Costantino Porfirogenito e forse quando rimaneva lontano dalle cure dell'impero. Tale riunione di scolii, che erano una compilazione del comento antico, parve una differente edizione e quasi riforma dei Basilici. Il testo però allora rimase inalterato, tanto che neppure vi furono riunite le Novelle di Leone, nè vennero tolte quelle di Giustiniano già derogate.

Non possiamo ora pertanto seguire l'antica opinione che erasi fondata su quell'autorevole testimonianza, e che ammetteva una terza riforma dei Basilici. Vuolsi oggi ritenere che la vera e completa promulgazione dei Basilici sia stata fatta soltanto da Leone, e che altra non se ne facesse per pubblica autorità e che la riforma dei tempi

---

(1) Teodoro Balsamone nella Introduzione al comento del *Nomocanone*, secondo la prima edizione di Justell, Parigi 1615, diceva che egli fece il lavoro pel confronto col diritto vigente, secondo l'ultima repurgazione di leggi (τελευταιαν ανακάθαρσιν των νόμων) fatta dal celebre imperatore Costantino Porfirogenito.

di Costantino aggiugnesse la epitome di antichi comenti al testo puro e primitivo dei Basilici di Leone (1).

Soltanto nel volger dei tempi al testo vennero aggiunti moltissimi *Scolii*, e cominciò la riforma o alterazione di testo; e furono anco inserite Novelle di Leone ed altri imperatori, e indicate le conformi o le discrepanti leggi di Giustiniano, e poi le citazioni degli stessi Basilici sopra argomenti simili.

Fu detto che crebbero oltremodo nei tempi posteriori le alterazioni del testo, e si formò quasi una glossa ordinaria di scolii, accresciuta poi grandemente da molti scolii e da varie esposizioni dal secolo XI in poi che costituirono una più estesa *glossa generale* che nel secolo XIII era già complicata per cumulo di annotazioni, citazioni di Novelle, di Canoni, e di opere private di giurisprudenza. Crebbe così la riunione di scolii (Σχολια), di glossa di epoche diverse, di annotazioni con vario titolo o di Παραγραφαι, o di Ινδεξ o di Εναντιοφανες quando le contrarie regole indicava. Glosse, annotazioni diverse di ogni genere appariscono negli antichi manoscritti nei margini o sotto il testo.

Noi ad evitare ogni confusione notiamo che secondo gli studi moderni vengono distinti gli *scolii antichi* da quelli che nelle seguenti epoche si formarono per glosse interlineari, annotazioni e comenti sul testo dei Basilici per privato lavoro di greci giureconsulti e *Scoliasti*. Di essi e dei loro scritti si hanno ora notizie sufficienti, e basta ricordare Eustazio Romano, Garido, Giovanni Nomofilace, Costantino Niceno, Gregorio Doxopatro, Agioteodorita vissuti nel secolo XI e nel seguente. Le loro annotazioni furono raccolte quasi in unica glossa sul fine del secolo XII o nei primordi del XIII da uno scoliaste che diceasi discepolo di Agioteodorita, e se ne formò la glossa o annotazione dei Basilici, ben diversa da quella che negli antichi scolii riassumeva i comenti del sesto secolo sulle leggi di Giustiniano.

Alteravasi perfino il testo sopprimendo leggi cadute in obblio, o cre-

---

(1) Fu anche notata qualche differenza fra i capitoli dei Basilici citati da Balsamone, e il testo ora esistente. Heimbach, *De Basil. orig.* pubblicò una tavola di luoghi citati, e la differenza con la sua edizione, ed altra tavola simile per quelli indicati da Eustazio; ma oggi è riconosciuto che le differenze specialmente pei numeri dei capitoli, non dei libri o titoli, derivano da alcune alterazioni sofferte nel testo nelle copie che i privati ne faceano in quei tempi.

dute superflue, o volendo rendere il Codice più semplice o comodo per la pratica forense. Nomi cristiani vediamo sostituiti ai pagani, come altrove additammo (1). Si trovano tutte cotali differenze nei manoscritti diversi tutti incompleti, che nelle Biblioteche italiane e straniere si conservano, e che servirono per ottenere il testo dei Basilici nelle diverse edizioni nel corso di tre secoli. Così il vasto e bene ordinato Codice dei Basilici inteso a riprodurre le parti principali e non desuete del dritto giustinianeo con le poche modificazioni introdotte da Basilio, divenne una mescolanza di testo antico e riformato e di scolii e glosse differenti (2).

Ci astenghiamo da più speciali indicazioni, ricordando che bisogna però sempre distinguere il testo dei Basilici dagli scolii antichi e dalle posteriori annotazioni e glosse, e dalle *interpolazioni* posteriori alla promulgazione del Codice di Leone il Filosofo.

15. Conviene ora compiere la notizia de' Basilici indicando le edizioni finora pubblicate, e che servono per lo studio di questa fonte principale del diritto greco-romano. Veniano dall' Oriente in Italia e in Francia alquanti codici greci, e si cominciavano prima le pubblicazioni di alcuni libri dei Basilici nella sola versione latina per cura di Hervet (1557), e di Cujacio (1566). La grande opera della raccolta su i manoscritti e la traduzione di altri libri è dovuta al francese Annibale Fabrot, che in pochi anni eseguivala dando in luce testo greco di leggi e scolii, e latina versione (3). Vennero nel secolo

---

(1) *Storia della Legislazione Italiana*, vol. I, pag. 21. Aggiungo che tali mutazioni non solo si faceano nelle annotazioni, ma anche nel testo, e veggo cangiati perfino i nomi dei fondi, e diceasi fondo Gregoriano invece di Corneliano, come ai nomi Tizio, Mevio, Sulpizio surrogavasi Pietro, Paolo, Marco.

(2) Riferisce il dotto Heimbach che nei vari manoscritti sono alcune differenze per numero dei titoli, e che perfino talvolta differiscono le iscrizioni o titoli e argomenti nei Codici o negli antichi indici generali manoscritti. Le altre differenze dei vari manoscritti dei Basilici sono tutte indicate da Heimbach nei *Prolegomena*. In fine egli dice : Alii denique textum interpolatum et in brevius redactum cum notis ex antiquioribus et recentioribus scholiis excerptis. Ceterum ne unus quidem Codicum superstitum textum talem praestat, qualis ab initio fuit, nec sperare nobis licet, fore, ut eius unquam copia nobis fiat, etiamsi Codices hactenus ignoti reperiantur ». *Prolegomena*, pag. 159.

(3) In sette volumi venne compresa l'intera opera Βασιλικων *libri LX*, Parigi 1647, vol. I, lib. 1-11; II. 13-21; III. 22-24; IV. 25-37; V. 38-44; VI. 45-59; VII. 60.

scorso pubblicati altri libri nel Thesaurus di Meermann, e riprodotti distintamente come supplementi alla edizione di Fabrot (1765). Nel secolo nostro i dotti sentivano il bisogno di nuovi lavori su molti manoscritti dei Basilici e su le varie opere e fonti di diritto greco-romano che poteano servire per supplirne le lacune o per emendarne i testi. Davasi all'ardua fatica in giovine età Carlo Guglielmo Heimbach, e pubblicava il disegno del suo lavoro scrivendo in Lipsia (1825) *De Basilicorum origine, fontibus, scholiis atque nova editione adornanda.* Alcuni pubblicarono qualche testo inedito, o notizie speciali, che poteano servire nei Basilici (1). Il fratello Gustavo Ernesto Heimbach faceva studi e confronti su i manoscritti in varie città di Europa, e frutto delle immense fatiche di entrambi furono i cinque volumi della edizione dei Basilici, la più completa che potè ottenersi (2). La perdita di non pochi interi titoli, in parte lascia la vera lacuna; ma talvolta si è supplito desumendo da varie fonti. Fu eccellente lavoro di Zachariae il *Supplementum* che offre completi alcuni libri, ed uno con maggiori cure accresciuto (3). Pubblicato l'ul-

---

(1) Witte diè in luce in Breslavia (1826) *Basilicorum titulus de diversis regulis juris antiqui, nunc demum integer* con erudita prefazione, e di questa edizione fece uso poi Heimbach per tale titolo. Possiedo l'esemplare che il Witte teneva per suo uso, legato con fogli in bianco, come teneva anche la *Hist. delineatio* di Zachariæ nell'esemplare da me acquistato, e che gli era stato diretto in Halle dall'Autore (vom Verfasser). Witte pubblicava poi *sei pagine* come *Basilicorum supplementa inedita* (Halle, 1846), e le dedicava a Ludovico Pernice.

(2) *Basilicorum libri LX.*—Post Annibalis Fabroti curas ope Codd. Mss. a *Gustavo Ernesto Heimbachio* aliisque collatorum, integriores cum scholiis edidit, editos denuo recensuit, deperditos restituit, translationem latinam et adnotationem criticam adiecit *D. Carolus Guilielmus Ernestus Heimbach* antecessor jenensis. Lipsia, Barth, 1833-1850, tom. 5.—Tom I (1833), lib. 1-12; t. II (1840), lib. 13-23 e due appendici di supplementi pag. 742-781; t. III (1843) lib. 24-38; t. IV (1846), lib. 39-48; t. V (1850), lib. 49-60.

(3) *Supplementum editionis Basilicorum Heimbachianae lib. XV-XVIII* Basilicorum cum scholiis antiquis integros, nec non *lib.XIX* Basilicorum novis auxiliis restitutum continens. Edidit prolegomenis, versione latina, et adnotationibus illustravit *Carolus Eduardus Zachariae a Lingenthal.* Lipsiae, Barth, 1846. Quei supplementi potè Zachariæ ricavare dai *palimpsesti* del Codice detto del *Santo Sepolcro*, e li trovò in Costantinopoli nella biblioteca del patriarca di Gerusalemme. In quel volume aggiunse anco per congettura i nomi dei giureconsulti sovente omessi nei manoscritti per vari comenti o scolii. Indicò la legge giustinianea alla quale gli scolii si riferivano.

timo volume del testo (1850) preparava Carlo Heimbach la storia dei Basilici, l'indice generale di materie, e il glossario; ma fu impedito dalla sua morte (1865) il compimento di quel lavoro. Quanto egli avea scritto venne in luce (1870) col titolo di *Prolegomena* per la storia dei Basilici, e di *Manuale Basilicorum* per prospetto e confronto di testi e scolii, e comparazione con leggi romane (1). Il testo più completo e corretto, la versione o nuova, o emendata, gli scolii e le annotazioni distinte sempre dal testo, offrono il grande Codice del diritto greco opportuno agli studi dei veri e sventuratamente rari cultori dell'antica legislazione.

16. Quando la compilazione dei Basilici sostituivá un nuovo codice non si era abrogata tutta la legislazione di Giustiniano, poichè le parti scelte e adottate senza riforma alcuna rimanevano come leggi giustinianee conservate, le modificate venivano derogate nella sola parte che appariva mutata, e le innovazioni introdotte per nuove leggi di Basilio o per nuove sanzioni penali derogavano ogni legge anteriore. Era perciò importante lo studio dell'antica vera fonte del diritto per trarne più completa notizia delle leggi ammesse nei Basilici sia ridotte in sunti, o estese in parafrasi, o poco fedelmente tradotte in greco, o divenute oscure per la mancanza di altre, omesse nei Basilici, ma non derogate nè contrarie. Tale studio faceano i dotti soltanto; essendo per gli altri sufficiente la nuova legislazione dei Basilici che si teneva come generale riordinata e completa, e sostituita come legge vigente all'antico diritto giustinianeo. Durò lungamente pei dotti lo studio dell'antica legislazione, perchè i commenti del sesto secolo la spiegavano; e convenia ricorrervi per trarne i lumi necessari per la interpretazione ed applicazione delle stesse leggi che ne' Basilici erano riprodotte. Quando però nel decimo secolo si fecero le epitomi di antichi comenti, e le scelte destinate come annotazioni dei Basilici, dovette scemare lo studio degli antichi comenti, e del testo giustinianeo. Non cessava del tutto, perchè fino al secolo XII se ne trovano le prove negli scritti greci di pratica giurisprudenza, e nella compilazione di nuovi manuali.

---

(1) *Basilicorum* cc. tom. VI. *Prolegomena et Manuale Basilicorum continens.* Lipsia, Barth, 1870 Vi sono annotati, per ogni legge romana ammessa nei Basilici, i nomi dei greci commentatori.

Invalse però nel secolo XII la opinione che i Basilici fossero la sola legge vigente, e si omise ogni studio della giustinianea (1).

Destinata ad offrire il testo della legislazione vigente, la raccolta dei Basilici formava grandi volumi e non poteva da tutti acquistarsi, nè studiarsi. Il *Corpus Juris Civilis* non si studiava più nel testo latino, e neanco nelle greche versioni, nè il testo completo dei Basilici tenessi come libro di uso continuo per la pratica forense; e riusciva più comodo l'uso di manuali nella crescente decadenza di coltura, e perciò nell'impero bizantino continuava l'uso di quelli già indicati, che serviano insieme di legge e quasi di elementi del diritto, ed altri se ne formavano nei tempi posteriori. Vennero compilati da privati giureconsulti i manuali, destinati a rendere più comodo l'uso forense delle leggi. Riunivansi in unico libro le parti principali dei precedenti manuali, omettendo quelle che erano quasi eguali o che pareano superflue, e non conformi alla pratica, e aggiungendo la notizia o la menzione di leggi e novelle posteriori.

Gran numero di manuali Εγχειρίδια, furono in quel modo formati per uso privato e si diffusero in Oriente, e pervennero poi nelle biblioteche italiane e straniere.

I lavori privati, che raccolsero parte degli antichi tre manuali di Leone e Basilio non hanno titolo speciale e costante; giacchè i compilatori o i copisti davano il titolo che parea loro più conveniente, i nomi di *Egloga*, *Prochiron*, *Epanagoge* o altro. I nomi furono dati da Zachariae per distinguere i diversi Codici, che egli in vari anni ha poi comparato e pubblicato; e conviene per chiarezza adottare quei nomi.

L'*Ecloga privata aucta* rimase quasi inutile dopo il Prochiron, e le altre leggi di Basilio e Leone. La semplice *Ecloga privata* era già tenuta in non cale, perchè con lieve mutazione di ordine in alcuni titoli riproduceva l'intera *Ecloga* di Leone, e perciò Zachariae non l'ha pubblicato.

Importanti erano sempre il *Prochiron* e la *Epanagoge* di Basilio,

---

(1) Lunga indagine su gli scritti e le leggi di quei secoli ha fatto Heimbach per provare che il diritto giustinianeo teneasi vigente coi Basilici fino al secolo XII. *Prolegomena*, lib. II, cap. III, pag. 143-156. Ci sia lecito notare che se questo era vero in diritto, non poteva per la decadenza della coltura credersi comune lo studio delle leggi giustinianee, mentre anche il testo dei Basilici non era da tutti studiato.

e su tali codici vennero per privato lavoro compilati dai primordi del secolo X, dopo la promulgazione dei Basilici, i vari manuali che dobbiamo indicare secondo i lumi forniti da Zachariae, e sul testo genuino che egli ne ha di recente pubblicato; anzi per maggiore storica chiarezza ne daremo notizia secondo l'ordine dei tempi.

17. La prima compilazione rimasta inedita sino ai dì nostri, venne in due parti pubblicata a grandi intervalli (1856, 1884) da Zachariae. Ha titolo di *Epitome*, perchè nei Codici il testo ha titolo di Ἐκλογὴ νόμων τῶν ἐν ἐπιτόμῳ ἐκτεθειμένων (*Ecloga Legum in Epitome expositarum*). Fu compilata nel secolo X nel primo anno del regno di Romano Seniore (920). Vi è premesso un cenno storico della legge romana, e dalle raccolte di Giustiniano passa ai sessanta libri di Leone, che loda dicendo che dopo un lungo intervallo, Giustiniano compose un grande *Syntagma* di Digesti e corresse le antiche leggi con le Novelle; e cresciute poi molto le leggi, Leone raccolse in breve tutto il diritto di Digesti, Codice, Istituzioni e Novelle di Giustiniano e l'ordinò in sessanta libri. Dicesi infine di avere raccolto le leggi dell'imperatore promulgate o conservate e in cinquanta titoli disposte le cose utili da tutti i libri scelte nel primo anno del felice imperatore Romano (1).

È attinta dai libri di Giustiniano ed anche dal Prochiron, e taluni capi sono ricavati dai compendii di Novelle fatti da Atanasio e da Teodoro; pochissimi dall'Egloga di Leone, da Epanagoge e da Basilici, e infine da leggi romane (2). Ha cinquanta titoli, ma sono perduti alcuni sul fine (46-48). La prima parte fu pubblicata da Zachariae (1856); ma sospese la edizione per compierla dopo molti anni, quando potè (1882) opportunamente in Roma, Milano, Vienna, studiare altri codici. Così diè in luce il resto dell'*Epitome* (24-50), e meglio indicò le fonti della *Epitome* (Lipsia 1884).

---

(1) *Jus Graeco-Romanum*, parte II, pag. 281 in fine del proemio.

(2) L'epoca designata di Romano è l'anno 920, e dee credersi estranea l'indicazione del primo anno di Costantino che sarebbe o del 912 alla morte del padre, o del 945 quando riprese il governo. Non avvi neanco notizia che si fosse allora fatta altra Epitome. Il testo fu raccolto da vari manoscritti tutti incompleti che si conservano nelle biblioteche Ambrosiana e Vaticana, in Vienna ed altrove. Differisce la serie dei titoli in vari manoscritti. Il lungo titolo 39 trae dal Digesto le leggi su le servitù rustiche e urbane. I tit. 40 e seg. contengono le leggi penali.

18. Una compilazione di grande importanza fu indi eseguita verso la metà del secolo X, col titolo di Ἐκλογὴ καὶ Σύνοψις βασιλικῶν ἐξήκοντα βιβλίων σὺν παραπομπαῖς κατὰ στοιχεῖον (*Ecloga et Synopsis Basilicorum*).

La *Sinopsi* dei Basilici fu compilata da ignoto autore verso la metà del secolo decimo. Senza prove sicure fu attribuita agl'imperatori Basilio e Leone, a Romano, ed anche ad alcuni privati giureconsulti.

Comincia col titolo sulla fede cattolica, e poi con ordine alfabetico sono disposti tutti i titoli che in buona parte sono conformi ai titoli dei Basilici, dei quali sono riferite le parti principali per testo o per sunti. Riusciva ai Greci questa compilazione di grande aiuto, perchè dispensavali dalla vasta raccolta dei Basilici in quei tempi di decadenza di studi; e per la pratica utilità fu molto diffusa. I dotti, dopo il risorgimento degli studi, se ne servirono anco per correggere gli errori e supplire varie lacune nelle leggi giustinianee e nei Basilici. Ne fecero uso frequente Cujacio, Gotofredo ed altri. Leunclavio ne pubblicava (Basilea 1575) il testo, mutandone del tutto l'ordine, poichè volle giovarsene quasi per riprodurre le parti dei Basilici che vi erano riferite, e ne formò gli estratti in sessanta libri; ma vi premise l'intero indice alfabetico originale. Labbeo in Parigi (1606) pubblicò le *Observationes et Emendationes* della *Sinopsi*, e indicò vari testi inediti o corretti delle leggi, e per maggior comodo l'ha fatto notando le pagine e i capitoli della edizione di Leunclavio, esprimendo quanto conveniva emendare o supplire, aggiungendo testi inediti o di legge o di scolii, e spiegando varie leggi di Digesti, Codice e Novelle.

Su tali opere e su i molti manoscritti della *Sinopsi* potè Zachariae offrire (Lipsia, 1869) l'accurata edizione che contiene il testo corretto e genuino in ordine alfabetico, e con la indicazione di varianti di codici e di edizioni (1).

---

(1) Dopo il titolo sulla *Fede*, la Sinopsi ha 347 titoli. Trovansi aggiunte in tutti i manoscritti della Sinopsi le *Appendici* che contengono le Novelle bizantine. Si distinsero in tre classi i Codici per tali Appendici, poichè alcuni offrono il testo di antiche Novelle, altri ne danno le Epitomi, e alquanti aggiungono le Novelle di tempi posteriori e gli scolii; talchè potrebbero credersi contemporanei della Sinopsi i Codici di prima classe, fatti nel secolo XI, e gli altri nel seguente. La edizione di Leunclavio ha una versione latina, per la quale si era giovato di una versione inedita di Tommaso Freigio. Ciò fu notato da MORTREUIL, *Hist.* t. II, pag. 435. Veggo però che Leunclavio dopo la *Synopsis* pubblica con separata numerazione le No-

19. La *Epanagoge* di Basilio fu accresciuta sul fine del secolo X per privata compilazione; e Zachariae ne ha dato il testo col titolo di *Epanagoge aucta*. Ha nel titolo la sola iscrizione Λέων βασιλεύς. È desunta dai primi diciannove titoli di *Epanagoge*, dagli ultimi undici del *Prochiron*, dall'antica Epanagoge, da Basilici, e da Novelle di Leone. Fu fatta dopo i tempi di Leone il Filosofo, perchè ne riferisce le Novelle, e forse traevasi dall'Appendice di Sinopsi fatta nella metà del secolo X, e si riferisce ai fonti giustinianei, come faceasi sul fine di quel secolo. Zachariae perciò corregge la propria opinione già annunziata (1837), che attribuiva il lavoro ai tempi di Costantino Porfirogenito figlio di Leone, e lo dice di tempo posteriore (1).

20. Sul fine del decimo secolo e forse nel seguente facevasi una riforma del *Prochiron* e dell'*Egloga* che in certa guisa si riunivano con molte modificazioni, e il nuovo manuale è detto da Zachariae *Egloga ad Prochiron mutata*. L'ha dato in luce da alquanti anni (1865). Comincia col titolo degli sponsali (μνηστεία).

Ha il Proemio del *Prochiron* di Basilio con talune varianti. Annunzia contenute nel libro le leggi di Leone e Costantino, di Giustiniano, di Rufo per le pene militari, dei Rodii per cose navali, e dei Santi Apostoli. Il lavoro è diviso in quaranta titoli ed enuncia per ciascun titolo più estesi argomenti, e differiscono dal *Prochiron* i titoli anche per l'ordine. È degno di nota un titolo che non esiste nei precedenti manuali, e contiene un estratto di Leggi Mosaiche (2).

Zachariae giudica questa compilazione posteriore alla metà del secolo X, ed anteriore al XII, giacchè l'autore si serviva dell'*Epitome* del secolo X, e il più antico manoscritto è del secolo XII, talchè nel-

---

velle, e infine alquante *Additiones*, e a pag. 106 aggiugne una *Appendix* nella quale riferisce che il tipografo gli esibì una versione latina, e tacendo il nome del traduttore ne indica i molti errori.—Labbeo, oltre le *Observationes et emendationes in Synopsim Basilicon* (Parigi, 1607), pubblicò in due volumetti, con numerazione distinta, il testo greco-latino di *Novellae Constitutiones* e le *Veteres Glossae verborum iuris quae passim in Basilicis reperiuntur* (Parigi 1606).

(1) Base della compilazione sono la *Epanagoge* e il *Prochiron*, poichè non pochi titoli vi sono riprodotti, ma alcuni sono omessi.

(2) Nel tit. 39 è la *Scelta dalla Legge data da Dio per Mosè agl'Israeliti*. Sono 36 brevi capitoli desunti dal Pentateuco. L'*Ecloga Legis Mosaicae*, fu pubblicata da G. B. Coteleri nella raccolta *Ecclesiae Grecae monumenta*. Parigi 1677, t. I.

l'intervallo dovette eseguirsi il lavoro. Il compilatore non fece uso delle Novelle di Leone, nè di altre posteriori, non perchè avesse fatto prima il lavoro, ma perchè egli era in provincia *longe ab urbe regia*, e dove editti e consuetudini prevaleano e forse non penetravano le leggi dei recenti imperatori (1).

21. Dicevasi Πεῖρα la Pratica secondo gli atti di Eustazio Romano. Verso la metà del secolo XI un ignoto giureconsulto compilava le massime di pratica giurisprudenza su le sentenze dell'insigne magistrato di Costantinopoli, Eustazio Romano. Il lavoro è diviso in settantacinque titoli di ragion civile e penale. Mediocre ingegno appare nel compilatore, ma grande è il merito delle sentenze di Eustazio che raccoglie o riferisce.

Zachariae avea già annunziato che vi fossero sentenze di altri; ma indi riconobbe che veniano quelle riesaminate in appello da Eustazio. Non si era pubblicato questo lavoro, e Zachariae l'ha dato in luce (1856) per far manifesta la giurisprudenza bizantina di quel tempo, ed ha voluto notare in fine di quel libro quanto ne avea desunto Armenopulo e quanto il compilatore traeva dai Basilici (2).

22. Michele Costantino *Psello* nobile e illustre letterato e filosofo di Costantinopoli verso la metà del secolo XI, per volere dell'imperatore Costantino e per la istruzione del principe Michele Duca scrisse un compendio Σύνοψις in versi. Vi sono espresse con diligenza ed arte le parti precipue del diritto civile, e perciò il lavoro fu tenuto in gran pregio, anco per la legale notizia del diritto. Psello giovossi di vari opuscoli giuridici di quel tempo, e lo accenna. Rimase egli in grande stato nel governo del suo discepolo divenuto imperatore, ma indi fu degradato e allontanato sotto Niceforo Botoniate (1078).

La prima edizione di questo lavoro offriva una versione inesatta che venne poi emendata nel secolo scorso, nella edizione del Tesoro

---

(1) Contiene talune riforme che rivelano gli usi di quel tempo. Offre, come abbiamo già indicato sopra a pag. 14 e seg. le compilazioni di leggi georgiche, nautiche e militari.

(2) Armenopulo se ne giovò pel suo manuale, e Zachariæ ne fa le numerose indicazioni come addita le frequenti menzioni che de' Basilici si trovano nella Practica. È opportuno notare che le molte indicazioni di magistrati e di veri loro titoli potranno fornire utili schiarimenti, quando si vorranno fare studi serii sul diritto orientale pubblico e privato.

di Meermann, riprodotta in separato volume in Lipsia, con importanti annotazioni ed emende (1).

23. Michele da Attalo, detto *Attaliate*, proconsole e giudice formò una esposizione in trentasette titoli con appendice, sul fine del secolo XI (1072). Ancorchè pubblicata d'ordine imperiale la compilazione non era un codice, nè aveva autorità, sebbene fosse tenuta in grande pregio per la pratica, e fosse adoperata eziandio per le posteriori compilazioni di opere legali. Giovò quell'opera legale Πόνημα νομικὸν anche per correzione o complemento di alcuni testi di Basilici; poichè la massima parte del lavoro di quel giudice è desunta dai Basilici allora divenuti meno comuni, essendo generale l'uso di compendii ed opere giuridiche di pratica che ne offrivano semplici estratti. Unica edizione se ne ha nella raccolta *Juris Graeco Romani* di Leunclavio; ma adotta una divisione in novantacinque titoli (2).

24. Oltre la grande raccolta della Sinopsi un breve lavoro o *repertorio* fu eseguito su' Basilici col nome di Tipucito, che denota la materia di ogni titolo Τὶ ποῦ κεῖται (ogni cosa dove si trova). È fatto nell'inizio del secolo XII da ignoto autore. Offre per molti titoli un sommario, e per altri i soli titoli o argomenti (3).

---

(1) Μιχαὴλ τοῦ Ψελλοῦ.—Σύνοψις τῶν νόμων διὰ στίχων ἰαμβων καὶ πολιτικῶν. L'edizione di Lipsia 1789 offre il testo greco, la versione latina di Bosquet e le note di Sieben.—Psello nel verso 665 (nella pag. 77) promette di parlare della Falcidia; e ne scrive invece nei versi 786 e seg. a pag. 86 del mio esemplare di Lipsia, 1789. Finisce la *Synopsis* col v. 1400; indi in sei versi dice all'imperatore, che bastano quei brevi cenni. Dobbiamo aggiungere che Biener trovò in un manoscritto di Parigi altri 14 versi, concernenti la Novella di Costantino Porfirogenito che voleva a Dio consacrata la terza parte dei beni di persone morte intestate e senza prole. Biener ne diè copia a Witte il quale li pubblicò con sua versione a pag. 8 dei *Prolegomena* alle *Imperatorum Graeco-Romanorum Constitutiones IX* (Halae, 1840) e negli Ανέκδοτα di Heimbach.

(2) Nel vol. II, pag. 1-79, di Leunclavio e Frehero, l'opera col titolo di Πόνημα Νομικὸν e di Σύνοψις è preceduta da un proemio diretto all'imperatore Michele. Comincia coi titoli: De Statu hominum, De divisione rerum, De summa Trinitate et Fide Catholica. Sono poi dal tit. 4 al 53 le leggi civili, dal tit. 54 a 93 le penali; e negli ultimi due 94-95 si tratta di appellazioni e degli avvocati. Quasi appendice è un sommario di alcune Novelle di Leone.—È indicata una nuova edizione fatta da Sgouta nella Θέμις, t. VIII.

(3) Venne in parte pubblicato dal Card. Mai nel t. VII della *Scriptorum veteram nova collectio e Vaticanis Codicibus eruta*, Roma, 1830. Se ne giovò Heimbach per supplemento del testo de' Basilici nel t. II, pag. 742 e seg.

La *Sinopsi* minore per ordine alfabetico Νόμιμον κατὰ στοιχεῖον (*Liber juridicus alphabeticus sive Synopsis minor*) da ignoto autore nel secolo XIII si formò in breve compilazione alfabetica quasi interamente ricavata dall'opera di Michele Attaliate, e dalla *Sinopsi* dei Basilici e da pochi capitoli dall'*Epanagoge*. È scritta nei tempi di maggiore decadenza, ma offre un comodo e alfabetico repertorio del diritto bizantino di quell'età. È divisa in ventiquattro titoli secondo l'alfabeto. Non era stata pubblicata, sebbene molti ne avessero data notizia (1). Zachariae ne ha dato (1856) una bella e completa edizione con la designazione delle fonti.

25. Più estesa e completa raccolta facevasi sul fine del secolo XIII o sugl'inizi del XIV, ed era rimasta inedita finora, e dobbiamo al benemerito Zachariae la pubblicazione del testo col titolo di *Prochiron Auctum*. Non contiene notizia di novelle dei Paleologhi imperatori. Deve credersi compilato verso il fine del secolo XIII, non già pria che Costantinopoli fosse presa dai Latini come avea prima opinato Zachariae, poichè vi si trovano le sentenze di concilii del fine di quel secolo, ma non vi ha menzione di Novelle dei primi anni del secolo XIV. Zachariae dice che fu fatto il lavoro " ut quasi resuscitatae post recuperatam a Latinis Costantinopolin jurisprudentiae graecae testimonium sit. Quod olim circa a. 1200 hoc opus compilatum esse volui, in hoc me errasse ingenue confiteor. „ Questa compilazione ha per base il *Prochiron* di Basilio, e nei quaranta titoli raccoglie leggi e giurisprudenza dei suoi tempi. Accrebbe l'antico *Prochiron* con testi o frammenti di *Egloga*, di *Epanagoge* con gli Scolii, e di Novelle, e vi aggiunse anco varie parti desunte da Epitome, Sinopsi maggiore, opera di Michele Attaliate, Nomocanone di Fozio e comenti di Balsamone (2).

---

(1) Per l'ignota epoca di compilazione dice ZACHARIÆ: « Si conjecturis indulgere fas est, auctorem imperante Joanne Duca Vatatze, qui Nicaeae ab anno 1222 usque ad annum 1255 regnavit, vixisse crediderim. » È invalso l'uso di chiamarla Τὸ μικρὸν κατὰ στοιχεῖον per distinguerla dalla *Sinopsi* maggiore. Non possiamo lodare la omissione dell'indice che in molti manoscritti esisteva, ancorchè ZACHARIÆ lo riputasse di epoca posteriore. Il lavoro è meramente alfabetico, non è una semplice scelta o riproduzione dell'opera di Attaliate e della Sinopsi poichè aggiugne alquante dichiarazioni ed offre il sommario di molte Novelle. Nella edizione troviamo l'aggiunta di scolii e varianti.

(2) L'ordine de' 40 titoli è conforme all'antico Prochiron con lieve muta-

26. Ultimo lavoro di grande utilità pratica, e rimasto per secoli quasi legge fino ai tempi moderni presso le greche popolazioni dell'impero bizantino, anco sotto gli Ottomani, è il Manuale di Costantino Armenopulo. Insigne magistrato in Tessalonica, sotto il governo di Giovanni Paleologo verso la metà del secolo XIV (1345) compilò il migliore manuale Πρόχειρον νόμων in sei libri, detto perciò Ἑξάβιβλος. Il suo lavoro riproduce in parte il *Prochiron* e la *Synopsis*, e adoperò ancora Egloga, Novelle di Leone, Epanagoge, Sinopsi Minore e sentenze sinodali di Patriarchi di Costantinopoli. L'opera contiene il diritto civile e penale e alcune appendici. Dopo le antiche edizioni una più accurata ne pubblicò Reitz nel *Thesaurus* di Meermann, e all'età nostra Guglielmo Heimbach ne diè in luce (Lipsia, 1851) la più completa e corretta secondo altri manoscritti (1).

27. Indicate le principali opere di diritto greco-romano e i lavori di comento o glossa che formarono gli scolii recenti su' Basilici, occorre appena far menzione di alquanti opuscoli di giurisprudenza pervenuti all'età nostra e già pubblicati, o rimasti inediti e venuti ora in luce in opere moderne, come gli scritti di Eustazio e Giorgio Fobeno su l'ipobolo, e il breve comento anonimo su la protimisi.

Continuava e cresceva lo studio del diritto canonico comparato con la civile legislazione dei tempi di Basilio, e nei seguenti secoli fino ad Armenopulo. Accenniamo perciò i lavori principali che vennero compilati in quei secoli. Conservati in varie biblioteche, essi sono stati indi pubblicati e tradotti come parte importante del diritto orientale. Fonti del diritto canonico erano i canoni dei concilii nuovi che ag-

---

zione; perchè vi è aggiunto il tit. 5 di cap. 11, e il tit. 24 riunisce al 28, talchè i titoli dal 25 seguono lo stesso ordine. Sono però in ogni titolo aggiunte talvolta altre materie analoghe. Grande in ogni titolo è la differenza, perchè al breve Prochiron si aggiugne da quelle varie fonti gran numero di capitoli, che spesso è doppio ed anche triplo. Sono aggiunti dopo l'ultimo titolo 33 capitoli di vario argomento, col nome di *Paratitla*, attinti da fonti diverse.

(1) L'opera di Armenopulo è divisa in sei libri: 1. De legibus et ordine judiciario; nec non de restitutione ac libertatibus.—2. De variis causis novisque operibus.—3. De alienatione, mutuo et societate —4. De sponsalibus et nuptiis.—5. De testamentis ac tutoribus.—6. De damno et poenis.—Sono come appendici quattro titoli e in fine le *Leges Agrariae*. Con grande lavoro indicò l'editore i loci paralleli pel romano diritto, e pose in fine un breve glossario.

giugneansi agli antichi della Chiesa Greca, e inoltre le sentenze sinodali, e vari responsi autorevoli per materie diverse. Fozio patriarca di Costantinopoli fece alcune aggiunte all'antico Nomocanone d'incerto autore, e gli diè il suo nome. Accrebbe e riordinò le antiche raccolte di canoni in una nuova col titolo di *Syntagma*. Un' antica Epitome di canoni venne pure accresciuta e comentata. Nel secolo undecimo furono aggiunte al Nomocanone le comparazioni col nuovo vigente diritto imperiale; e il lavoro fu eseguito da Teodoro Beste.

Il dotto patriarca Teodoro Balsamone aggiunse i comenti al Nomocanone e *Syntagma* di Fozio. Arsenio Monaco scrisse una *Synopsis* di Canoni. Matteo Blastares riordinando canoni e leggi in ordine alfabetico formavane un nuovo *Syntagma*. Nel secolo XIV Armenopulo compose una Epitome di diritto canonico, col titolo di *Sacri Canones in compendium redacti* (Κατ' ἐπιτομὴν).

Varie edizioni si fecero delle diverse parti del diritto canonico orientale, e nell'età nostra vengono in luce nuovi lavori o riproduzioni più complete e corrette di antiche opere (1).

---

(1) Citeremo solo alcune opere. Il *Nomocanone* di Fozio co' comenti di Balsamone fu pubblicato per la prima volta con testo greco da JUSTELL in Parigi 1615.—Il dotto Card. PITRA nella cit. opera (pag. 445 e seg.) pubblica col proemio di Fozio anco il terzo proemio del secolo XI. Le varie aggiunte, specialmente di Scolii con la designazione di *auctarium*, ha pubblicato nel testo greco con note elaborate. Il testo è in parte riprodotto nel *Manuale Basilicorum* di HEIMBACH, come notammo sopra, pag. 17. Dei canoni, sentenze sinodali, responsi e vari lavori che venivano pubblicati in parti diverse, accenniamo l'antica citata opera di BONEFIDIO, lib. II e III; la edizione di LEUNCLAVIO e FREHERO (1596) che contiene in nove libri la Epitome di Armenopulo, costituzioni imperiali, canoni sinodali, sentenze di patriarchi, responsi diversi ec.; la *Bibl. iuris canonici veteris* di VOEL e JUSTELL, la raccolta di COTELERI, il Σύνταγμα τῶν κανόνων di RHALLIS e POTLIS, Atene 1852, t. I-V.—Fra le antiche opere che offrono notizie sul diritto canonico orientale indichiamo gli accurati cenni di DOUJAT, *Praenot. Canonic.* lib. III, cap. I-XI, ediz. 1687; e la dotta opera di ASSEMANI, *Bibliotheca juris orientalis canonici et civilis*. Roma 1762 in 5 volumi, che espone infinite notizie di opere e di manoscritti inediti, specialmente del Vaticano. Il libro è divenuto *rarissimo*, perchè (come riferisce GIRAUD, *Hist. du Droit Français*. Paris 1846, t. I, pag. 347) « l'édition en ayant été presque entièrement consumée par un incendie. » Ne rinvenni un esemplare nella Biblioteca Lucchesiana di Girgenti, e manca nella Biblioteca di Palermo e in molte biblioteche italiane. È superfluo indicare per quel diritto canonico orientale, fra i moderni WALTER, *Manuale del diritto ecclesiastico*, Pisa 1846, t. I, pag. 127 e seg. e le raccolte e gli autori sopra ricordati, pag. 16.

28. Avendo dato notizia dei Codici e manuali di diritto greco-romano, già venuti in luce per cura dei dotti antichi e moderni, è opportuno accennare che altri manuali rimangono manoscritti. I dotti non li hanno pubblicato riconoscendoli private compilazioni le quali riproducono in ordine diverso i precedenti o ne riuniscono varie parti, e con talune differenze, ma non costituiscono tale novità che induca a porre in luce l'intero volume.

Fra quegl' inediti manuali dobbiamo far cenno di due già descritti da Zachariae e da Mortreuil come i principali fra gl' inediti. Nella Biblioteca di S. Marco in Venezia è il manoscritto annunziato col titolo di *Epitome Marciana* (di n. 172) secondo la descrizione di Mortreuil (III, p. 271) e l'indice intero da lui riferito. Quel manuale ha sessantatre titoli desunti da *Epitome*, da *Ecloga ad Prochiron mutata*, e dal *Prochiron*, e pochissimi sono i titoli dei quali non è indicata la fonte (1).

Nella Biblioteca Vaticana esiste un manuale che è stato designato da Zachariae col titolo di *Prochiron Vaticanum*, per distinguerlo da altri simili manuali. Nel manoscritto è indicato come legge degl' imperatori Basilio, Leone e Alessandro, col proemio del *Prochiron* e diviso in quaranta titoli. I primi titoli (1-39) sono desunti da *Prochiron* ed *Epanagoge*, i cinque seguenti da *Epitome*, e i tre ultimi (45-47) contengono capitoli di leggi militari, Rodie, e georgiche. Incerta è l'epoca della compilazione (2). Altre simili compilazioni inedite sono indicate da Zachariae (3).

Diremo ora dell'altro manuale inedito di cui si dà notizia da Bran-

---

(1) Sono da Epitome i titoli 1, 16, 40-43, 51, 55; da Prochiron i tit. 52 e seg. da Egloga ad Prochiron mutata i tit. 2-15, e 55. Zachariae indica che i titoli inseriti da Leunclavio J.G.R., II, pag. 131-133 sono le rubriche di quell'Epitome, e dice che l'ordine vedesi da quanto descrisse Witte nella *Zeitschr. für gesch. Rw.*, t. VIII, pag. 214. Zachariæ, *Collectio j.g.r.* pag. 7.— Nei *Rendiconti del R. Istituto Lombardo*, vol. XVIII, Milano 1885 pag. 898, Zachariæ dice quell'Epitome composta o trascritta nel 1175.

(2) Trovasi nel Codice Vaticano greco di n. 1168, f. 28-122, del quale si ha copia nel Codice della Vallicelliana E. 55, f. 157-249, e un simile in Vienna. Togliamo queste notizie dalla descrizione fattane da Zachariae nella cit. *Collectio*, pag. 58 e seg.

(3) Aggiugne che questi Codici come l'Egloga ad Prochiron mutata, il Manuale Vat. 845 e l'Epitome Marciana Cod. 172 sono compilati nella bassa Italia nei secoli XI e seg.

dileone nei *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei* (Roma 1885, pagina 507 e seg.). Non mi parve una scoperta l'annunzio che nel Codice Vaticano (n. 845) fosse una copia di manuale bizantino dei bassi tempi. Dalla notizia comparata del Codice Marciano e del Vaticano, secondo i cenni di Mortreuil e di Zachariae e di Capasso, pareami certo che fosse pure un manuale bizantino nel Codice Vaticano. Le parole del titolo erano già riferite da Capasso (1). Tali indicazioni non poteano convenire ad una semplice epitome di diritto canonico; e peraltro il titolo di *Nomocanone* indicava per lo meno leggi civili ed ecclesiastiche comparate; ma la dichiarazione " *Ut plurimum autem sunt leges civiles* „, bene additava trattarsi ampiamente di legge civile. Pareami anche prova di un manuale consueto il primo titolo degli sponsali (μνηστεια). Aveva infatti notato che molti manuali bizantini hanno quel primo titolo di sponsali (μνηστεια), mèntre così non cominciano nè la *Epitome di diritto canonico* di Armenopulo, nè il *Nomocanone* di Fozio. Ho creduto che quel Codice non si fosse curato finora, quasi una riproduzione di simili manuali, che non offrisse importanti novità, e si confondesse coi numerosi e noti codici di tal genere che rimangono inediti.

Nei *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei* (1885, pag. 508) ho visto l'indice in 40 titoli, e tosto volli farne confronto con l'Epitome Marciana e con l'altro Prochiron Vaticanum, secondo le notizie di Mortreuil e di Zachariae. Ignoto è il compilatore, ed incerta l'epoca di quel lavoro, e Brandileone crede che fu " compilato originariamente sui primordi di quel periodo, che segnò l'ultimo rifiorire della dominazione bizantina in Italia, e sia stato poscià rimaneggiato nei primi anni del regno di re Ruggiero. „ Scorgo grande somiglianza per le materie, sebbene l'ordine sia diverso in varie parti, e il numero dei titoli differisca per alquante riunioni o separazioni per varie materie (2).

---

(1) *Jus Canonicum, sive potius Nomocanon, quo Calabriae, sive Magnae Graeciae provincia olim utebatur.* Capasso, *Novella di Ruggiero re di Sicilia.* Napoli, 1867 (nel vol. IX degli *Atti dell'Accademia Pontaniana*).—Nell'indice però trovasi dichiarato esservi contenute leggi civili.

(2) Diverso è l'ordine dei titoli nell'anzidetta Epitome Marciana, poichè i 40 titoli del Manuale Calabrese (845) descritti nelle pag. 508 e seg. sono nel Marciano con quest'ordine diverso 20, 2-5, 7, 11, 9, 10, 14, 12, 15, 13, 62, 44-46, 17, 35, 31, 33, 29, 49, 50, 52-60, 18. Pare che differiscano alquanto

Credeva che l'annunzio nei *Rendiconti* esprimesse tali comparazioni, o almeno indicasse in che differisca dall'Epitome Marciana e dal Prochiron Vaticanum inediti, e dai molti manuali finora pubblicati, sicchè dalla comparazione apparisse la importanza della pubblicazione; non potendo bastare la indicazione di alcune poche mutazioni per parafrasi o spiegazioni, che il curiale calabrese faceva trascrivendo altri manuali con parole talvolta mutate per maggiore chiarezza, per l'uso comune in quella decadenza di coltura e nelle Calabrie.

Le stesse notizie che Brandileone fornisce mostrano che quella compilazione calabrese " riducesi a raggruppare, sotto i titoli, le disposizioni che trovava nei suoi fonti. Di suo aggiunge qualche esempio „. Nella Calabria scriveva " *il compilatore o meglio raffazzonatore del manuale* „ (1). Queste notizie non dimostrano novità o importanza del manoscritto (2).

Abbiamo ora veduto con piacere gli annunzi del venerando Zachariae nei *Rendiconti dell'Istituto Lombardo* intesi a riprodurre quanto avea già altrove indicato per le compilazioni di manuali nell'Italia Meridionale. Accenna l'influenza del diritto bizantino, e la cognizione del testo di leggi romane, anco pel fatto che il Conte Ruggiero sposò la zia della Contessa Matilde, protettrice d'Irnerio; e indica i manoscritti che esistono in varie biblioteche. Desidera che nuovi studi negli Archivi si facciano per provare con nuovi documenti tale influenza (3). A noi sia lecito manifestare i nostri voti per migliori e sincere gravi fatiche degl'Italiani negli Archivi, ma per ora viene soltanto annunziata in Roma per cura del giovane Brandileone la pub-

---

i titoli 8, 20, 22, 24, 30 del Calabrese. I tit. 15 e 16 sono riuniti nel tit. 62 del Cod. Marciano, i tit. 17 e 18 nel 44, i tit. 25 e 28 nel 31. Mi astengo da confronti coi 47 titoli del *Prochir. Vatican.* sopra indicato pag. 43.

(1) Secondo l'indice pubblicato da Brandileone sono desunti dall' Egloga i titoli 1-6, 8-10; dal Prochiron i tit. 7, 11-34; e dalla Epitome i tit. 35-40, ma con ordine diverso da quei Manuali legali, e il compilatore attinse anche dall'Epanagoge e da alcune Novelle bizantine.

(2) Altre indicazioni fornisce Brandileone nella memoria *Il Diritto Bizantino nell'Italia meridionale.* Bologna 1886, ma non presentano neanco sufficienti prove della importanza di quel manuale, sia per la scienza, sia per gli usi di quei tempi.

(3) Zachariæ, *Il Diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna,* nel vol. XVIII dei *Rendiconti dell'Istituto Lombardo,* Milano 1885. pag. 895. e seg.

blicazione del manoscritto *Manuale Calabrese*, al quale non può darsi titolo di *Prochiron Vaticanum*. Questo titolo ha indicato già da molti anni l'altro Codice Vaticano sopra designato, e descritto da Zachariae, e dovrebbe evitarsi la confusione. A me sembra anche irregolare il titolo di *Prochiron Legum* per l'anomala unione di una parola latina ed una greca, e forse dovrebbe chiamarsi o Πρόχειρον νόμων come è detto nell'Indice, o *Manuale Legum*.

Esprimiamo il desiderio che l'illustre Zachariae, omai forse l'UNICO veramente dotto del bizantino diritto e di tutte le compilazioni di leggi e di manuali greco-romani di vari secoli, volesse degnarsi di fornire una speciale memoria che a lui riuscirebbe facile. Percorrendo le brevi consuetudini napolitane e sicule e le costituzioni normanne e sveve egli scorgerebbe subito le poche parti desunte dal diritto greco-romano o che vi hanno molta analogia, formandone così un breve prospetto; giacchè nel resto è indubitato che la base di leggi e consuetudini è sempre per la Sicilia il diritto romano, e per le provincie napolitane in gran parte il longobardo, e che vi è misto il franco e normanno, e solo per talune speciali norme e sanzioni penali può riconoscersi qualche influenza o imitazione bizantina.

II

29. È ora mestieri ricordare le note vicende dagli antichi e moderni storici narrate, che fan manifesto come nelle differenti regioni italiche fosse diversa la durata e la influenza di quel diritto bizantino o greco-romano.

Prima e durevole conquista fecero gli eserciti imperiali condotti da Belisario in Sicilia (535). Gli ordini novelli postivi e le promulgate leggi vi rimasero senza interruzione; poichè la Sicilia nei seguenti tre secoli (535-827) fu governata dai Bizantini fino alla invasione musulmana.

Nelle varie provincie italiane i Goti furono prima vinti, e poi per qualche tempo vincitori con diverse vicende, finchè (553) vennero disfatti ed esterminati. Promulgate le leggi di Giustiniano in tutta Italia, fu provveduto al riordinamento della penisola con la celebre

Pragmatica Sanctio (554), e fino alla morte di Giustiniano (565) l'intera Italia al greco impero ubbidiva, e le leggi ne ricevea. Sopravvenivano però presto le invasioni dei feroci Longobardi (568) e in breve una gran parte d'Italia rimaneva sottratta alla ubbidienza dello impero e sottoposta a re, principi e duchi Longobardi, e perciò in tutte quelle provincie non poterono mai introdursi le leggi greco-romane. Potè durare la pratica del romano diritto per le vinte popolazioni, finchè lentamente per le consuetudini e leggi dei conquistatori divenne prevalente il diritto longobardo.

Rimaneva nella media Italia ai Bizantini l'Esarcato coi paesi che ne dipendeano; e Ravenna divenuta sede del governo bizantino in Italia, era governata dallo Esarca, il quale a nome dello imperatore di Costantinopoli dava gli ordini alle provincie e città italiane rette da Duchi nominati o confermati dal bizantino governo. Durò l'Esarcato fino alla metà del secolo ottavo (752), poichè la eresìa di Leone Isaurico contro le sacre imagini eccitò la rivolta generale, e da quel tempo cessò ogni greco dominio nello Esarcato e nella Pentapoli, in Roma e nel Ducato Romano. Le leggi greco-romane perciò in quei paesi non poterono più introdursi, e tutto vi era estraneo quanto da quel tempo promulgavasi in Oriente, ed ogni posteriore riforma greco-romana. Ci sia anco lecito il supporre che l'odio dei Romani pel feroce persecutore facesse cadere tosto in obblìo ogni ordine o editto; e non è probabile che alcuna autorità od influenza abbia in tutte quelle regioni esercitato l'Egloga Isaurica, essendo promulgata nel tempo delle persecuzioni e dei disordini.

Le città di Napoli, Amalfi, Gaeta coi loro Duchi, eletti o confermati dall'orientale governo, costituivano in quelle regioni marittime un governo quasi libero e autonomo. Riconoscevano l'alta sovranità degl'imperatori, ma sovente ne rimaneano quasi indipendenti, specialmente quando le guerre e i disordini delle vicine provincie impedivano il libero commercio e l'esercizio della suprema autorità al debole e lontano greco governo. Avveniva perciò una duplice influenza sia di consuetudini e leggi longobardiche dominanti ne' vicini paesi, sia di bizantino diritto, perchè era riconosciuta la sovranità imperiale. Duravano tali condizioni nel corso dei vari secoli fino alla conquista normanna, essendo state solo per brevissimo tempo ad intervalli mutate le condizioni di quei paesi.

Benevento, Salerno, Capua e i vicini paesi che ne dipendeano, rimasero sotto il dominio di principi longobardi. Per brevissimo tempo secondo le sorti di guerra, veniano sotto il comando dei Greci, ma

non ne ricevettero le leggi, e conservarono il diritto lomgobardo e le anteriori romane leggi e tradizioni (1).

Le provincie di Puglia e di Calabria e perciò le città di Taranto, Brindisi, Bari, Reggio ed altre molte rimasero per secoli soggette al bizantino dominio, che era bensì in vari tempi interrotto per le invasioni musulmane, o per conquiste longobardiche. Crebbe la forza del bizantino dominio, dopo le vittorie contro Ottone II imperatore (982). Fu ordinato un forte governo in Bari; il supremo magistrato ebbe titolo di *Catapano* (Κατὰ πᾶν), perchè *a tutto* provvedea con ampia potestà. Duravano i Greci in quel dominio e combatteano i Saraceni. Le efimere vittorie del tedesco imperatore Arrigo (1022) non mutarono il greco dominio; che però indi a poco cominciò a cedere alle armi vittoriose de' Normanni, che lentamente conquistavano i paesi soggetti ai Greci, e gli altri che ubbidivano ai Longobardi. Così (1040-1060) in venti anni venivano quasi del tutto quelle provincie sotto il dominio dei Normanni; e Roberto prendea titolo di Duca di Puglia e di Calabria. Iniziata dai fratelli Ruggiero e Ro-

---

(1) La grande raccolta *Historiae Byzantinae Scriptores* pubblicata in Parigi, 1647 e seg., ed ora riprodotta in nuova e più corretta edizione in Bonn 1828 e seg., le Cronache ed altre memorie raccolte da MURATORI, *Ital. Rer. Script.*, i suoi *Annali d'Italia*, le esposizioni di SIGONIO, GIANNONE, GIBBON, SAVIGNY, LEO, CANTU', HEGEL ec. a non citarne altri, pongono in chiara luce la cronologia di quelle vicende del dominio bizantino in Italia. Notiamo che la Sardegna veniva sotto l'impero di Giustiniano (534) e vi rimanea per due secoli, ma quando cominciarono le invasioni musulmane (710-752, 813) fu sottratta al dominio dei Bizantini che non poterono riacquistarla. MANNO *Storia di Sardegna*, Capolago 1840, t. I, pag. 304 e seg. Nulla di chiaro ne offre il superficiale opuscolo di SORO-DELITALA, *Profili di una storia sulla Legislazione in Sardegna*, Roma 1877.—AMARI, *Storia dei Musulmani di Sicilia.* Firenze 1868 vol. III, pag. 7, provò che la Sardegna non fu conquistata e governata dai Musulmani, ma solo a intervalli veniva invasa, depredata ed abbandonata.—Le vicende del greco dominio di Puglia e Calabria sono ben descritte per Bari da Giulio PETRONI, *Storia di Bari*, Napoli 1857, vol. I, cap. I-VII; per Reggio da SPANO'-BOLANI, *Storia di Reggio di Calabria*, Napoli 1857, vol. I, lib. II, e seg Avremmo veduto volentieri i lavori di CAPASSO per Napoli; ma egli riproduce antiche cronache e memorie, e non ha ancora dato in luce le promesse esposizioni del governo e delle condizioni del Ducato Napolitano. Ha dato ora il CAPASSO nell'*Archivio Storico Napoletano*, vol. IX, 1884, una memoria sul Ducato nel secolo XI, *Il Pactum giurato dal Duca Sergio ai Napoletani* (1030?) *edito ed illustrato con altri nuovi documenti del secolo XII.*

berto la conquista di Sicilia contro i Musulmani, in pochi anni giugneano a cacciare da talune città non ancora sottomesse in Calabria, i Saraceni che alcune ne teneano e i Bizantini; e in fine Bari, sede principale del governo greco, dovette cedere ai due vittoriosi fratelli Normanni (1071), che spensero così ogni dominazione greca e musulmana in quelle provincie. Tali mutazioni di signoria dimostrano che nelle provincie meridionali le leggi greco-romane aveano impero fino agli inizi della normanna conquista (1040), e che lentamente ogni autorità restringeasi a minore dominio per la conquista, e finiva del tutto per la caduta di Bari ogni promulgazione di leggi bizantine in Calabria.

Conviene inoltre notare che in vari tempi e in alquante città di quelle meridionali regioni, mutavansi talvolta eziandio a brevi intervalli le dominazioni di Longobardi, Greci e Saraceni e che ne derivava una strana mescolanza e confusione di leggi e di consuetudini specialmente per la decadenza di ogni coltura. Ciò pure notava a ragione l'erudito Mortreuil (1).

Tanta confusione non impediva però in alquante parti di Puglia e di Calabria una maggiore autorità del bizantino diritto, dove rimanea più lungamente tranquilla la greca signoria, secondo le memorie speciali che delle varie città ci rimangono. Non può quindi rivocarsi in dubbio che i paesi e le città governate da' Bizantini ne ricevessero le pochissime leggi, che in quella grande decadenza veniano promulgate, e adoprassero quei compendii o manuali che prima si erano fatti d'ordine imperiale, e poscia veniano modificati e accresciuti per lavori privati, secondo i tempi. Furono perciò trovati in quelle città alquanti manoscritti che poi si conservarono in varie biblioteche italiane e straniere. Giannone l'aveva accennato, ed io ne feci menzione (2).

---

(1) MORTREUIL, *Hist.* t. II, pag. 421 e seg. notava che le provincie meridionali rimaste sotto il dominio greco seguivano il diritto greco-romano, e che le stesse contrade « se trouvaient alternativement » sotto il dominio di Lombardi o Romani e dopo la riunione vi fu stabilita « la personalité des lois. » A pag. 429 nota che le due legislazioni greca e longobarda verso il nono secolo nell'Italia greca aveano autorità simultanea « sur le même territoire. »—Nella citata memoria BRANDILEONE ciò ripeteva pag. 7.

(2) *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia sotto le dominazioni dei Romani, Goti, Bizantini e Musulmani.* Palermo 1859, pag. 267.— Nella prefazione all'edizione della *Synopsis* LEUNCLAVIO dice che Calabria

Ora dopo severi studi sui codici di diritto greco-romano l'illustre Zachariae ha indicato l'esistenza di manoscritti greci delle Calabrie, in diverse occasioni, specialmente per quelle brevi compilazioni. Invitava egli anco a nuove ricerche su manoscritti greci per vedere se il risorgimento del romano diritto delle meridionali provincie fosse in quell'epoca dovuto alla notizia del diritto greco-romano.

La veneranda antichità di tradizioni italiane su l'insegnamento della giurisprudenza in Bologna, permette le indagini storiche di anteriori o contemporanee notizie di romano diritto, ma non dee far velo all'intelletto il desiderio di novità, sostituendo ai fatti le chimeriche congetture per affermare che dalle decadute Calabrie, troppo lungamente travagliate da Saraceni, Bizantini e Normanni con invasioni e guerre ed eccidii, potesse per la scarsa cognizione di qualche manuale bizantino derivarsi l'inizio del risorgimento del romano diritto.

Reputo quindi superflua ogni quistione generale pel fatto evidente e non posto in dubbio del dominio bizantino in quei paesi; talchè può soltanto esaminarsi la influenza che nelle leggi e consuetudini di quelle provincie meridionali potevano esercitare le leggi e tradizioni bizantine. Essendo brevissime le antiche consuetudini napolitane e pochissime le normanne leggi, sarebbe agevole esaminarle distintamente per investigare somiglianze od origini bizantine. Non possono però farne prova sicura le indagini frettolose e le raccolte improvvise di giudizi, cenni e fatti, peraltro ben noti. Speriamo che studi maturi su le vicende e condizioni di quelle meridionali provincie e sui documenti e leggi, possano offrire completi lavori storici e legali (1).

30. Diverse furono le vicende della Sicilia in quei secoli, poichè con-

---

e Sicilia rimasero lungamente sotto i Bizantini dopo la fine di Esarcato, e aggiugne che vi si trovarono leggi greche presso quelle popolazioni tolte dai Normanni a' Bizantini « cum serius a Normannis tandem ea Byzantinis principibus adempta fuerint ec. » Or questo non può riguardare la Sicilia che fu tolta ai Saraceni e non ai Greci.

(1) Alquanti diplomi greci per la bassa Italia furono pubblicati. Placido, *Illustrazione di tre diplomi bizantini del Grande Archivio di Napoli*, ivi, 1862.—Trinchera, *Syllabus graecarum membranarum quae partim Neapoli partim in Casinensi coenobio ac Cavensi et in tabulario Neritino nunc tandem in lucem prodeunt.* Napoli 1865, di pag. 627.—Beltrani, *Documenti longobardi e greci per la storia dell'Italia meridionale nel Medio Evo.* Roma, 1877.

viene distinguere le due grandi epoche bizantina e musulmana. Mi occorreva, or sono trent'anni, farne lungo studio nelle storie sicule e su le vaste bizantine storie che nel secolo XVII vennero in Francia pubblicate. Mi riusciva di provare come dai tempi di Giustiniano e per tre secoli continui la Sicilia rimanesse sotto il bizantino governo (1).

Cessava però il bizantino dominio per le invasioni dei Musulmani, che posero la nuova sede del governo in Palermo, e che indi presero e quasi sterminarono Siracusa, sede del bizantino governo nell' isola, e infine anche Taormina dove i presidii greci si erano ridotti.

Le storiche indubitate memorie provano che la Sicilia fu soggetta ai Musulmani dopo le prime feroci invasioni (828-870) e che debole e incerto dominio rimaneva ai Greci in Siracusa, che fu poi quasi distrutta (878), e che cessò ogni loro presidio ed autorità dopo la presa di Taormina (902).

Tali notizie storiche comparate con le indicate epoche di leggi e compilazioni greche offrono la prova della necessaria durata di leggi giustinianee, che in Sicilia per tre secoli erano eseguite. Con maggiore facilità le originali leggi romane poteano conoscersi, perchè la Sicilia era stata per secoli soggetta a' Romani e la lingua del Lazio vi era stata introdotta e in grande uso rimanea nelle sicule popolazioni, nè vi fu spenta, quando la dominazione bizantina vi facea risorgere o vi introduceva nuovamente la greca favella e perfino il greco rito nella Chiesa (2).

---

(1) Nella cit. *Storia della Legislazione di Sicilia,* Palermo 1859, pag. 132, 188 e seg. provai con le storiche memorie di quei tempi e principalmente con le *Historiae Byzantinae Scriptores,* la durata del governo bizantino, non più interrotta in Sicilia dalla conquista di Belisario (535) alla invasione musulmana nel secolo nono.

(2) Indicai l'uso di rito greco e di greca lingua in Sicilia, nella cit. *Storia della Legislazione,* Palermo 1859, pag. 195 e seg.—Documenti greci o notizie di quell'età forniscono Di Giovanni, *Codex diplomaticus Siciliae.* Palermo 1743, *De divinis Siculorum officiis.* Pal. 1736.—Rodotà, *Dell' origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia.* Roma 1758-1763, vol. 3.—Narbone, *Storia della Letteratura Siciliana.* Palermo 1856, vol. V.—Garofalo, *Tabularium regiae ac imperialis Capellae.* Palermo, 1835.—Mortillaro, *Catalogo ragionato dei diplomi esistenti nel Tabulario della Metropolitana Chiesa di Palermo,* ivi, 1843.—Spata, *Le pergamene greche tradotte e illustrate.* Palermo 1862, *Diplomi greci inediti* (nei t. IX e XII della *Miscellanea di storia italiana.* Torino 1870 e seg.).—Cusa, *I diplomi greci*

Fino ai tempi della conquista musulmana e all'impero di Basilio erano sì poche le nuove leggi, che quasi interamente lasciavano vigente il diritto giustinianeo. La brevissima Egloga di Leone Isaurico contiene in poche pagine un compendio di leggi, che erano in gran parte conformi alle giustinianee, e per taluni speciali argomenti davano poche norme diverse e introduceano sanzioni penali novelle, ignote all'antico diritto. Così, tranne per sì poche innovazioni, la società rimaneva regolata dalle antiche leggi non derogate. Ci dispensiamo da ogni esame sulla durata ed autorità di quell'Egloga isaurica, promulgata sul fine del regno di Leone, quando egli era già aborrito per la feroce persecuzione dei cattolici e la sua ostinazione contro le sacre imagini che produsse disordini in Oriente e in Italia; e forniva poi la propizia occasione ai Longobardi ed ai Pontefici di por termine alla dominazione bizantina nel Ducato Romano e nell'Esarcato di Ravenna.

La continua pratica della legislazione giustinianea imperante negli ordini pubblici, nei civili e criminali giudizi e su tutti gli atti della vita civile dava norma alle genti siciliane, ed era divenuta pel corso di tre secoli una costante regola legale, e una generale tradizione e consuetudine. La decadenza dei tempi non faceva fiorire in Sicilia gli studi giuridici; nè può supporsi che fosse comune l'uso di testi della intera legislazione di Giustiniano; ma si doveano per la pratica conoscere ed applicare le leggi principali e di uso più frequente. Tale cognizione poteasi avere sia sul testo latino, sia sulle greche versioni e parafrasi che nell'impero greco erano adoperate.

Le novità aborrite in Sicilia ed altrove per la eresìa e persecuzione degl'Iconoclasti cadevano in Oriente, appena vi tornava in onore la cattolica religione, che in Sicilia non venne meno anche quando

---

ed arabi di Sicilia. Palermo 1868, vol. 2, ecc.—Il diritto giustinianeo in Sicilia come in Oriente durava in quella decadenza, sia pel testo latino, sia per le greche versioni o per la pratica, non essendosi da nuove leggi derogato. Debbo aggiungere che soltanto le novità introdotte da alcune Novelle o dalla brevissima Egloga Isaurica non potevano, nè volevano abolire il diritto giustinianeo, anzi il voleano eseguito, tranne per le pochissime mutazioni introdottevi. Nella cit. *Stor. Leg. Sic.* Palermo 1859, pag. 182 e seg. l'ho provato, e non feci menzione dell'Egloga di Leone Isaurico perchè seguiva le notizie di antichi scrittori (già sopra indicati pag. 24) mentre anche Haubold e lo stesso Heimbach, *De Basilicorum origine*, pag. 94 l'attribuivano a Basilio.

era soggetta alla Chiesa Greca dopo le spoliatrici leggi degl' Isauri; e sotto la debole signoria greca (durata in Sicilia dopo le prime conquiste) riuscivano poi grate le restaurazioni volute della legislazione giustinianea o la venerazione della cattolica religione (1).

Le grandi novità però della legislazione per le compilazioni ordinate da Basilio e Leone e per le costituzioni degl' imperatori dei tempi posteriori rimasero estranee alla Sicilia; poichè appena erasi promulgato il *Prochiron* quando Siracusa diveniva preda dei Musulmani; e Leone promulgava i Basilici quando potea dirsi cessato il dominio greco nell' isola. Non è verosimile che i grossi volumi dei Basilici si fossero copiati in gran numero, per diffonderli nell'isola dominata dai Musulmani. Non può credersi che quei volumi si offrissero a poveri cristiani che in vari luoghi in continui pericoli e stenti viveano, e che alquanto più numerosi dimoravano nelle spiaggie orientali senza nè proprio, nè bizantino governo, e sempre tremanti e incerti dell'avvenire (2).

---

(1) Abbiamo notato sopra (pag. 15) che prima di Basilio non si fecero nuovi Codici; e che soltanto da privati fu compilata l'*Ecloga privata aucta*, più conforme al diritto giustinianeo.

(2) Pel tempo posteriore alla conquista musulmana ho ampiamente esposto nel cap. V della cit. *Storia* pag. 198-271 le condizioni della Sicilia fino alla venuta dei Normanni (1060). Attinsi dal Corano e da varie fonti di giurisprudenza malekita, le notizie di civile e criminale diritto della musulmana colonia di Sicilia, perchè Amari nella sua egregia *Storia dei Musulmani* non l'aveva esposto, non esistendo speciali notizie. Mi studiai di far manifesto secondo le memorie storiche (pag. 244 e seg.) come non potessero in Sicilia essere introdotti i Basilici, nè potessero i pochi sventurati cristiani viventi nelle regioni orientali aver notizia di manuali bizantini. Tale opinione esposi anco nel 1875 in Palermo nel Congresso degli Scienziati. *Atti del XII Congresso degli Scienziati Italiani*, Roma 1879 pag. 93.— Quanto accenna Hartwig (*Das Stadtrecht von Messina*, Cassel 1867, pag. 22), non si uniforma al mio avviso. Brandileone or crede difficile la introduzione di Basilici per la mole dei volumi; ma giudica *certa* la notizia di manuali prediletti. Quanto afferma per la Sicilia non costituisce veruna prova storica. Strano è poi l'invocare l'autorità di *Teodoro Balsamone* sul testo greco di Leunclavio, I, pag. 364. Tale ricordo era già fatto a miglior uopo da Mortreuil, *Hist.* t. III, pag. 424, ed egli *per brevità* non l'ha citato. Dobbiamo però notare che per Sicilia dee trarsene argomento contrario, giacchè Marco patriarca di Alessandria scriveva che in quella città non erano pervenuti i Basilici : « Ad regiones nostras non pervenerunt, ideoque quantum ad ea pertinet in tenebris versamur. » Rispondea Balsamone che le

Non intendiamo già affermare che i Cristiani per due secoli sotto la musulmana dominazione, conservassero il testo intero delle leggi di Giustiniano o le versioni greche e i commentarii. Sarebbe assurdo il pensare che nella miseria e nella ignoranza le famiglie cristiane avessero tutti quei codici e libri giuridici. Affermiamo bensì che i Basilici non poterono esservi introdotti per nuova legge, e che rimasero le antiche leggi giustinianee meno per cognizione di testi che per uso o pratica (1).

Le antiche genti sicule, italiche, latine e greche, viventi nell'isola secondo il diritto romano, informate a quegli usi che traeano l'origine dalla pratica di tanti secoli, non potevano cercare nella loro sventurata condizione il conforto di pur vedere i grossi volumi dei Basilici, nè ricercare qualche greco manuale bizantino da monaci *Basiliani* o mercanti, o soldati, o da profughi della vicina Calabria. Se alle greche famiglie cristiane si fosse mostrato alcuno di quei grandi o piccoli libri, non sarebbe perciò sorto un rinnovamento di leggi o consuetudini; perchè non poteva darne il comando la lontana e debole autorità bizantina esclusa in Sicilia da ogni dominio e intervento. Non era possibile che i Siciliani ponessero ogni cura a investigare se in quegli scritti fossero regole novelle da preferirsi alle antiche, le quali peraltro in gran parte vi erano conservate. Non può credersi che avuto per caso qualche manoscritto, ne facessero studio diligente per notarne le differenze. Le innovazioni che turbavano usi inveterati non sarebbero state peraltro accolte ed eseguite. La parte penale poi che mutava il diritto, non poteva eseguirsi sotto la musulmana dominazione, poichè i Siciliani non poteano fare nuove leggi, nè adottare le bizantine, non introdotte nell' isola al tempo della conquista musulmana.

Mutaronsi le condizioni dopo la venuta dei Normanni, che seco

---

leggi obbligano tutti i popoli soggetti all' impero e perciò anche gli Alessandrini; ma distingue gli abitanti della città capitale e i vicini, dagli altri che non poteano averne notizia, e per questi anche gli Alessandrini « legem civilem ignorantes, veniam merentur. »

(1) Per maggiore chiarezza notiamo le epoche principali : 827 Prima invasione dei Musulmani in Sicilia.—831 Presa di Palermo, 843 di Messina, 859 di Castrogiovanni, 878 di Siracusa.—885. I Bizantini si allontanano dall'isola, e resta un presidio in Taormina.—895. Pace o convenzione coi Cristiani che abitavano in Valdemone.—902 Presa di Taormina.

trassero nuove genti, e vinti i Musulmani dominatori, fondarono poi la gloriosa sicula monarchia, nella quale viveano sotto il novello governo le antiche e nuove genti. Poterono in quei tempi nell'isola i Greci di Calabria o d'Oriente portar seco i codici o i manuali bizantini, che però non vennero mai estesi alle altre genti; ma non avvene sicura notizia (1).

Convien credere pertanto che nella Sicilia non furono nè dopo la invasione musulmana, nè dopo la conquista normanna introdotti come legge i codici bizantini, e che solo potessero farne uso le genti o famiglie greche, ammesse pure a vivere come le altre, conservando le proprie leggi e consuetudini, di che altrove ho fatto pure menzione (2).

Dobbiamo notare che allora o nei tempi seguenti in Palermo (*Prima sedes, corona regis et regni caput*) vennero distinte in due grandi classi le varie genti, per le consuetudini regolatrici delle popolazioni. *Greci* furono detti i viventi a legge romana con le regole dotali, e *Latini* gli altri tutti che aveano origine diversa (come i Franchi, Normanni e i pochi Longobardi), e che senza seguire le norme speciali delle patrie leggi, aveano adottato in Sicilia l'uso quasi comune fra le nordiche genti, che ammetteano la comunione di beni fra coniugi. Così anco dopo la conquista normanna erano in Sicilia regolate dal diritto comune romano, ed erano estranee alle innovazioni e consuetudini bizantine le famiglie antiche o recenti dei Greci, che viveano secondo la regola dotale, detta perciò per secoli in Sicilia *de' Greci*, alla *grichisca*, e poi volgarmente alla *Greca Grecaria*(3).

---

(1) La conquista normanna in Sicilia compievasi interamente in trenta anni.—1060 Principio della impresa di Ruggiero e Roberto in Sicilia, che presero : 1061 Messina, 1072 Palermo e Mazzara, 1 077 Trapani, 1078 Taormina, 1086 Siracusa, 1091 Butera e Noto.

(2) Ho indicato queste condizioni dei Greci in Sicilia nella *Storia della Legislazione Civile e Criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere*, Palermo 1866-1874, vol. I, pag. 48, 66 e seg.

Duravano in Sicilia, e in maggior numero nelle provincie napolitane le greche popolazioni, talchè fu mestieri di una *greca versione* delle Costituzioni di Federico, promulgate nel 1231, come accennai nella cit. *Stor.* pagina 100.

(3) Ho dato notizia di questo uso del diritto dotale romano nella cit. *Stor. Leg.* vol. I, pag. 157 e seg. e nella monografia *Notizie e Documenti su le Consuetudini delle città di Sicilia*, pubblicata nell'*Archivio Storico Italiano*, Firenze 1881 e seg. t. VIII, pag. 172 e seg., 185, 315; t. VIII, pag. 192, t. IX, 336 e seg.

Tale sistema dotale dei Greci seconde le antiche consuetudini panormitane (cap. 43 e 47) era regolato dal diritto giustinianeo, e nulla avea di comune con leggi isauriche, o con tradizioni bizantine calabresi, o barbariche. A provare che tali leggi o consuetudini esistessero in Sicilia, bisognerebbero documenti per famiglie siciliane, e indicanti il diritto seguìto per regola, e non bastano argomenti, nè qualche patto speciale liberamente consentito e non conforme al diritto comune romano (1).

Quando cessarono le distinzioni di legge personale, continuò la regola dotale pei Greci e si estese anzi per patto fra' Latini, e rimase permanente prova della durata costante del romano diritto in Sicilia, perchè i Cristiani per antica consuetudine e tradizione il seguivano, e perchè i principi normanni e poi gli svevi permisero l'uso delle proprie leggi e consuetudini (2). Diritto comune fu tenuto il romano, giacchè il longobardo era soltanto seguìto da pochissimi nell' isola, mentre nelle provincie napolitane era quasi universale per lunga dominazione di principi longobardi fino alla conquista normanna, e vi continuò indi lungamente.

Se voglia considerarsi la influenza del diritto bizantino su la legislazione della sicula monarchia, occorrono per la Sicilia nuove e lunghe indagini. Non è lecito con vaghe asserzioni e malfondate congetture esporre un sistema di governo; la storia non può mutarsi a piacere secondo le idee, i tempi, le passioni. Non possiamo perciò ade-

---

(1) Nelle Consuetudini di Palermo dicevasi : « Graeci civitatis ejusdem et qui iure Graecorum et eorum consuetudine contrahunt ec. » cap. 43, e poi nel c. 47 è detto che i Greci od anche i Latini « si secundum ritum et Graecorum consuetudinem matrimonium contrahunt ec. » Si aggiunge infine « nisi tempore contracti matrimonii aliquid aliud convenerit inter eos quo quidem casu, non obstante consuetudine supradicta lex conventionis servabitur, cum contractus ex conventione leges accipiant. » Questo conferma l'idea peraltro indubitata che i patti speciali non indicavano la legge da tutti gli altri seguita, ma erano spesso contrarii alla legge o alla consuetudine.—Nel proemio delle Consuet. si dice che i cittadini di Palermo *Romanorum lege viventes* aveano dritto non scritto, municipale, *consuetudinarium* ec. *Stor. Leg. Sic.* vol. I, pag. 77, 84.

(2) Non fu regolato da leggi normanne il *diritto privato;* e si formarono allora le consuetudini siciliane poi ridotte in iscritto, e delle quali ho esposto le origini, nella cit. *Stor. Leg. Sic.* I, p. 80 e seg., 102 ec. Ne ho pur dato breve notizia nell'*Archivio Storico Italiano*, Firenze 1881, t. VII, pag. 161 e seg., e poi nella Legge, Roma 1882, vol. II, pag. 279.

rire alle asserzioni sia di grande influenza di gente venuta dalla Marca Aleramica, sia alla durata di istituzioni musulmane o bizantine, delle quali non rimanga la prova (1). Neanco possiamo ammettere le opinioni che escludono la venuta di gente franca e normanna; e crediamo che alla venuta e dimora di nobili e prelati di quelle provincie devesi attribuire molta influenza su gli ordini pubblici dei tempi normanni.

Noi possiamo soltanto ammettere che qualche dignità o pubblico ufficio e i titoli anco regii, e taluni usi del diritto bizantino e qualche legge lungamente durata nelle provincie napolitane, si adottassero anco in parte e per qualche tempo in Sicilia, o perchè voleansi imitare talune leggi di altri paesi, o perchè fossero già introdotte o per tradizione o consuetudine conservate.

Le Consuetudini siciliane sono semplici e molto somiglianti, come provano i testi, e come scorgesi da vari lavori su le Consuetudini in Palermo e in Firenze da me pubblicate, e brevemente esposte o comparate (2).

Dovrebbero compararsi leggi e consuetudini col diritto bizantino; e lungo studio delle fonti, e una profonda notizia del diritto bizantino sarebbe mestieri per tali indicazioni e comparazioni, poichè nessuno in Italia di tali studi si era occupato, e appena ora si cominciano alcuni lavori da solerti giovani; e facciamo voti che l'illustre Zachariae voglia denotare, in qualche suo anco breve e sempre autorevole lavoro, la influenza del diritto bizantino nelle meridionali provincie.

Ponghiamo fine a questi cenni considerando di un guardo generale le condizioni della legislazione nell'Italia meridionale, che ora vorreb-

---

(1) Discordano quanti scrivono per la famiglia della contessa Adelasia madre del re Ruggiero, e perciò è controverso il suo vincolo di parentela con la contessa Matilde. Su tale controversia con opposte opinioni scrissero Amari, *op. cit.* vol. III, pag. 199, ed altri ivi citati, Brandileone, *Il Diritto romano nelle leggi normanne e sveve*, pag 13, e Perla, *Del diritto romano giustinianeo nelle provincie meridionali d'Italia prima delle Assise Normanne* (nell'*Arch. Stor. Napoletano*, vol. X, 1885, pag. 171).

(2) *Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite.* Palermo 1862.— *Notizie e Documenti su le Consuetudini delle città di Sicilia,* Firenze 1881 e seg. (nell'*Archivio Storico Italiano*, t. VII, pag. 161-186; 313-350; t. VIII, p. 189-221; t. IX, p. 336-357; t. XI, p. 3-20; t. XIV, p. 305-321 e seg.).— *Consuetudini Siciliane in lingua volgare* (nel *Propugnatore* di Bologna, 1883, t. XVI, p. 5-77).

besi (troppo leggermente) desunta dalla bizantina, quasi da fonte di sapienza. Ci sia lecito anzitutto notare che dolorose memorie sono il dispotismo, la fiscale avidità, la debolezza e la crescente decadenza del governo bizantino (1). Non potevamo sospettare che i ricordi di poche leggi contro clero e monaci, e di taluni editti invisi alla Chiesa ed al popolo, potessero dopo tanti secoli lodarsi, mentre sovente sono stati riprovati, nè possono proporsi per modello a' buoni e cristiani principi in tempi liberi e civili (2).

La sicula monarchia fondava ordini feudali e giudiziali che ritrae-

---

(1) Mi sia lecito ripetere quanto avea scritto or sono quasi trent' anni: « Languiva la Sicilia sotto il dominio bizantino, vessata e spogliata come lontana provincia di un impero vacillante, governato a vicenda da feroci, da despoti o da imbecilli. Cinta da eunuchi, da mercenarii, da Barbari, da ambiziosi d'ogni genere, immersi in ogni vizio, lordi di sangue cittadino e di domestici assassinii, occupati di teologiche controversie, ostinati persecutori de' prelati e de' cittadini innumerevoli che i loro editti sulle credenze religiose non ubbidivano, gli imperatori di Costantinopoli poco o nulla curavano la sicurezza e il buon governo delle varie genti loro soggette. Unicamente intesi a trarne danaro in tutti i modi, lasciavano i popoli spesso indifesi ecc. » *Storia della Legislaz. di Sicilia,* pag. 198.

(2) Rodotà, *op. cit.* descrive nel cap. 5 la *mostruosa autorità* usurpata da imperatori per disciplina ecclesiastica.—Il francese Mortreuil, *Hist.* t. I, p. 196 e seg.; t. III, ch. I e III ec. ricorda « l'autorité du droit temporel dans l'Eglise » dicendo che Giustiniano consultava il clero quando facea leggi ecclesiastiche; ma i posteriori imperatori liberamente statuivano alcune derogazioni di leggi canoniche. Aggiugne che non tutti riconosceano per massima come prevalente il diritto imperiale. — Il dotto Amari, *op. cit.* t. III, pag. 303, afferma che Ruggiero sapeva le dottrine canoniche di Costantinopoli che attribuivano al principe una suprema giurisdizione su la Chiesa ec. Brandileone traendone le notizie consuete su gli ordini pubblici ed ecclesiastici di Ruggiero crede scorgere quasi un progresso la bizantina autocrazia sulla Chiesa. A me sia lecito ricordare che per le condizioni speciali della Sicilia sottratta dal conte Ruggiero al dominio musulmano, fu necessaria la libertà di quel primo ordinamento, e lodiamo la prudenza politica e religiosa del grande privilegio dell'Apostolica Legazia, e deploriamo anzi di vederlo abolito. Il figlio Ruggiero re non estese la pretesa sapienza e indipendenza bizantina alle provincie napolitane, alle quali nei seguenti secoli non fu mai applicata l'Apostolica Legazia, ed è superfluo indicare le speciali e differenti condizioni del diritto ecclesiastico in quelle provincie nei tempi di Ruggiero e del re Guglielmo e dei successori, secondo i patti particolari o le rinunzie indicate da Gregorio, *Considerazioni*, I, c. 7; II, c. 9, ec. e dagli scrittori di diritto ecclesiastico di Sicilia e di Napoli.

vano la costituzione anglonormanna; e poteva adottare appena alcune utili istituzioni o qualche speciale legge o consuetudine bizantina che era già nelle provincie meridionali per la lunga dominazione greca, come seguiva le tradizioni e norme di longobardo diritto, che era stato e continuò nella pratica di quelle provincie lungamente soggette, o che per vicinanza, commercio ed imitazione le seguiano in vari speciali argomenti (1).

La influenza bizantina era la meno importante, anche perchè derivava dall'orientale impero, al quale molti paesi furono sottratti per le conquiste normanne, e poi, malgrado talune nozze male augurate, non esistevano amichevoli commerci, nè veraci influenze. I fatti storici mostrarono la efimera amistà di principi normanni e bizantini, seguita tosto da odii e guerre. Nel secolo undecimo pertanto cessava ogni influenza ed introduzione di nuove leggi bizantine, poichè la tolleranza di usi e consuetudini delle varie popolazioni non costituiva una abdicazione della sovranità; e soltanto permetteva che potessero le greche famiglie continuare negli atti della vita civile la pratica di leggi e consuetudini. Non era possibile che le nuove leggi bizantine e le nuove compilazioni o i manuali che si veniano formando in Oriente, o copiando o alterando nelle Calabrie, fossero legge novella, e che i sovrani permettessero di introdurle nel proprio regno. Sono pertanto estranee alla sicola monarchia ed all'Italia meridionale intera le leggi o le compilazioni di privata giurisprudenza degli ultimi anni del secolo XI; e molto più quelli de' tempi seguenti, tranne per la *pratica* di usi e leggi anteriori.

I Normanni sottraevano alla signoria greca e musulmana le provincie meridionali d'Italia e la Sicilia, e dovettero adoperare sovente la greca lingua nei diplomi, e adottare formule o titoli orientali e designare gli anni con l'era greca o costantinopolitana secondo l'uso allora più comune (2). Non potea dirsi perciò che fossero te-

---

(1) L'illustre Amari, *op. cit.* t. III, pag. 300, accennando alcuni uffizi e titoli di origine musulmana o bizantina non espone gli ordini feudali, perchè già esposti da Gregorio nelle *Considerazioni* ec., e noi aggiungiamo che appunto gli ordini feudali escludevano i sistemi di governo bizantino, e ponevano basi nuove e diverse alla costituzione politica siciliana.

(2) Su i diplomi dei tempi normanni, e su la diplomatica generale e municipale e critica scrisse dottamente il gesuita siciliano Narbone (1857) nella *Storia della letteratura siciliana*, vol. VII, cap. 2-5, pag. 70-194. Indi una esposizione elaborata ne fece Spata, premessa alla pubblicazione delle *Per-*

nute per norma e fonte di loro leggi le bizantine Novelle o i manuali (1).

Nelle prime sue leggi il re Ruggiero avea già provveduto con novelle sanzioni penali contro i più frequenti delitti al bisogno di porre un freno ai disordini, ed iniziare una forte amministrazione della giustizia, con norme solenni che riproducevano la forza ed autorità di antiche costituzioni imperiali.

I principi normanni seguivano il rito latino, erano devoti alla Chiesa di Roma, adottavano nelle leggi promulgate la lingua latina, e voleano con dignità di tradizioni di scienza e di impero introdurre alquante norme delle romane leggi nella nuova monarchia, contemperate, per quanto poteasi, con gli ordini feudali, e con le mutate condizioni della società civile.

Trovandosi nelle leggi normanne riprodotte sovente le parole del testo di leggi romane, è indubitato che si conoscevano e si preferivano quelle leggi alle barbariche e alle bizantine riforme e compilazioni. Non è lecito porre in dubbio il fatto evidente, che servirà anzi a far prova maggiore della cognizione e tradizione del diritto giustinianeo. Ignoriamo quali Codici o frammenti se ne avessero allora in Sicilia; giacchè sono ben poche le leggi che i re normanni adot-

---

gamene Greche (Palermo 1862).—Montfaucon nella *Palaeographia graeca*, (Parigi 1708, pag. 397 e seg.) pubblicò alcuni diplomi greci su i manoscritti che dalla Sicilia erano stati già trasportati in Roma. Cusa diè in luce i *Diplomi greci ed arabi di Sicilia pubblicati nel testo originale, tradotti ed illustrati*. Palermo 1868. La prefazione contiene notizie sui diplomi di Sicilia e le varie raccolte. Traduzione non fu fatta dall'editore che invece aggiunse in fine un esteso *sommario* dei diplomi, e l'indice alfabetico, nel t. 2, pag. 695 e segg. Spata pubblicando in Torino (1870) i *Diplomi greci siciliani inediti*, offriva altre notizie. Su i diplomi greci han dato pure qualche notizia De Blasiis, *Le pergamene bizantine degli Archivi di Napoli e di Palermo* (nell'*Arch. Stor. Italiano*, t. III, Firenze 1866, pag. 78-102).—Muller, *Tre carte greche dell'Italia meridionale* (nell'*Arch. Stor. It.* t. VII, 1868, pag. 6-9, riferisce un documento del 1121).—Racioppi, *Origini storiche investigate nei nomi geografici della Basilicata* (nell'*Arch. Stor. Napolitano*, vol. I, 1876, pag. 434-495).—D'Ovidio, *Di alcuni documenti greci dell'Italia meridionale* (nell'*Arch. Stor. Napolitano*, vol. VII, 1882, pag. 596-607) —Beltrani, *Due reliquie del bizantinismo in Puglia* (ivi, pag. 609).

(1) Secondo le spiegazioni fornite da Amari, *op. cit.* vol. III, rimanevano anche taluni usi e nomi musulmani, e qualche istituto della colonia musulmana. Crediamo però che tali musulmane reliquie non possano indurre alcuno a derivare dai Musulmani il governo o le leggi normanne.

tarono o riprodussero; ma è certo che il re Ruggiero fece con diligenza raccogliere leggi o consuetudini. " Aliorum quoque regum ac gentium consuetudines *diligentissime* fecit inquiri, ut quod in eis pulcherrimum aut utile videbatur, sibi transum eret „ (1). Aveva egli invitato nel regno vari colti ecclesiastici di quel secolo; e doveano essi conoscere delle romane leggi quanto il clero allora ne conservava (2). È superfluo ricordare che per la influenza della scuola di Bologna e per la coltura giuridica venne crescendo l'uso e l'autorità del diritto romano anche in Sicilia; e che divenne del tutto preponderante nel regno di Federico per le *Constitutiones Regni Siciliae.*

Tale giudizio su la grande autorità che nella sicula monarchia normanna e sveva fu data alle leggi romane come base della legislazione e della monarchica autorità, è stato da me accennato, ed è conforme al concorde avviso d'illustri storici e giureconsulti. Volli bensì farne cenno più distinto, evitando la confusione solita, ed additando come il diritto romano, e in parte il franco-normanno e il longobardo fossero la base principale di molte leggi sia civili o criminali, o di ordine giudiziale e rito nelle Constituzioni dei re Normanni o di Federico e nelle consuetudini delle città di Sicilia (3).

Additai brevemente l'introduzione di nuovi ordini pubblici e del feudalismo in Sicilia, e le fonti per diritto normanno e franco, eziandio per le origini scandinave. Accennai che l'influenza e durata del diritto longobardo per le provincie napolitane, non era comune alla Sicilia; ed esposi le principali riforme de' tempi normanni e di Federico II. Del diritto pubblico feci brevi cenni, perchè esisteva l'opera eccellente di Gregorio, ma non omisi la menzione dell'Apostolica Legazia e dell'esercizio costante dei diritti della potestà civile nelle cose ecclesiastiche e degli editti sugli acquisti di beni immobili per le Chiese (4). Per leggi civili e criminali, per ordini giudi-

---

(1) Le parole di Ugone Falcando furono da me riferite nella cit. *Stor. Leg. Sic.*, pag. 58.

(2) Anche nella *Storia della Legislazione Italiana*, Introd. generale, pagina 68, 78 e seg. ho fatto menzione del diritto romano pel clero.

(3) *Storia della Leg. di Sicilia*, vol. I, pag. 51 e seg., 173 e seg., 193 ec.

(4) *Stor. Leg. Sic.* pag. 49 e seg., 90 e seg, 163 e seg. Le fonti additai senza bisogno d'indicare i noti diplomi che sarebbero innumerevoli, nè ricorrere a novelle bizantine ed altro, e riferii le parole autorevoli di Federico II, pag. 164.

ziali o rito esposi le origini e le riforme anche secondo le notizie e i documenti delle migliori opere moderne storiche o giuridiche. Indicando le norme principali o le vicende delle varie leggi sicule con rapido confronto di leggi italiane e straniere rendeva più agevoli per lo avvenire quegli studi, allora troppo negletti in Italia, come a tutti è noto.

Se a quella esposizione vuolsi ora aggiugnere per la Sicilia e per tutte le napolitane provincie una storia delle leggi e consuetudini, che additi le varie fonti e denoti le novità e riforme, il tempo è propizio; giacchè sono venute in luce in questi ultimi anni numerose raccolte di documenti, storiche memorie, nuove e corrette edizioni, storie civili e giuridiche, di vario genere, ma opportune a rendere più agevoli i nuovi lavori che non sieno di semplici e parziali congetture. Sono perciò indispensabili nuove indagini sulle storiche memorie e sui documenti per determinare le vere fonti della legislazione normanna e sveva e delle consuetudini napolitane e siciliane; e non se ne potrà avere la completa notizia, se non quando una storica e critica esposizione fondata su la esatta cognizione di storia e di giurisprudenza mostrerà le varie origini per tutte le Costituzioni del Regno e le Consuetudini (1). Possiamo anche affermare che una gran parte del lavoro si era eseguita dagli antichi glossatori o commentatori delle *Constitutiones* e delle principali *Consuetudini*, che indicavano distintamente le leggi romane conformi o simili, che ne erano le fonti. Errarono però essi sovente attribuendo origini romane, e additando leggi al tutto diverse, quando la vera fonte era nel diritto

---

(1) Le parziali indicazioni come le han fatto pel romano diritto Brandileone (*Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Torino 1884), e pel diritto longobardo Perla (*Il diritto longobardo negli usi e nelle consuetudini delle città del napoletano*, Caserta 1882) nei loro recenti scritti elaborati e degni di lode, iniziano il lavoro, ma lasciano nella incertezza. È noto e non si dubita che nelle Costituzioni del regno sia dominante nelle varie materie il romano diritto o il longobardo, e che nelle consuetudini napolitane prevale il longobardo, come nelle siciliane il romano. Il lavoro desiderato consiste nel designare quali fra le Costituzioni del regno e le Consuetudini sieno di origine romana o greco-romana, quali di longobarda origine, quali contengano riforme, o nuovi usi locali o generali; talchè si possano conoscere pienamente tutte le costituzioni e consuetudini, e non soltanto le poche o già note che vengono scelte a piacere ed arbitrio.

longobardo, o in altre leggi, ovvero si introducevano nuovi usi, o si faceano riforme di consuetudini e leggi. Tale errore dei comentatori fu da me altrove notato (1). Oggi le grandi pubblicazioni di testi, e i nuovi studi su le fonti del diritto longobardo, allora del tutto neglette od ignote, rendono agevole correggere quelle erronee indicazioni, e sostituirvi il cenno esatto di leggi conformi o simili, sia longobarde, sia bizantine, sia franco-normanne, o altre (2). Così potrà un modesto lavoro di comparazioni rivelare la vera fonte delle leggi e denotare la parte nuova o di riforma, che iniziava le novità del diritto privato e pubblico in Sicilia e nelle provincie napolitane.

III

31. Dopo i Cenni Storici su le Fonti del diritto greco-romano e su l'autorità ed influenza che potevano avere in Italia e specialmente in Sicilia, parmi conveniente tener ragione di recenti notizie e pubblicazioni su talune leggi particolari, e principalmente su le *Assise dei re di Sicilia;* sia per le quistioni insorte, sia per la origine ed influenza bizantina.

Ho indicato le notizie di consuetudini e leggi dei tempi normanni nella *Storia della Legislazione civile e criminale di Sicilia*, ed accennato che nessuna raccolta delle leggi dei principi normanni si era fatta in un Codice, e che vennero esse poscia in gran parte comprese nelle *Constitutiones Regni Siciliae* promulgate (1231) in Melfi da Federico II imperatore e re di Sicilia. Per talune leggi però si dubitava, poichè nelle varie edizioni e nei codici manoscritti esistenti differivano le indicazioni dei re che aveano promulgate le leggi contenute nel codice di Federico (3). Una magnifica edizione si era fatta in Napoli nella Tipografia Reale per cura di Carcani (1786). Si riprodu-

---

(1) *Stor. Leg. Sic.*, vol. I, pag. 178.

(2) Anche pel diritto dei Normanni oggi nuovi studi hanno rischiarato le storiche origini. Antiche e nuove opere addita Glasson, nella *Histoire du droit et des institutions d'Angleterre*, Paris 1882, t II, pag. XI e seg.

(3) *Stor. Leg. Sic.*, vol. I, pag. 68, 71, 175 e seg.

ceva il testo latino dell' edizione principe (Napoli 1475, *Sixt. Reissinger*) e la versione greca secondo i Codici di Parigi (n. 3370), e Barberini di Roma, e più esatta indicazione facevasi de' nomi dei re per ogni costituzione; e si pubblicavano le *Assisae Regum Regni Siciliae.* In Francia nella eccellente *Historia diplomatica Friderici Secundi* il dotto Huillard-Bréholles raccolse diplomi, memorie e leggi di Federico e diè in luce il testo delle *Constitutiones* anche più corretto secondo varii manoscritti, e questa edizione fu da me seguita in gran parte nella indicata *Storia*, pe' nuovi lumi che offre. Poche varianti furono anche pubblicate in Palermo (1857), secondo una copia manoscritta compresa in una raccolta del secolo XV (1).

In quel tempo il dotto tedesco G. Merkel pubblicava in Germania una raccolta desunta dai manoscritti del Vaticano e poco differente da quella già edita da Carcani. Siccome però in entrambe le copie erano riprodotte quasi tutte le note leggi di Ruggiero contenute nelle *Constitutiones Regni Siciliae*, non parevano importanti gli altri pochi capitoli. Sorgeva il dubbio su l' epoca e lo scopo di quelle due brevi raccolte, le quali furono da vari scrittori credute dei tempi di Ruggiero o di Guglielmo I, o II, o di Federico, e sappiamo che ora altri si studia di attribuirle a Tancredi (2). Vogliamo in tanta discrepanza notare come sia stata esagerata la importanza di quelle raccolte, e accennare quali sieno i dubbi non ancora risoluti, e additare infine taluni documenti che valgano a dissipare alcune difficoltà che mal si potrebbero per congetture risolvere.

---

(1) L' edizione di Carcani (1786) contiene le *Assise* da pag. 227-232 — MORTREUIL (*Hist.* I, p. 425) ignorava questa edizione, e faceva solo menzione di Canciani che aveva inserito alcune costituzioni nella greca versione. L'edizione di *Huillard-Bréholles* nel t. IV della *Hist. Dipl.* (1854), e le varianti pubblicate da ORLANDO, *Un Codice di leggi e diplomi* ec. Pal. 1857, abbiamo indicato nella cit. *Stor. Leg. Sic.* pag. 101.

(2) 1786.—CARCANI pubblicando le *Assisae* cassinesi dicevale promulgate da Federico in Capua.—1854. HUILLARD-BRÉHOLLES accennava nella *Hist. Dipl.* (t. IV, p. 164) per le *Const.* 61 e seg. lib. III che le attribuiva a Ruggiero, anche perchè erano nelle *Assisae*, le quali *ad tempus Nortmannorum certissime pertinent*; e ciò anche notava per le *Const.* 74, 78, 79.—1856. MERKEL credette la raccolta Vaticana fatta ai tempi di Guglielmo I.—1867. LA LUMIA l'attribuiva a Guglielmo II.—1867. CAPASSO a Ruggiero.—1868. HARTWIG a Ruggiero.—LA MANTIA ai primi tempi di Federico.—AMARI a Guglielmo I.—A Ruggiero l'attribuivano i napoletani CAPASSO (1869) e i tre che il seguivano DE BLASIIS (1873), PERLA (1881), e BRANDILEONE (1884).

32. Due sono le copie omai ben note di quelle raccolte. Furono pubblicate da Carcani le *Assisae* contenute in tre fogli del Codice di Montecassino col titolo di *Assisae Regum Regni Siciliae*, precedute da tre privilegi di Federico II al monastero cassinese e al vescovo di Aquino. Quel codice in pergamena contiene pure la Lombarda, e la legge municipale di Pontecorvo, e credesi copiato sul fine del secolo XII, anzi nei primordi del XIII. La copia di Assise offre trentanove capitoli distinti con argomenti, e il diligente editore Carcani vi premise le indicazioni delle conformi *Constitutiones Regni*. Una ristampa per soli trentadue capitoli ne fece (1856) Merkel omettendo gli ultimi sette, perchè mancavano nel Codice Vaticano, col quale faceva il confronto (1). Brandileone riproduce il testo, e vi nota qualche variante, ma omette la indicazione di confronto con le Constituzioni del regno di Sicilia che Carcani aveva aggiunto (2).

La seconda raccolta, pubblicata da Merkel, era copiata in tre fogli di un codice in pergamena del Vaticano (n. 8782). Dopo la Lombarda e le Istituzioni di Giustiniano vi erano le *Assisae* precedute da uno spazio in bianco, forse destinato pel titolo, e seguìto da tre opuscoli latini di giurisprudenza. Credesi scritto quel Codice nel fine del secolo XII. Contiene quarantaquattro capitoli, e molti sono suddivisi

---

(1) Merkel (1856) riprodusse i 32 capitoli, omise gli altri 7 non vedendoli conformi al manoscritto del Vaticano che egli pubblicava. — Merkel scrive: « Denuo edere volui, recognito textu ad fidem Codicis Cassinensis 468 in membranis saeculo XIII exarati, quem v. cl. Pertzius quondam evolutum descripsit. » — Perla, *Assise* ec. pag. 37 riferisce le parole di Pertz che accennano essere quel manoscritto del secolo XIII (aus dem 13ten Jahrhundert), nè distingue l'epoca del carattere delle *Assise*, nè il dice più antico delle altre copie, come ora vorrebbesi senza prove sufficienti affermare. Sarebbe necessario un giudizio speciale di paleografi, e ne potrebbero offrire un fac-simile i dotti Padri Cassinesi nella iniziata ed importante *Bibliotheca Casinensis*.

(2) Perla, *Le Assise dei re di Sicilia*, Caserta 1881, dichiarò che il manoscritto esisteva in Montecassino, e ne confrontò il testo (pag. 42 e seg.). Dice a torto: « Carcani *senza leggerle forse*, senza badare *nemmeno al titolo* ec. » (pag. 7); mentre Carcani fu il primo a indicarne i confronti con le *Constitutiones*. — Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, 1884, pag. 92, fece altrettanto, e pubblicò le Assise *Casinensi*, dette *Cavensi* da Carcani per equivoco, e ne riprodusse il testo col titolo di *Codice Cassinese* (pag. 119 e seg.). Non addita gli equivoci di Hartwig, *perchè dovea farne lodi*.

in vari numeri o paragrafi. Nell'inizio è un proemio. Merkel aggiungeva in margine la indicazione delle *Costituzioni del Regno*, e in nota additò le leggi romane simili, e premise alcuni cenni sulle origini di quella raccolta (1). La Lumìa riproduceva quel testo edito da Merkel, ed anche quelle indicazioni di confronto (2). Finalmente la quinta ristampa è fatta da Brandileone che ebbe cura di comparare l'edizione di Merkel col manoscritto del Vaticano, e pose in nota le indicazioni di leggi romane, omettendo il confronto delle Costituzioni del Regno fatto da Carcani e da Merkel (3).

Il manoscritto cassinese è compreso nel Codice (n. 468) che offre eziandio tre copie di privilegi di Federico II che Huillard-Bréholles ha già pubblicato (4). Merkel lo dice anteriore al Codice di Melfi, talchè pare dei primordi del secolo XIII (5). Essendo incerta l'epoca di tali raccolte, e sembrando copiate sul fine del secolo XII, potrebbe dirsi che entrambe sieno dei primordi del secolo XIII, non potendo facilmente notarsi la differenza di pochi anni. Se la copia è del tempo svevo o dell'inizio del regno di Federico, bisogna aver prove sicure per fare risalire il lavoro di raccolta ai tempi di Ruggiero. Noi escludiamo come del tutto infondate le opinioni di Merkel e La Lumìa, poichè

---

(1) MERKEL pubblicò : *Commentatio qua iuris siculi sive* Assisarum regum regni Siciliae *fragmenta, ex codicibus manu scriptis proponuntur.* Halis, 1856 in 4.° di pag. 40.

(2) LA LUMÌA, *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono.* Firenze, Le Monnier, 1867, pag. 370-392; riproduce semplicemente il testo di MERKEL. Se ne fece la ristampa negli *Studi di Storia Siciliana*, Palermo 1870, volume I, pag. 328-354; e poi nell'edizione postuma *Storie Siciliane*, Palermo 1881, vol. I, pag. 619-650. Ma La Lumìa non fece alcuna indagine di manoscritti o altro, e si sforzò di attribuire la raccolta delle Assise a Guglielmo *il buono*, senza addurre alcun nuovo documento.

(3) Nel libro cit. BRANDILEONE (pag. 93 e seg.), esprime i suoi ringraziamenti ai due bibliotecarii CICCOLINI e PISCICELLI per avergli facilitato *lo studio* dei due manoscritti, e noi aggiungiamo per chiarezza che erano appunto tre fogli da confrontarsi con le stampe fattene da CARCANI e MERKEL. Trovò Brandileone omesso per equivoco da Merkel il primo paragrafo dell'Assisa *43*, e le ultime parole della *42*, cioè tre righe. Notiamo che l'Assisa (43, § 1) omessa da Merkel, era l'Assisa di n. 29 pubblicata da Carcani, e che è la *Const.* III, 42, di Ruggiero.

(4) Vediamo quei privilegi nella cit. *Hist. dipl.*, t. II, pag. 100 e seg.

(5) « Duas partes, utramque circa a. 1200 p. Chr. n. scriptam.—Haec Codicis nostra circa a. 1200 conscripti collectio. » MERKEL, pag. 9.

veramente nè Guglielmo il *malo*, nè il *buono*, ebbero mai cura di raccogliere e di riformare le leggi (1). Deve perciò esaminarsi se quel lavoro possa tenersi per l'inizio di nuova compilazione dei tempi di Federico, o fosse la raccolta di Assise promulgate da Ruggiero in Ariano (1140).

33. Le due raccolte non sono codici originali, nè autentiche copie, nè completa raccolta; e soltanto si facevano per uso privato da due ignoti, forse sacerdoti. I codici di Monte Cassino e del Vaticano contengono in tre fogli quelle brevi raccolte miste alle altre copie di leggi romane e longobarde o a scritti di pratica giurisprudenza.

Non avvi alcuna prova che quei capitoli, in gran parte eguali, sieno leggi promulgate e raccolte di ordine sovrano; se non per quelle costituzioni note e comprese nelle *Constitutiones Regni*. Per gli altri pochi capitoli o desunti da leggi romane o d'ignota origine, non avvi prova sicura che alcun re normanno le abbia sancite; e solo per una mitigazione di pena longobarda fu trovata da Merkel la menzione di Ruggiero in un manoscritto della Lombarda in Breslavia (2).

Credette perciò Merkel che i due manoscritti fossero raccolti e desunti da unico e distinto originale col titolo di *Assisae Regum Regni Siciliae*, scritto nell'uno, omesso nell'altro che offre perciò nell'inizio uno spazio vuoto. Opina egli che il Manoscritto Vaticano sia

---

(1) Deboli argomenti accenna MERKEL, *Commentatio*, pag. 13.—AMARI, *Storia dei Musulmani*, vol. III, pag. 445 dice soltanto: « Quanto a me, il preambolo di quei frammenti mi conduce più tosto a riferirli *a Guglielmo I*, alla quale opinione pendeva il Merkel. »—Additai *Stor.* vol. I, pag. 178 e seg. come fossero insufficienti gli argomenti per Guglielmo II. Ora taluno poco esperto nella storia civile e giuridica, vorrebbe attribuire a Guglielmo *il malo* la raccolta, tentando anche in ciò fargli onore. Non si comprende che se puossi attenuare il biasimo in qualche modo, non sarà mai lecito di rinnegare la storica verità e la opinione costante del popolo siciliano, che disse *malo* il primo Guglielmo, e tristo il suo ministro Majone. Neppure HARTWIG ostile ai Siciliani e lodatore di Majone e di Guglielmo *il malo* (*Arch. Stor. Napoletano*, vol. VIII, 1883, pag. 397 e seg.) osa attribuirgli quella raccolta.

(2) Questa menzione indicata da MERKEL, *Commentatio* pag. 11, credesi fatta da Persico giureconsulto beneventano, sul manoscritto che ora si trova in Breslavia; e ne danno notizia MERKEL, *Storia del diritto longobardo*, Berlino 1850 ,trad. Torino 1857, pag. 48), e BLUHME che nella prefazione ai *Monumenta Germaniae Historica*, t. IV, *Legum*, Hannover 1868, pag. CVIII, n. 26, dubita se invece la glossa sia del possessore del Ms.

una copia incompleta del Codice genuino che raccoglieva le *Assisae*, e che il manoscritto cassinese contenga soltanto una epitome " Vaticani nostri libri epitomen quandam. „ (1).

Sebbene sia certo che la massima parte di leggi sia di Ruggiero, non può dirsi provato che egli le abbia promulgate in un codice (2).

Prova sicura non esiste della promulgazione di tutte cotali Assise, nell'assemblea di Ariano. Scrisse lo storico siciliano Inveges che la convocazione di magnati ed ecclesiastici costituisse allora il Parlamento del Regno di Sicilia, per la prima volta dopo la proclamazione della monarchia e la coronazione di Ruggiero, e fu da due bracci composto, Ecclesiastico e Militare; e aggiunse : " *Stimo verisimile che in questo primo parlamento si fossero decretate le quaranta leggi riportate dal Summonte* „ (3). Ricordarono e seguirono la menzione di Inveges i napolitani Giannone, Grimaldi, e De Sariis (4). Ora si asserisce indubitata quella promulgazione, e si aggiunge che appunto un piccolo codice di Assise venne promulgato da Ruggiero, e che una copia se ne ha nel Codice Vaticano; ma di ciò non avvi alcuna prova (5).

Sono degne di nota le parole degli antichi storici contemporanei. Romualdo Guarna, arcivescovo di Salerno, riferisce che dopo la pace con papa Innocenzo e le vittorie sui nemici, Ruggiero " pro conservanda pace Camerarios et Justitiarios per totam terram instituit; malas consuetudines de medio abstulit „ (6).

---

(1) « Dubitari non potest quin *Assisae* ex eo corpore excerptae sint, cuius pars in Vaticano Codice tradita est. MERKEL, pag. 12.

(2) « Re ipsa defendi non potest; nam vere aliud est leges condere, atque conditas in libro redigere. » MERKEL, pag. 12.

(3) INVEGES, *Annali della Città di Palermo.*—Parte III, Palermo 1651, pag. 233.

(4) GIANNONE, *op. cit.* t. II, lib. XI, cap. V.—GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli* ivi 1749, t. I, pag 448.—DE SARIIS, *Istoria del Regno di Napoli,* ivi, 1791, t. I, pag. 241.

(5) PERLA, *Assise,* pag. 111, la dice *senza dubbio autentica.*

(6) *Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna* raccolti da Giuseppe DEL RE. Napoli 1845, vol. I, pag. 13. A pag. 72 è detto che « dopo le parole *instituit*, nel Codice Salernitano leggonsi queste altre : *leges a se noviter conditas promulgavit.*—Nei *Monumenta Germaniae Historica,* t. XIX *Scriptores,* Hannover 1866, ARNDT pubblicò la cronaca di ROMUALDO GUARNA, e inseriva (a pag. 423) quelle parole secondo il manoscritto salernitano, e nella nota 20 disse : « Leges a Rogerio promulgatas, Joannes Merkel vir beatae memoriae in cod. Vaticano invenit atque reddidit in libro suo » (*Halis,* 1856).

Non è indicato nè dove nè quando la promulgazione si facesse, e Falcone Beneventano narra che in Ariano si riuniva l'Assemblea di nobili e vescovi : " Ipse vero rex... Arianum civitatem advenit, ibique de innumeris suis actibus Curia Procerum et Episcoporum ordinata tractavit. Inter coetera etenim suarum dispositionum, edictum terribile induxit totius Italiae partibus abhorrendum et morti proximum et egestati, scilicet ut nemo in toto ejus regno viventium romesinas accipiat „ (1).

Crediamo perciò che in Ariano si fossero solennemente pubblicate le leggi di Ruggiero. Quali fossero non è indicato dai contemporanei; e perciò gli storici seguendo le varie edizioni delle *Constitutiones Regni* indicavano tutte le leggi di Ruggiero che vi sono comprese, o che per errore sono a lui attribuite, e le dissero allora promulgate, non perchè alcuna prova se ne avesse, ma perchè quelle nel codice di Federico contenute nei vari libri trovavano; e fra tali leggi annoverarono alquante che oramai per le migliori edizioni di Carcani e Huillard-Bréholles e per prove storiche sono riconosciute di Guglielmo o di Federico.

Ora niuno a quegli estremi si spinge; ma solo si afferma che in Ariano si promulgavano quasi un codice le Assise copiate nel Codice Vaticano e riprodotte nel Cassinese, ma niuna prova se ne offre. Le iperboliche declamazioni su l'importanza del Codice Vaticano e Cassinese riproducono sotto altra forma l'asserzione di quegli storici, che dicèano tutte promulgate in Ariano le leggi di Ruggiero contenute nel Codice svevo, e che pur sono nelle Assise. Erravano gli storici attribuendo a Ruggiero alcune leggi dei due Guglielmi o di Federico, e dicendole tutte promulgate in Ariano. Le odierne asserzioni vogliono aggiungere a quelle leggi i pochi capitoli che non sono nel Codice di Federico; e di tutto fanno un Codice Vaticano.

Abbiamo però notato che non esiste un vero Codice Vaticano o Cassinese di Assise, e che soltanto nei grossi volumi manoscritti, già indicati, sono contenute pure in due o tre fogli e in modo simile e con talune varianti le copie di quelle raccolte di Assise, senza che se ne possa conoscere l'epoca o lo scopo, nè si sappia se si volessero continuare dal primo raccoglitore nel Codice che potè servire ai due privati.

---

(1) *Cronisti*, ed. cit., pag. 251. Nella versione è detto erroneamente « vennesene a *Pescara.* »

Dell'epoca di promulgazione non sono prova indubitata le consuete clausole derogatorie o i cenni di leggi anteriori o di recente promulgate, o di consuetudini abolite se contrarie alle nuove leggi. Somiglianti formule sono nei proemii o sul fine degli antichi codici e degli statuti italiani; e si riproducevano anzi con frasi identiche o poco diverse nelle posteriori riforme di codici e statuti; talchè senza prova speciale non può trarsene argomento nè per l'epoca primitiva di promulgazione, nè per designare quali e quante *Assise* si fossero promulgate.

Non sono neanco sicuri gli argomenti ricavati dalla generica indicazione di vinti nemici o di pace restituita; tanto che i diversi scrittori si studiano di mostrare che quelle parole si riferiscano e convengano ai fatti storici e alle condizioni del regno sia di Ruggiero sia dei due Guglielmi o di Federico, e fra non guari forse altri dirà il simile per il regno di Tancredi. A sì facili e noti ricordi Hartwig ricorreva senza veruna prova di documenti o di leggi, anzi neppure mostrava esatta cognizione delle Assise o delle indicazioni di Merkel, tanto che incorreva in equivoci (1).

Nulla prova che le Assise di privilegi e protezioni di chiesa e clero non comprese nelle Constituzioni del Regno, si fossero pure nell'Assemblea di Ariano promulgate; e niuno ne fa menzione. Viene soltanto ricordata la protezione di ecclesiastici nella precedente Assemblea di Melfi (1129), che non poteva servire per la Sicilia, essendo anteriore alla proclamazione della monarchia deliberata in Salerno e in Palermo dai parlamenti (2). È probabile che il ricordo di quei favori

---

(1) Hartwig (1868) ne scriveva con errori nella *Zeitschrift von Sybel* (t. XX, trad. nella *Rivista Sicula*, Palermo 1869, t. I, p. 107).

Disse che Merkel avea *erroneamente* scritto *ex Codice Casinensi*, mentre dovea dire *Cava;* il che è erroneo. Affermò che Merkel avesse veduto il manoscritto in Montecassino, e che non si fosse accorto che *conteneva sette titoli più dell'altro manoscritto;* mentre al contrario Merkel riproduce sull'edizione di *Carcani* e forse sul manoscritto i soli trentadue capitoli conformi a quelli del Ms. Vaticano, del quale omise anzi l'Ass. 43 § 2=Ass. Cassin. 29.

(2) Scrive Alessandro Telesino: « Dux Melphiam properans cunctos Apuliae optimates ad se convenire iussit..... et quod Ecclesiasticis personis, et rebus eorum, videlicet Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Monachis, omnibusque clericis, laboratoribus, *villanis* et cuncto populo terrae suae dominationis cum rebus eorum, nec non peregrinis, viatoribus, mercatoribus pacem tenerent et observarent, nec eos inquietarent, nec inquie-

inducesse gli ecclesiastici a riunirne o a compierne i capitoli e a comprenderli fra le copie di leggi normanne.

Potrebbero tali capitoli credersi opera di ecclesiastici che a tutto provvedeano quando il giovinetto Federico sotto la tutela e protezione di Innocenzo III era interamente ligio alla Chiesa di Roma, che seppe salvarlo e sollevarlo e che poscia dovea riuscirgli sì nemica e funesta. Non intendiamo già affermare che ciò potesse farsi d'ordine o per volontà di Federico, che era allora in Sicilia; ma notiamo che Innocenzo III (in giugno 1208) si recò nel regno, in Sora e in S. Germano, e poi in Monte Cassino, e che nella assemblea diè molti provvedimenti per la quiete del regno; e indi ordinò a tutti di obbedire a quelle sanzioni. In quel tempo egli procurò le nozze di Federico con la aragonese Costanza (1). Quel breve intervallo di quiete poi tosto turbata, potè sembrare opportuno agli ecclesiastici o ad altri di formare a nome del giovine re che dovea presto regnar solo, un *progetto* di Codice, sperando che tosto nell'assumere il governo potesse in solenne parlamento promulgare antiche e nuove leggi.

Forse taluno secondo le idee dominanti, potè scrivere o raccogliere ordini e privilegi per Chiesa e Clero, e aggiungeva leggi e sanzioni penali dei re di Sicilia, formando un brevissimo codice non mai promulgato. Allora Federigo, com'è noto, era re, e non imperatore; i nemici erano tenuti a freno nelle provincie del regno rimesse sotto il governo regio. Leggi anteriori a nome di Federico non rimangono, ma doveano esistere ordini e provvedimenti (1198-1208) che il compilatore poteva con vaghe parole indicare, come leggi promulgate. Ripetiamo che nulla ci prova tale compilazione in quel tempo. Esclu-

---

tare ad suum posse permitterent. » *Chron.*, cap. XXI, ed. Del Re, pag. 98.— Nelle Assise Vaticane e Cassinesi vediamo protezione di Chiese e Vescovi, ed anco ordini per villani ascrittizi.

(1) Erroneamente alcuni siciliani scrittori, seguiti da Giannone e da altri, asserirono che Innocenzo III venisse in Palermo. L'errore fu notato già da Muratori, *Annali*, VII, p. 132, e da Di Blasi, *Stor. Cic.*, t. X, pag. 76. Gli ordini d'Innocenzo sono ben ricordati da Giannone, *Istoria*, lib. XV, c. 2. Nella epistola di Innocenzo ai baroni e cittadini è detto : « ordinationem quam fecimus super regis adiutorio et succursu, defensione ac pace regni, ad exemplum aliorum comitum et baronum ac etiam civitatum, recipiatis hilariter et efficaciter observetis ec. » *Epistolarum Innocentii III libri undecim.* Parigi 1682 ed. Baluzio, lib, XI, ep. 130.

diamo che in tempi *posteriori* si fosse fatta, e che fossero promulgate da Federico le Assise Cassinesi.

Le molte e benevole frasi bibliche e le dichiarate protezioni di Chiesa o Clero mal possono giudicarsi convenienti soltanto a Ruggiero; poichè di simili ne vengono ricordate pei due Guglielmi e di maggiori per Federico, specialmente nei primordi del suo regno. È noto peraltro da storiche memorie antiche e moderne che le protezioni di Chiesa e di Clero sono state fatte sia dai buoni principi pel sentimento religioso e per la grande influenza della religione su la pubblica morale, sia dai principi tristi per superstizione o per ipocrisia, e perchè potessero coi favori del Clero procurare la sicurezza del governo tirannico.

Il Codice Vaticano non può dirsi copia fedele di una antica raccolta sì per difetto di prove, sì perchè mostrasi alquanto inesatto (1). La legge su la pena di falso secondo la condizione delle persone, è stranamente divisa dal testo ed unita e premessa alle Assise *De officialibus publicis*, mentre nelle Assise Cassinesi (XIV, De crimine falsi) si trova, come nella legge di Ruggiero compresa nel codice di Federico (2). Non pare verisimile che la raccolta omettesse le due importanti istituzioni dei Giustizieri e dei Camerarii, o che allora vi fossero nominati senza che le giurisdizioni ne venissero definite; mentre Federico dichiara: " Quae igitur ad ipsorum cognitionem pertinent, praedecessorum nostrorum assisiis comprehensa apertius definimus „ (3). L'Assisa XXXVI ne contiene le parole poi riprodotte nel codice svevo. Tale importante Assisa manca nel codice Vaticano, e ciò manifesta che quel codice non poteva essere la copia fedele di ordini e leggi fondamentali allora promulgati.

Altro argomento ne offre la mancanza dell'editto che vietava il corso della moneta *romesina*, e introduceva la nuova e di cattiva lega

---

(1) Chiara prova ne offrono le correzioni che MERKEL ha fatto in nota pei numerosi errori del testo Vaticano; ed inoltre le varie omissioni di quel testo ha egli supplito sia con le parole desunte dalle Assise Cassinesi, che erano più esatte, sia col testo delle *Const. Regni.*

(2) Ciò scorgesi comparando il principio dell'Assisa Vat. XXV con l'Assisa Cassinese XIV, n. VIII, e la Cost. III, 68.

(3) *Const. Regni Sic.* lib. I, tit. 44. Nel testo seguono le parole *Latrocinia* ec. che formano l'Assisa 36 del Cod. Cassinese, la quale comincia: *Sancimus ut latrocinia* ec.

che eccitò i giusti reclami dei popoli. Non poteva mancare negli ordini regi promulgati in Ariano questo editto che solo, quasi principale, è ricordato dal cronista. La omissione nelle due copie dimostra che in entrambe si faceano raccolte e non si copiava un codice di leggi, o che seguivasi qualche tarda raccolta nella quale era già omesso quell'editto che dovette presto modificarsi, sebbene sicura notizia non ne rimanga, perchè la cronaca finisce ricordando la indegnazione popolare.

Le stesse leggi possono servire d'indizio per l'epoca della raccolta, quando una prova sicura escluda la promulgazione o l'epoca di alcuno dei re di Sicilia. Se noi volessimo seguire in tutto alcuna delle edizioni delle *Constitutiones*, troveremmo difficoltà maggiori pur volendo adottare le indicazioni più convenienti alle congetture che ad epoca normanna fanno risalire quelle Assise. Troviamo indubitato che la massima parte sono di Ruggiero e che dei due Guglielmi se ne hanno talune nelle Assise Cassinesi, e che sono conformi o simili alle Costituzioni di Federico alcune Assise. Nondimeno vuolsi notare che le diverse Costituzioni attribuite a Federico nelle edizioni di Lindebrogio, e di Carcani e in parte nel Codice manoscritto di Palermo, e che sono pure nelle Assise Vaticane o nelle ultime Cassinesi (e che han fatto credere dei tempi di Federico o entrambe le raccolte, o almeno la Cassinese) potrebbero ritenersi dei re normanni, ai quali quasi tutte sono ascritte nella edizione di Huillard-Bréholles (1).

Devesi però far menzione del dubbio che rimane per la Costituzione contro gli apostati che è desunta da leggi romane (Cod. I, 7).

---

(1) È superfluo ricordare le *Const.* I, 3, 14, 44, 61; II, 11; III, 2, 20. Notiamo solo che sebbene alcune Assise contengano le parole di costituzioni di Federico, possono nondimeno essere normanne e poi da Federico in parte riprodotte e riformate. Vediamo talvolta ricordate da Federico le Assise Normanne. Nella *Const.* I, 44 si dice: « Praedecessorum nostrorum *Assisiis* compraehensa; nella *Const.* I, 72 è detto: quae in nostris et *Regum Assisiis* continentur. Devesi inoltre far menzione dell'ordine di Federico diretto ai Giustizieri (1230) perchè scelgano quattro anziani « qui sciant *Assisas regis Rogeri* (sic) avi nostri, usus quoque et consuetudines tempore Rogeri (et) Guilelmi secundi consobrini nostri, generaliter in partibus ipsis obtentas » È pubblicato da WINCKELMANN fra gli *Acta Sicula* compresi negli *Acta imperii inedita saeculi XIII.* Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs Sicilien in den jahren 1198 bis 1273. *Innsbruck*, 1880, pag. 605, n. 761.

Essa è contenuta nelle Assise Vaticane XIII e Cassinesi IX, e compresa nel Codice di Federico (I, 3) e viene ora attribuita a Ruggiero.

Per tale costituzione Perla invoca l'autorità di un codice indicato da Huillard-Bréholles e il ricordo del noto fatto di punizione di apostata,

Tale pena è estranea all'Assisa (1). Quando Ruggiero (1153) procurava con zelo le conversioni, poteva punirsi di morte il saraceno Filippo, secondo l'antica *Cost. greca* (Cod. I, XI, 10) contro il *pagano* che dopo il battesimo dimostravasi *ancora pagano*. Il *testo intero* ne abbiamo ora nei Basilici (I, 1, c. 20, ed. Heimbach, I, p. 15. Servì di base a Prochiron 39°, 33; Epan. 40°, 35; Epitome 45°, 52; Ecl. ad Proch. mut. 36°, 1 ec.). Nuove leggi per inquisizione o pena capitale contro eretici o apostati non esistevano. La pena del rogo era soltanto per antico e funesto uso di fanatico zelo, applicata con erronee interpretazioni materiali di sentenze bibliche. Da Federico svevo fu sancita la prima legge feroce moderna di pena capitale e di rogo (2). Il fatto indicato di Filippo è riferito da Amari secondo varie fonti che fan giudicare che il vero delitto dell'eunuco fosse il favore dato ai Musulmani nella guerra d'Africa salvando i ricchi, o lasciandoli fuggire nella presa di Bona. L'odio contro quel favorito di Ruggiero suscitò allora le ire religiose dei cristiani che secondo l'uso antico il trassero alle fiamme; e il re dolente di quel favore ai nemici e indegnato il lasciò condannare e non gli fe' grazia (3).

È uopo pria di tutto ricordare che Giannone, Grimaldi e tutti gli scrittori attribuivano a Federico quella Const. I, 3 che nei codici non contiene la indicazione del nome del sovrano, ma è posta dopo le leggi di Federico contro gli eretici.

---

(1) Tali cenni o argomenti da Perla, pag. 56, indicati, furono seguiti da altri, quasi prova storica.

(2) Su la pena del rogo contro gli eretici ho già scritto nella monografia *Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia*, Torino, *Bocca*, 1886 pag. 6 e seg, e nella *Rivista Storica Italiana*, vol. III, pag. 486 e seg.

(3) Il racconto appare estraneo ed intruso nella cronaca di Romualdo e interrompe la narrazione che poi continua. Ciò fu notato nella cit. edizione Del Re, pag. 16 testo, e nella nota a pag. 77. Aggiugniamo che Guglielmo Arndt riproducendo la cronaca di Romualdo tolse quel racconto dal testo ponendolo in nota (interpolationibus in calce edendis). *Monumenta Germaniae Historica*, Hannover 1866, t. XIX, pag. 426.—Amari, *Storia dei Musulmani*, III, p. 435 riferisce le opinioni diverse di cronisti arabi e musulmani, e fa inopportuno ricordo quasi di tribunale d'Inquisizione che allora affatto non esisteva.

Converrebbe anco rammentare che Capasso da alquante differenze o da aggiunte del testo latino traeva argomento di una posteriore *revisione* e promulgazione del Codice svevo (1). Se avvi costituzione che tanto accenni è appunto la *Apostatantes,* perchè non si omisero parole per negligenza o come superflue, ma una parte distinta che costituiva quasi una legge diversa e di minore importanza (2).

L'autorità di un manoscritto non sarebbe sufficiente, perchè non è sempre seguito come norma invariabile per altre indicazioni, e talvolta si è ritenuto erroneo anche da quelli che per tale costituzione lo invocano (3). La generale opinione attribuiva la costituzione a Federico quasi complemento delle leggi contro gli eretici, e per attribuirla a Ruggiero bisognerebbe addurre qualche prova nel silenzio generale dei codici e delle edizioni tutte, dalla edizione principe (1475) a quella di Carcani (1786). Nessuno l'ha trovata nè per argomenti nè per documenti. Noi già notammo che le varianti nel testo greco fanno supporre di Federico e di una tarda promulgazione quella Costituzione; e nondimeno al silenzio e alle gratuite asserzioni che niuna prova han saputo addurre, offriamo noi il conforto di una prova.

---

(1) Capasso fece appena qualche cenno su le Assise che disse Normanne, ma promise trattarne nel lavoro su le leggi normanne annunziato quasi completo con grande *Programma* (1862) e non eseguito, come egli diceva per Vario e Daniele che annunziavano opere complete, ma poi lasciarono *piccolo saggio e sterili promesse.* Diede egli però (1869) la *Storia esterna delle Costituzioni del Regno di Sicilia* (nel t. IX degli *Atti dell'Accademia Pontaniana,* Napoli 1869) e a pag. 38 e seg. annunzia che nelle *Const.* di Federico si trovano periodi aggiunti che mancano nel testo greco e contengono modificazioni posteriori o nuove sanzioni, e le giudica fatte per una *revisione* del Codice di Melfi eseguita verso il 1244.—Non potei giovarmi di questo lavoro del Capasso pubblicato dopo il primo volume della mia *Storia della Legislazione* (1866-1868). Mi valsi però della grande *Historia diplomatica* di Huillard-Bréholles che pure servì in gran parte di base a quelle fatiche di Capasso, che scrisse poi altri cenni su le Assise nell'*Arch. Stor. Napolitano,* 1876, vol. I, p. 203.

(2) Nella *Const.* I, 3 la versione greca ha il titolo *De Apostatantibus a Fide Catholica,* e il testo non contiene le parole « a professione vel voto naufragantes » che sono nel latino e costituiscono una legge diversa e più estesa perchè comprende l'apostasia semplice da professione o voto.

(3) Lo stesso Perla, pag. 77 per una *Const.* attribuita a Guglielmo dice: La nota del Cod. Parigino seguita da Huillard-Bréholles, Capasso, La Lumia è certamente sbagliata.

Nei Codici diversi che servirono di base alle grandi raccolte di editti imperiali svevi e di Costituzioni pontificie, e perfino nelle canoniche leggi e negli antichi statuti italiani ne troviamo le prove. Vediamo agli editti di Federico aggiunta la costituzione contro gli apostati; e vi è premesso il nome di Ruggiero (*Rex Rog.*) e quegli editti vennero promulgati in Italia, come altrove notammo (1). Il pontefice Innocenzo IV ordinando la Inquisizione contro gli eretici adottava le leggi di Federico e vi aggiungeva quella contro gli apostati. Dal momento che lessi nel *Bullarium* di Cherubini (pag. 11) le parole *Rex Regum* premesse alla costituzione *Apostatantes* dubitai che fossero erroneamente scritte. Quando le vidi riprodotte nelle edizioni del *Liber Septimus Decretalium* aggiunto al *Corpus Juris Canonici*, e nel *Bullarium* pubblicato in Roma (1740) da Cocquelines (t. III, p. 298, § 4) e perfino nella versione che se ne trova nel *Costituto di Siena* (1309) con le parole *Re dei Re*, ben compresi che la parola *Rex Rog.* destinata a indicare il nome del re Ruggiero si fosse per errore letta *Rex Reg.* e convertita in *Rex Regum* quasi una invocazione della Divinità (2).

Tale errore si è perpetuato nelle varie edizioni; e la storica verità c'induce a notare che erronee stimiamo perciò le edizioni di Bullarii e di Codici del dritto canonico che riproducono quella inesatta indicazione invece del nome del re Ruggiero. Così abbiamo la prova che quella Costituzione era di Ruggiero, e che Federico l'avea compreso nel Codice a complemento delle sue leggi (3).

---

(1) *Riv. Stor. Ital.* vol. III, p. 486; e *Stor. Leg. Sic.* I, pag. 189. Delle *Const.* di Federico e dei suoi editti contro gli eretici, i testi sono pubblicati da PERTZ, *Monum. Germ. Hist.* « Legum » II, p. 326, e da HUILLARD-BRÉHOLLES *Hist. Dipl.* t. V, p. 202, 215 ec.

(2) *Decretales* ec. Augustae Taurinorum, 1746, t. II, pag. 594, *Liber Septimus Decretalium,* lib. V, tit. 3, de haereticis et schismaticis, cap. 2.— *Corpus Juris Canonici,* ed. BÖHMER, Halae 1747, t. II, col. 138. Il *Liber Septimus* non fu aggiunto nè compreso nelle moderne edizioni del *Corpus Juris Canonici* di RICHTER (1839) e di FRIEDBERG (1881).—Nel *Constituto del Comune di Siena volgarizzato nel 1309 e 1310*, Siena 1874, è detto (a pagina 41) : *Noi re de li re* ec.

(3) Nella *Stor. Leg.* pag. 181 e seg. ho fatto menzione della *Const.* contro gli Apostati insieme alle altre leggi di Federico che vi erano premesse, e appunto perciò la diceva come le altre cui era congiunta, aliena dalle idee dei tempi normanni estranei alla Inquisizione. La storia ricorda la grande tolleranza di tutti i re normanni, malgrado il supplizio di Filippo.

Ultima e grave difficoltà si è sollevata per impedire che si attribuisca a Ruggiero la raccolta di Assise Vaticane, nelle quali il sovrano ricorda i suoi *progenitores* (Assise II).

Credette La Lumìa insormontabile ostacolo per tale opinione la indicazione di *progenitori*, che dice impossibile e assurda per Ruggiero che ebbe solo il padre e lo zio sovrani, e non già alcun progenitore. Hartwig affermava che non poteva escludersi una interpretazione più lata. Altri più strane interpretazioni proponeano. De Blasiis asseriva sufficiente il ricordo " delle *pie largizioni* di Ruggiero e di Adelaide per rinvenirne la pluralità dei progenitori „ (1). Brandileone più stranamente credette riferirsi agli antichi imperatori romano-cristiani; e confondeva, quasi fossero di pari significato, la parola *predecessores* che indicava gli antichi o precedenti sovrani, con *progenitores* che potea solo riferirsi ai suoi congiunti o antenati (2).

Tutti ignoravano che solenni documenti pubblicati in Palermo nel secolo scorso e nel nostro, e riprodotti in opere moderne ben note, eliminavano tale *difficoltà* della parola *progenitori*.

Nella Cappella Palatina di Palermo, capitale dell'antico regno di Sicilia, esiste il celebre diploma del re Ruggiero che alla Cappella del regio palazzo donava il ricco patrimonio che finora ha conservato. Ricordando i beneficii che Dio ha concesso alla sua famiglia, enuncia i suoi maggiori e li dice *progenitori*, designando espressamente con tal nome il suo padre Conte Ruggiero e lo zio Roberto Guiscardo. " Predecessores et PROGENITORES nostri, pie recordationis et beate memorie, Robertus Guiscardus patruus noster, Rogerius Comes pater noster, et ceteri patrui nostri atque consanguinei „ (3).

---

(1) DE BLASIIS, *La insurrezione pugliese e la conquista normanna nel secolo XI*, Napoli 1873, vol. III, pag. 481, dicea giovarsi per le *Assise* di un lavoro *inedito* esibitogli da CAPASSO.

(2) BRANDILEONE che pure seguiva le orme di CAPASSO, volle aggiugnere una propria interpretazione dicendo (a pag. 28) : « Ruggiero nell'Assisa II del Cod. Vat. parla di *projenitores nostri*, sotto il qual nome a me pare si debbano intendere gl'*Imperatori romano-cristiani* », e cita la sua rassegna sul libro di Perla, nell'*Arch. Stor. Napoletano* t. VII, pag. 179 e seg.

(3) Il diploma (1140) fu pubblicato nella *Notitia regiae ac imperialis Capellae Palat.* scritta da PIRRI, rimasta inedita e data in luce da MONGITORE (Palermo 1716), poi riprodotta nella *Sicilia Sacra*, ed. Pal. 1733, t. II, pag. 1357.— DI CHIARA ha pure inserito il diploma del 1140 nell'opera *De Capella Regis Siciliae*, Palermo 1815, *Series Diplomatum*, pag. 5.—GAROFALO, *Tabu-*

Questo diploma (28 aprile 1140) venne presentato poi all'imperatore Federico, che solennemente ne riconoscea l'autenticità e lo confermava (gennaro 1225). I due documenti ora indicati dileguano la difficoltà della parola che credevasi *impossibile* per Ruggiero, e dall'altro dimostrano come nello stesso anno il nuovo re, inteso al riordinamento del regno, riconoscendo da Dio i beneficii di sua grandezza volea beneficare e proteggere la Chiesa e mantenere nella monarchia l'ordine e la giustizia. Hanno simili sensi il proemio delle Assise e il diploma per la Cappella Palatina (1).

Così abbiamo provato con documenti e non per sole asserzioni e vaghe congetture, che può essere dei tempi di Ruggiero la raccolta di Assise copiata nel Codice Vaticano, e poi anche nel Cassinese. Non cessano però i dubbi da me indicati su l'epoca della prima raccolta e sul fatto della promulgazione di quelle Assise, che non vennero comprese nelle Costituzioni.

Finchè da nuovi documenti o da storiche memorie non sieno ricavate novelle prove, si potranno in vario modo formare o ripetere argomenti, congetture, e declamazioni; ma i dubbi rimarranno sempre, e non si avrà la certezza del fatto storico.

Possiamo perciò considerare secondo i cenni esposti le copie che ignoti ecclesiastici raccoglieano da ignote fonti, e che rimangono nei due manoscritti Vaticano e Cassinese.

Se entrambi si giudicano lavoro *completo* di raccolta o compilazione di Assise o leggi, è mestieri riconoscere che la raccolta dalla quale fu copiato il Codice Vaticano potè essere de' tempi di Ruggiero, e che al fine del secolo anzi nei primordi del seguente potè farsi la raccolta Cassinese per mero uso privato.

Se poi erano copie allora fatte di qualche raccolta contemporanea che alle Assise di Ruggiero aggiungeva altre leggi posteriori o novelle o progetti, o erano destinate a preparare un breve Codice, allora rimane aperto l'adito ad ogni congettura. Poteano le raccolte offrire

---

larium regiae ac imperialis Capellae, Palermo 1835, pag. 11, riproduce il diploma e nota che esso è in pergamena e che un esemplare ne esiste in carta cerulea con lettere d'oro, e che « autographi exemplar censetur. » A pag. 50 inserisce la conferma di Federico del 1225 e ne ripete il testo, e vi si legge pure : *progenitores nostri* ec. »

(1) Sono ricordati nel proemio delle *Assise* e nel diploma di Ruggiero la divina misericordia, i beneficii ricevuti, l'integrità di regno ec

l'inizio del Codice che secondo l'influenza ecclesiastica e i sistemi allora comuni, cominciava da leggi favorevoli alle Chiese, e indi offriva le norme o sanzioni di pubblico e privato diritto.

Riputiamo a ogni modo di poca importanza la quistione, perchè le Assise ripetono le leggi di Ruggiero conosciute e comprese nelle *Constitutiones Regni Siciliae*, e solo aggiugneano pochi capitoli non ammessi fra le *Constitutiones*, non riferiti da storie, nè da documenti, nè copiati da ecclesiastici. Aveano essi allora ogni cura di conservare copia di loro privilegi, di editti e leggi favorevoli alle Chiese; e perfino gli apocrifi o dubbi trascriveano accuratamente. Di quei pochi capitoli però che vorrebbero a Ruggiero attribuirsi, non vi ha menzione, se ne togliamo il cenno del cronista per l'Assemblea di Melfi; come per la riforma di pena longobarda la nota marginale di un incognito che disse corretta da Ruggiero la legge di Rotari, alludendo probabilmente all'Assisa XXXIV. Ripetiamo perciò non esistere prova della promulgazione di quelle Assise, ed aggiugniamo che Merkel attribuiva a Guglielmo I le Assise a pro della Chiesa (1).

È mestieri inoltre accennare che Gregorio, illustre espositore del diritto pubblico siciliano dei tempi normanni, indicava le principali norme da Ruggiero promulgate, e diceva ignorarsi " in quale anno abbia queste leggi ordinate quel principe „, e poi notava che *soli miseri avanzi* della costituzione normanna sono quelli sparsi nel Codice svevo, mentre doveano esistere numerose leggi (2). Noi però distinguiamo da un canto gli ordini speciali indispensabili nel governo normanno per le cose feudali, militari, economiche e intesi a regolare l'esercizio dei pubblici uffici, e dall'altro le norme generali o leggi, che probabilmente furono poche e adottate quasi tutte nel Codice di Federico, mentre quegli ordini speciali innumerevoli non erano leggi. In quell'epoca non si facevano codici, e tutto era regolato dagli usi e da pochissime generali leggi. Dovettero pei sopravvenuti riordinamenti di Federico II rimanere di nessuna utilità quegli ordini normanni, e ne rimangono peraltro molti nei diplomi numerosi di quei re, e non pochi cenni ancora nei diplomi o nelle leggi di Federico.

---

(1) « Capita II, IX quae clericorum privilegia continent, Guilhelmo, non Rogerio attribuenda sunt. »—MERKEL, pag. 13.

(2) GREGORIO, *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia*, Palermo 1805, vol. II, pag. 27, 193.

Giudichiamo opportuno a dar chiara idea delle Assise Vaticane e Cassinesi, un *Prospetto* di comparazione fra esse e le Costituzioni del Regno che le adottarono.

NUMERO PROGRESSIVO generale	ASSISE VATICANE (MERKEL)	CONSTITUTIONES REGNI SICILIÆ	ASSISE CASSINESI (CARCANI)
		Lib. Const.	
1	Proemio		
2	I		Prologo
3	II		I
4	III		II
5	IV	III 1	III
6	V		IV § 1
7	VI		IV § 2
8	VII		IV § 3
9	VIII		IV § 4
10	IX		V
11	X § 1	III 2	VI § 1
12	XI	I 20	VIII
13	XII		VI § 2
14	XIII	I 3	IX
15	XIV		VII
16	XV § 1		X § 1
17	— § 2	II 41	— § 2
18	XVI		
19	XVII § 1-2	I 4-5	XI
20	XVIII § 1-4		XII § 1-4
21	XIX	III 59	XXXI
22	XX	III 61	XIV § 1
23	XXI § 1	III 62	XIV § 3
24	— § 2	III 63	XIV § 4
25	XXII		
26	XXIII § 1	III 64	XIV § 2
27	— § 2	III 65	XIV § 5
28	XXIV § 1	III 66	XIV § 6
29	— § 2	III 67	XIV § 7
30	XXV princ.	III 68	XIV § 8
31	—	I 36 1	XIX pr.
32	XXVI § 1	I 36 2	XIX fin.
33	— § 2		XX
34	XXVII	III 22	XV
35	XXVIII § 1		XVI § 1
36	— § 2	III 74	— § 2
37	— § 3	III 75	— § 3
38	— § 4	III 76	— § 4
39	— § 5		— § 5

NUMERO PROGRESSIVO generale	ASSISE VATICANE (MERKEL)	CONSTITUTIONES REGNI SICILIÆ	ASSISE CASSINESI (CARCANI)
		Lib. Const.	
40	XXIX § 1	III 77	XVII
41	— § 2		XVIII § 1
42	— § 3		— § 2 pr.
43	— § 4	III 78	— § 2 fin.
44	XXX § 1	III 79	XXI § 2 pr.
45	— § 2	III 80	— § 2 fin.
46	XXXI § 1		XXII
47	— § 2	III 81	XXIII § 1
48	XXXII	III 82	— § 2
49	XXXIII	II 11	XXIV
50	XXXIV		XXXII
51	XXXV	III 40	XIII
52	XXXVI	III 44	
53	XXXVII	III 86	XXV
54	XXXVIII	I 14 }	XXVI § 1
55	XXXIX	I 14 } Federico	— § 4 pr.
56	XL	I 14 }	— § 3
57	XLI pr.	III 87	XXVII
58	— fin.		XXVI § 4 fin.
59	XLII § 1	III 88	— § 5
60	XLIII	III 70	XXVIII
61	— § 2	III 69	XXIX
62	XLIV § 1	II 50 2	XXX § 1
63	— § 2	II 50 1	XXX § 2
64	Mancano		XXXIII
65	nelle		XXXIV
66	Assise Vaticane		XXXV
67		I 44 Feder.	XXXVI
68		I 61 G.	XXXVII
69		III 20 G.	XXXVIII
70		III 3 R. o G.	XXXIX

Appare dal *Prospetto* che le due raccolte contengono tutte le Assise o leggi di Ruggiero, con ordine alquanto diverso di Assise o capitoli. La Cost. I, 14 è di Federico; ma riunisce e adotta tre Assise di Ruggiero (38-40); e la greca versione le offre in separato capitolo (I, 17). Pochissime sono le Assise non comprese nelle *Constitutiones*, e sono in gran parte nell'inizio. Il Codice Cassinese omise bensì il *Proemio*, che rende più importante il Codice Vaticano (che come a pag. 66, n. 5 notammo, Merkel credeva *scritto* verso il 1200). Omise pure tre Assise (16, 22, 36) e alcuni *prologhi* di Assise; ma

aggiunse *sette* Assise (33-39); e le quattro ultime sono leggi poi comprese nelle *Constitutiones* di Ruggiero, Guglielmo e Federico (I, 44, 61; III, 3, 20) con talune riforme. Le non poche leggi di Guglielmo I e II mancano, o perchè si facea la copia di Codice d'epoca anteriore, o perchè i codici offrivano progetti o inizi di raccolte (1).

34. Fonte indubitata e principale delle Assise Normanne devesi riconoscere il romano diritto, poichè sono attinte in massima parte dal Digesto e dal Codice di Giustiniano, sia adottandone le norme, o i principii generali, sia riformandone le sanzioni penali (2). Pochissime Assise offrono leggi del tutto estranee al diritto romano (3).

È noto pertanto (come indicammo a pag. 60 e seg.) che la massima parte delle leggi di Ruggiero è tratta dal diritto romano. Questa origine avea pure indicato Brandileone; ma datosi ora *subitamente* a raccogliere notizie bizantine, egli ha voluto attribuire la origine di Assise, almeno in parte, alle compilazioni di Epitomi di diritto bizantino, e forse anche di un manuale greco calabrese *che intende pubblicare* (4). Non sono però sufficienti le prove indicate, nè sono fon-

---

(1) Secondo Capasso (*Storia esterna delle Cost.*) sono queste le leggi rimasteci di Ruggiero, nelle *Const. Regni Sic* : Lib. I, 3, 4, 5, 20, 36; II, 11 41, 50; III, 1, 2, 22, (31), 40, 44, 59, 61—70, 74-82, 86-88, È incerto se sieno di Ruggiero o di Guglielmo le Cost. III, 3, 31.

Le sette Ass. Cass. danno sanzioni per fuga, sedizione, incendio o danno clandestino, giustizieri, successione intestata, adiutorio feudale di prelati, chierici contadini. Notiamo che l'Ass. 36 su la giurisdizione dei giustizieri è dichiarata da Federico (I, 44); e che l'ass. 37 nega al fisco, e attribuisce agli eredi legittimi, la successione intestata, dandone un terzo per *l'anima del defunto*, ancorchè lasci *figli*. La Cost. di Guglielmo (I, 61) ciò prescrisse in mancanza di *eredi*.

(2) Sono ben note le comparazioni di Assise o leggi di Ruggiero con leggi romane. Le norme erano ricavate da pochissimi titoli delle Pandette e del Codice. Le Assise non comprese nelle Const. Regni che dan norme per cose ecclesiastiche, per delitti di maestà e per giudizio di falso ecc. erano desunte da Cod. I, 3 ec. IX, 8, 22 ec.

(3) Tali Assise derivano o da ordini feudali, o da leggi longobarde, o da usi speciali di varie provincie o da nuove riforme. L'Ass. 34 riprova la legge che puniva *egualmente* il *depilare* barba d'uomo, o coda di cavallo; poichè la pena dall'Editto di Rotari inflitta al trarre *per barbam*, anco senza *depilarla*, veniva pure applicata al delitto più grave, di *depilare* o svellere i peli della barba; che fu poi punito da speciali sanzioni o consuetudini, delle quali restano frammenti. L'Assisa emendava tutto e sanciva per *barba depilata* la pena di sei soldi *d'oro*, e di tre, se in rissa.

(4) Brandileone *Il dir. rom.* pag. 30 e seg. *Diritto bizantino* pag. 58 e

dati i suoi argomenti, poichè manca l'asserta eguaglianza di parole e frasi, che addita come prova.

Vogliamo ripetere che dissentiamo dalla pretesa origine autocratica bizantina, per le cose ecclesiastiche dei tempi normanni, e ricordiamo con dispiacere la parola sfuggita all'illustre Amari che scrivendo di cose musulmane, disse *sultano battezzato* il re Ruggiero; parola irriverente, poi ripetuta da Hartwig e da altri ostili ad ogni gloria siciliana. Affermiamo invece che il Conte Ruggiero e il suo figlio re, furono restauratori della cristiana religione, devoti e protettori della Chiesa cattolica, sapienti ordinatori delle cose ecclesiastiche, sia distinguendo i giusti limiti del sacerdozio e dello impero, sia esercitando l'Apostolica Legazìa. Ricordiamo che (non ostanti le note e gravi, ma non durevoli, nimistà e lotte con alcuni papi) i principi normanni concessero ai vescovati e alle Chiese di Sicilia le immense ricchezze, durate per sette secoli fino alla età nostra.

Si asserisce che il Proemio delle Assise deriva dal Proemio dell'Egloga di Leone Isaurico, che è molto diverso, e peraltro è noto che le Costituzioni di Federico, e molte leggi del medio evo di varii re stranieri hanno proemii con simili devote manifestazioni di gratitudine pei divini beneficii, e di zelo per la giustizia e la riforma di leggi (1).

La pubblica celebrazione di matrimonio con benedizione sacerdotale, era già in uso nell'Oriente, e la nota Novella di Leone Filosofo l'aveva ordinata, ma fu tardi prescritta dalla Chiesa Latina, nè può dirsi che il prologo o la sanzione della Assisa XXVII, riproducano

---

seg. L'erudito Pecchia al contrario era antibizantino, e negava l'influenza di leggi greche nelle consuetudini della città di Napoli, aggiugnendo: « È più certo ancora che allora quando pubblicato fu il *Prochiro,* e dietro ad esso i *Basilici,* qui regnava una profonda ed universale stupidità; sicchè i giudici appena sapeano scrivere il nome loro, ed i curiali poco intendeano il latino, e meno il greco. » *Storia civile e politica del regno di Napoli,* t. III, Napoli 1783, pag. 238.

(1) Poteva riferirsi in volgare o in latino secondo la versione di Zachariæ, *Prochiron* pag. XXV, se volea farsi pei lettori la luce. Si aggiunge come prova la parola *sacerdotes iuris interpretes.* Non può dirsi però desunta da Epitome, poichè nel Digesto I, 15, era pur detto *sacerdotes;* e le parole e le idee del Proemio erano alquanto diverse, nè può dirsi che si spigolava una parola nel tit. I, c. 40 di Epitome. Se fosse lecito dedurre con sì deboli argomenti la imitazione, potrebbesi affermare che la fine del Proemio delle *Consuetudini di Sciacca* (nell'*Arch. Stor. Italiano,* 1884, t. XIV,

il testo della Novella di Leone (1). Invocasi la Costituzione di Costantino Porfirogenito, come fonte dell'Assisa Cassinese (37, *De intestatis*); ma la Assisa e la consuetudine palermitana e la Costituzione di Guglielmo o Federico, non offrono uguaglianza di parole col testo bizantino. Quell'uso era ispirato dagli ecclesiastici a freno della avidità fiscale, e a sollievo dei poveri (2).

La pena di taglio del naso, altrove indicai come tradizione bizantina, perchè in Oriente era in molti casi applicata e specialmente per

---

pag. 311) è desunta dal fine di Proemio del *Prochiron*, pag. 11, e di *Ecloga ad Prochiron mutata*, pag. 58, pubblicati da ZACHARIÆ, che annunziano egualmente di prendere l'inizio del libro di là, onde la nostra natura ha principio, cioè dalle nozze.

(1) *Stor. Leg. Sic.* I, p. 143 e seg. Aggiungo che il testo dell'Ass. 27 fu lievemente modificato nella Const. III, 22. Notai che prima del Codice di Federico (1231) era promulgato il capitolo d'Innocenzo III nel 1215.

Nella ediz. di HEIMBACH dell'*Armenopulo* a pag. 490, leggiamo lo Scolio che ricorda l'uso e la Novella di Leone. Il testo esatto della Novella è dato da ZACHARIÆ, J.G.R. III, pag. 185.

L'Assisa approva l'uso migliore conforme ai canoni e il Prologo della Vat. 27 omesso nella Cassinese 15 e nella Cost. III, 22, riprova *consuetudinem pravam* e dice che *partem nostri populi pervasit*. Così pare che il migliore uso dei Greci adottavasi. È superfluo indicare notizie del diritto ecclesiastico greco e civile bizantino sul matrimonio.

(2) La novella di Costantino è ricordata da BONEFIDIO op. cit. pag. 23; e nei versi di Psello inediti pubblicati a pag. 8 da WITTE, il quale a pag. 14 e seg. diè il testo intiero inedito di Novella. La Cost. I, 61, ordinava che il terzo dei beni fosse erogato *pro defuncti anima*. L'uso era anche in Sicilia e nelle consuetudini di Palermo cap. 38, e una metà di beni era *pro anima defuncti pauperibus erogata*. Ne feci menzione nella cit. *Storia* pag. 151 e nelle *Consuetudini* ecc. pag. 19.—BRANDILEONE non fece menzione della cons. 38 di Palermo. BRUNNECK (pag. 85) non indicò nè la cost. I, 61, nè la novella di Costantino. PERLA, *Le Assise*, (pag. 60 e 85), e FILOMUSI-GUELFI, *Delle disposizioni per l'anima* (nella *Rivista Italiana per le Sc. giurid.* 1886, vol. I, pag. 54) e TAMASSIA *Il diritto di prelazione*, Bologna 1885, (pag. 5) non conobbero la consuetudine palermitana, nè la cost. sveva I, 61 da me indicate. Anzi diceva TAMASSIA che Costantino dava il terzo ai poveri *in mancanza di eredi*, mostrando non averne veduto la costituzione che pure indicava, nella quale nell'argomento e nel testo era detto « in mancanza di figli » (χωρὶς παιδῶν), e soltanto la const. di Guglielmo e la cons. di Palermo restrinsero al caso di mancanza di eredi quel beneficio pei poveri. Il testo della Nov. di Costantino è pubblicato da ZACHARIÆ, J.G.R. III, pagina 276.

adulterio e lenocinio, e sono però diverse le Assise e leggi sicule dalle bizantine che quelle pene sancivano (1).

Per le Assise che riproducono perfino le parole del testo latino del Digesto o del Codice, è strano ricorrere alla imitazione di Epitome, e potrebbe mostrarsi agevolmente per ciascuna Assisa la origine vera per le parole adottate delle leggi giustinianee (2).

Basta riferire il testo delle Assise Vaticane XXXVIII-XLI (eguali alle Cassinesi XXVI e XXVII) per far manifesto, come a torto si voglia creare l'origine bizantina e la imitazione della Epitome.

Non sembrerà esagerato il mio dire, ove si ponga mente alla vera fonte romana di quelle Assise, diverse da ogni Epitome o manuale.

XXXVIII.—*De sicariis.* Qui aggressorem vel latronem, in dubio vite discrimine constitutus, occiderit, nullam ob id factum calumpniam metuere debet (3).

---

(1) Nella *Enciclopedia Giuridica Italiana* (vol. I, 1882, parte II, pag. 306-314) indicai brevemente la legislazione comparata e le storiche origini su le pene di *Adulterio*, e diedi notizia del diritto romano e bizantino. Indicai come legge di Federico, secondo l'ediz. Carcani, la Cost. I, 74.

(2) L'Assisa XXI, 1, è desunta da Codice IX, 24, 1, 2, e nei Basilici LX, 60, si ha la versione. È simile, ma abbreviata nei manuali Prochiro 39, 14, Epanagoge 40, 17, Epitome 43, 54. L'Assisa XXI, 2, *Qui nummos* è ricavata dal Digesto XLVIII, 10, 8, che nei Basilici lib. LX, 41, 8, è tradotta; e pure trovasi simile nell'Egloga XVII, 18, e nell'Egloga *privata aucta*, XVII, 44, come sono indicate da Brandileone e nell'indice delle fonti da Zachariæ in quei manuali.

L'Assisa XLIII, § 1, appare desunta da Dig. XLVIII, 8, 3, e nei Basilici LX, 39, 3, la legge romana è tradotta. Nella Epitome 45, 21 avvi una metà e sul fine il resto è desunto dai Basilici. Il Prochiron 39, 77, è simile all'Epitome, e la Sinopsis pag. 529, è conforme. — L'Assisa XLIII, § 2, è un sunto della Leg. 19, 38, § 5, Dig. XLVIII, che nei Basilici è nel lib. LX, tit. 51, cap. 34, pag. 869, ed. Heimbach, che nel *Man. Basil.* a pag. 334 aggiugne altra epitome. Le epitomi sono diverse dal testo di Assisa.

L'As. XXIV, 1, è desunta dal Codice IX, 22, 14 e il num. 2 da Digesto XLVIII, 10, 26, che pone il caso del figlio che raccoglie l'eredità come intestata, e poi muore lasciando erede il suo figlio, il quale sarà privato dell'eredità. Nei Basilici LX, 41, c. 26, nella *Epitome* tit. 43, c. 53, e nella *Synopsis* p. 350 si riproduce la legge del Digesto, che è più breve nell'Assisa e pel figlio stesso che ha distrutto il testamento.—Per la brevità è più simile il c. 53 del tit. 37, *Ecloga ad Prochiron mutata* che non è indicata da Brandileone.

(3) Riproduce la legge del Codice IX, 16, 2. Nei Basilici LX, 39, 14, nel testo e nella nota di Teodoro e poi nel Proch. c. 39, e nell'Epitome 45, 4, vediamo la legge romana, tradotta, compendiata e modificata.

XXXIX.—*De infantibus et furiosis.* Infans sine malignitate animi et furiosus si hominem occiderit, non *tenetur*. Quia alterum innocentia consilii, alterum fati infelicitas excusat (1).

XL.—*De fure.* Nocturnum furem qui occiderit, impune ferat, si aliter comprehendi non potuerit, dummodo clamore id fiat (2).

XLI.—*De incendiariis.* 1. Qui dolose domum incenderit, capitis poena plectatur; velut incendiarius (3).—2. In maleficiis voluntas spectatur, non exitus; nichil enim interest, occidat quis an mortis causam prebeat (4).

Nella evidente uguaglianza di queste Assise copiate sulle romane leggi, pare incredibile che si possa immaginare greca imitazione. Traevasi argomento strano dal verbo *tenetur* adottato nel singolare, mentre poteva egualmente nel plurale usarsi nel testo dell'Assisa XXXIX, copiato fedelmente sul Digesto (5).

---

(1) È copiata sul Digesto XLVIII, 8, 12, aggiunte le parole, *sine malignitate animi* e un frammento di Modestino. Nei Basilici tit. 39, c. 8, è tradotto l'inizio di quel frammento *neque is, qui nondum septennis est, nec furiosus, si occiderint, lege de sicariis tenetur,* υποκειται. Il resto che è il motivo della legge, sino *excusat* è in nota. Nel Prochiron c. 80, nella Epanagoge 40, 86, e nell'Epitome al fine del titolo 45, c. 108, pag. 196, si ha pure l'inizio di quel frammento. Anche l'Egloga ad Prochiron mutata 21, 13 è conforme; ma tutti quei testi greci hanno mutato il latino del Digesto e della Assisa, nella Cost. di Ruggiero riprodotta, I, 14; poichè invece di *infans vel furiosus non tenentur,* dicono tutte ουτε ινφανς... ουτε... υποκειται θανατω; *subiacet* alla morte ovvero alla legge contro gli omicidi.

(2) È attinta dal Digesto XLVIII, 8, 9; che manca nei Basilici come notò Heimbach, ma nella nota al c. 16 del tit. 39, pag. 768, se ne fa menzione. Notiamo che le parole *dummodo clamore id fiat,* aggiunte all'Assisa al testo romano e poi nella legge sicula, 1, 14, ed ivi tradotte μετα κραυγη; mancano nel Prochiron 39, 4, nell'Epitome 45, c. 4 e 65. È detto come nel Digesto, *si parcere non potuerit;* nel greco φεισασθαι; mentre nell'Assisa e nella Cost. sicula è detto *compreendi.* Nella Synopsis di Attaliate questa legge è riferita, mista con le altre del Digesto per aggressori e si aggiugne (tit. 56, pag. 50) *cum clamore* δια κραυγης; e non diremo perciò che tale parola era fonte del dritto siculo.

(3) Si trae l'inizio dalla legge del Digesto XLVIII, 19, 28, 12, che è più estesa ed è tradotta nei Basilici 51, 26, come nel Prochiron c. 18, nell'Epitome 40, 28 e 45, 73.

(4) Riproduce le parole del Digesto XLVIII, 8, 14, 15, e sono nei Basilici LX, 39, c. 10 e 11 e nella Synopsis di Leunclavio pag. 355. Non fu notato da alcuno questo confronto con le due ben note leggi romane fondamentali nel dritto penale.

(5) Notammo la differenza del testo greco si dei Basilici, che della Epi-

Tanta stranezza ci avverte doversi evitare gli sforzi di assurde interpretazioni e congetture, perchè non si incorra nella archeologia fantastica derisa dal poeta Meli (1).

A quei facili, ma inopportuni ricordi, potevano aggiugnersi altri di simil genere, ma Brandileone li omise. Noi volendo sempre rendere agevoli gli studi storico-legali, manifestiamo che ciascuno, anco inesperto del bizantino diritto, può fare subito i confronti con le leggi romane, poichè tanto nel *Manuale Basilicorum* di Heimbach, quanto nei Manuali di diritto greco-romano pubblicati da Zachariae, si trovano indicate le leggi giustinianee con la designazione dei libri del diritto greco-romano, che vi sono eguali o simili.

Non doveasi omettere la menzione di Assise importanti per lo esame di pretese origini bizantine; e stimo necessario ricordarne alcune. L'Ass. XI per ratto di sacre vergini riproduce le parole del Codice (I, 3, 5) e aggiugne al testo " vel alia poena quam regia censura decreverit. „ Tali parole sono pure nella consuetudine antica di Messina (cap. 58), e mancavano nella Cassinese Assisa VIII e nella legge di Ruggiero compresa nelle *Constitutiones* (I, 20), come furono omesse nella greca versione (2). L'Ass. XII è attinta pure dal Codice (I, 10, 1) e non fu ammessa nel Codice svevo; ma trovasi pure nelle antiche consuetudini messinesi (cap. 57), e poscia fu in Sici-

---

tome ed altri manuali con le parole del Digesto adottate nell'Assisa XXXIX. Dissero i Greci non *subjacet* a morte o a legge Cornelia, dice l'Assisa non *tenetur*; e soltanto l'Egloga ad Proch. mut. pag. 112, c. 13 ha ὑπόκεινται in *plurale*. Per BRANDILEONE quella legge copiata intera dal Digesto nella Assisa, ma alterata e dimezzata nei Basilici e perciò nei manuali, per quel singolare *tenetur* è desunta da *Epitome*. Così l' Egloga sarebbe forse per lui dal Digesto attinta perchè ha il *plurale*.

(1) La satira dell'antiquario *Barbacane* era inedita. Fu pubblicata nell'ediz. DI MARZO, Palermo, 1857, pag. 214, e forse finora non è stata tradotta. Sono descritte le strane spiegazioni di antichità siciliane, e dicesi nella stanza 4ª :

« Osserva poi cu muta attenzioni
Un bajuccazzu vecchiu d'un viddanu
.....un *e* ci parsi un *jota*
E conchiusi : o ch'è GRECA o ch'è *ostrogota*. »

(2) Ne ho dato notizia nella cit. *Stor.* I, pag. 180, e nell'*Arch. Stor. Ital.* 1881, t. VII, pag. 321.

lia riprodotta (1308 nel cap. 65) da Federico Aragonese (1). L'Assisa XXXI, § 2 concede la impunità al marito che uccide la moglie col complice colti sul fatto, escludendo le distinzioni che facevano le romane leggi e le greco-romane che le aveano adottate. Fu imitata invece la impunità concessa dalla Legge Longobarda (Rotari, c. 212, ed. *Bluhme*, pag. 44) (2). L'Ass. XXXII offre una sanzione conforme al testo romano (*Dig.* XLVIII, 5, 29). Entrambe le Assise furono adottate con eguali parole nelle consuetudini di Messina (c. 43) e nel Codice svevo (III, 81 e seg.), e non possono dirsi tratte da manuali bizantini, ancorchè nei Basilici si trovassero raccolte quelle romane leggi che servirono per le Assise (3).

Era più opportuno inoltre indicare la origine della Ass. XVIII, n. 2 che è molto simile, anche per alcune parole eguali, alla legge VI del Codice, IX, tit. 8, la quale è omessa nella moderna edizione di Krüger (*Codex Justin.* Berlino, Weidmann 1877, pag. 374). Questa non è una costituzione imperiale, ma era nelle antiche edizioni indicata come desunta dai Basilici (LX, 36) per supplire la mancanza di una costituzione greca che credevasi omessa (*Corp. jur. civ. Codex*, ediz. Colonia 1756, pag. 384). Cujacio però (*Parat.* in lib. IX, t. II, Napoli 1758, col. 589) afferma che non manca alcuna costituzione; poichè le due ultime leggi non sono aggiunte a veruna costituzione greca, ma bensì alle latine da Triboniano " quod in Digestis praetermissae essent „, e sono due frammenti dei libri di Paolo e di Marciano che pongono fine al titolo del Codice *Ad legem Juliam Majestatis* (4). I compilatori dei Basilici omisero i due frammenti, perchè non erano costituzioni imperiali, e vollero farne un compendio come una nuova legge che pone termine al tit. XXXVI della Legge Giulia di Maestà. Heim-

---

(1) Ne feci pure menzione nella *Stor.* cit. pag. 182, e *Arch. Stor.* VII, 324. È superfluo indicare per queste due Assise i capi simili dei Basilici e di *Prochiron* XXXIX, c. 31 e 40, Epitome 45, c. 43 e seg.

(2) Lo svolgimento storico di quelle leggi per *adulterio* accennai nella *Enciclopedia Giuridica Italiana*, pag. 307 e seg. Di quella legge longobarda feci pure cenno nella *St. leg. Ital.* pag. 49.

(3) Nel lib. LX, t. 37, cap. 25 e nel tit. 39, cap. 1 (ed. *Heimbach.* t, V, pag. 730 e seg. 762) sono le indicate leggi su la uccisione di moglie e di adultero, e riproducono i frammenti del Digesto XLVIII, 5, 24, 38, e VIII, 1. La cit. legge 29 è nei Basilici tit. 37, cap. 30, pag. 734.

(4) Nullam (Constit.) in hoc titulo desiderari, *Basilica* patefaciunt, disse Cujacio.

nel *Prochiron* e nelle Epitomi (1). Si afferma che per dritto greco-romano esistevano i manuali e che nulla vi fosse in quel tempo per le romane leggi; ma l'esistenza del *Brachylogus*, (del quale tanto si è scritto) dimostra che anco le leggi penali si offrivano in breve sunto (2).

È verisimile che per privato studio o per uso giudiziario si facessero raccolte brevi di testo, e che per regio comando si raccogliessero le poche e principali sanzioni che voleansi adottare e insieme riformare.

Aggiugniamo che le pene bizantine del fuoco, di mutilazione ed altre feroci e strane non sono nelle Assise o nelle costituzioni normanne e sveve, se ne togliamo l'indicata mutilazione delle nari, la quale peraltro era per molti delitti sancita dai Bizantini. È superflua ogni altra indicazione; ed è estranea ogni menzione di Assise non ricavate dal diritto romano (3).

35. Conviene far cenno di una greca sanzione di Ruggiero (1150).

La pubblicazione che nei *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei* (Roma 1886, pag. 277 e seg.) ha ora fatto Brandileone è una *quarta* edizione della Novella di Ruggiero, già copiata bene o male in una raccolta di leggi diverse e manuali greci del secolo XII. L'illustre

---

dice e Novelle e non poche riforme di Basilio. I manuali e la *Synopsis* contengono molte e differenti sanzioni penali che mancano nelle Assise, e con ordine molto differente vi sono (e non tutti) i capitoli che le Assise trassero dal dritto giustinianeo. La prova se ne ha leggendo i titoli 39 del Prochiron, 40 di Epanagoge, 43 e 52 di Epanagoge aucta, 40 e seg. di Epitome, 18-21, 27, 35 e seg. di Ecloga ad Prochiron mutata e nella *Synopsis* i vari titoli nell'ediz. di Zachariae, o il libro LX nell'ediz. di Leunclavio. Anche nelle tarde compilazioni del Prochiron *auctum* tit. 39 e dell'Ἑξάβιβλος; di Armenopulo lib VI, trovansi quelle differenze di numero e di ordine.

(1) Anco gl'inesperti del diritto greco-romano se ne potranno convincere guardando gl'*Indices fontium* aggiunti da Zachariæ nei diversi manuali, e specialmente della *Epitome* che si asserisce tenuta per norma, poichè appare evidente la differenza di numero e di ordine delle leggi penali.

(2) *Brachylogus*, ed. Böcking, Berlino 1829, p. 180, lib. IV, t. 32, de *publicis judiciis*.

(3) Tali sono le Assise per alienazioni di feudi, adiutorio feudale, prova di ferro rovente; e nulla qui ne diremo, come ci asteniamo dal far menzione della controversa origine bizantina del divieto di acquisto di beni immobili per le chiese. Nella *Stor. Leg. Sic.* I, p. 164, ho indicato la cit. *Hist. diplom.* di Huillard-Bréholles, e per *notizie e testi* le note di Elia Serrao pag. 138 e seg.; poichè vi si trova anche il diploma di Manfredi edito da Mongitore e che ora veggo riferito da Brandileone e Tamassia. Alfeno Vario adduce testi greci nel comento di Cost. *Praedecessorum* III, 29 (ed. *Cervone*, 1773, pag. 380).

Zachariae l'avea trovata in un Codice Marciano (n. 172) in Venezia, e la pubblicò (1841) in Eidelberga (1). Dopo ventisei anni Capasso la stampò in Napoli (1867); ma tacque il nome dell'amico che gli trasmise la copia (2). Aggiunse però talune varianti e non integre che il p. Calefati, napolitano, gli avea trasmesso con sua versione secondo il Codice greco del Vaticano (n. 845). Solleciti a riprodurre quanto trovavano da altri pubblicato, i socii Hartwig e Brünneck ristampavano quella Novella di Ruggiero in Halle (1881), *ignorando* la edizione accurata fattane già dall'illustre tedesco Zachariae. Ora in Roma ne fa la ristampa Brandileone; e aggiunge due brevi periodi o varianti del manoscritto Vaticano, già omessi dal p. Calefati. Avutane notizia il dotto Zachariae si affrettò a manifestare che i tanti editori ristamparono la Novella che egli avea già pubblicato (1841). Potevano ignorarlo in Napoli, ma che nulla ne sapessero Hartwig e Brünneck (1881) non fa meraviglia a chi li riconosce estranei ai veri studi storici e giuridici, e li giudica sui loro scritti, *e ben li distingue dai dotti tedeschi*, come noi abbiamo fatto nell'*Archivio Storico Italiano,* nella *Legge*, e nel *Filangieri* (3).

Capasso volle studiarsi di trovare qualche analogia fra la successione ordinata da tale Novella con le consuetudini di Amalfi e Sorrento e le Siciliane da me pubblicate (1862) sole a lui note, e con gli statuti indicati da Gans, versione di Turchiarulo (Napoli 1857). Brün-

---

(1) *Heidelberger Jahrbücher der Literatur*, 1841, pag. 554 e seg.—Zachariæ aveva annunciato nella cit. *Hist. Delineatio*, (1839, pag. 53, § 32) una novella inedita da Witte attribuita a Giovanni Comneno e che comincia Τὰ; διατρίβα·; e diceva : *Est autem Rogerii Regis Siciliae.* Witte nella memoria (che ho indicato a pag. 18) accennando che Zachariae l'attribuisce a Ruggiero, aggiugne che un Greco in Venezia gli promise darne copia e non adempì; e dice tale Novella « innumeris scripturae compendiis ita refertam, ut sensum vix divinare possem. »

(2) *Novella di Ruggiero re di Sicilia e di Puglia* promulgata *in greco nel 1150, ed ora per la prima volta edita con la traduzione latina ed alcune osservazioni* di Bartolomeo Capasso, Napoli 1867 (nel t. IX degli *Atti dell'Accademia Pontaniana*).

(3) *Archivio Stor. Ital.* 1882, t. IX, pag. 340-357; Monitore Giudiziario La Legge, *Roma* a. XXII, vol. 2°, pag. 279-284; e nella rivista Il Filangieri, Napoli 1882, pag. 565 e seg.—Diceva Brunneck (*Sicil. Stadtr.* pag. LXV) di ristampare quella Novella perchè era *poco nota in Germania* (in Deutschland wenig bekannt), mentre a lui era ignota; e la Germania conoscevala dal 1841 e non aspettava la ristampa napolitana creduta *prima edizione.*

neck seguivalo ristampando quasi *inediti* e di *Sorrentino* i capitoli di consuetudini che già Volpicella avea pubblicato (1). Dobbiamo però notare che non avvi alcuna somiglianza, nè comunione di beni fra coniugi e figli, e che la Novella potè approvare un uso locale e che sorprende per la fiscale avidità. Ne diamo un sunto.

Trovandosi il re in Val di Crati presso Bisignano (a 15 giugno 1150), ordinò (προσέταξε) a tutti i giudici di Calabria e Val di Crati, per la successione dei figli, come i figli, maschi e femine, dovessero succedere ai loro genitori. Se il padre ha due figli e una figlia, di tutti i suoi beni egli avrà due terze parti, i figli l'altra terza; della quale la sorella avrà un terzo. Morendo il genitore, la sorella non potrà altro pretendere, e tutto avranno i maschi, e alla morte di essi succede il fisco.

Se il padre avrà tre figlie e un figlio, egli avrà di tutti i suoi beni una metà, e l'altra metà i figli. Le femine non potranno altro pretendere a morte del padre, cui succederà il figlio. Se questi è premorto, il padre gli succede, e a morte di lui, il fisco acquista.

L'uso generale di chiamare *Novelle* le costituzioni imperiali dei tempi di Giustiniano potè indurre il greco raccoglitore e copista di manoscritti legali nel XII secolo a darle tal nome; senza pur pensare che Ruggiero avesse già promulgato un Codice. Davasi la sovrana sanzione ad un uso locale; e se ne traeva profitto accrescendo i casi di acquisto di beni per devoluzione al fisco.

Notava Capasso per la Calabria che nei tempi normanni e svevi era congiunta alla Sicilia, e non già al Ducato di Puglia; e ne traeva argomento di somiglianza di comunione. Noi affermiamo che diversa era la comunione dei beni nelle Siciliane Consuetudini; e ne mostrammo le principali norme, e i testi ne pubblicammo editi o rari, o inediti, e non occorre farne altra menzione (2).

Nulla diremo di pretese origini bizantine per le indicazioni fatte da Brünneck, le quali sono desunte dalla lodata Storia di Zachariae (3). Ricordiamo il fatto indubitato che nelle Calabrie e in tutte

---

(1) *Le Consuetudini della città di Sorrento* messe a stampa per cura di Luigi Volpicella, Napoli 1869.

(2) *Stor. Leg. Sic.* I, pag. 109 e 156.—*Arch. Stor. Ital.* « *Notizie e Documenti* »nei citati volumi.

(3) I cenni e le citazioni di Egloga, Epanagoge e Novelle, Brünneck ha ricavato dalla citata *Storia* di Zachariæ del 1877, § 11 e seguenti, pag. 67

le provincie napolitane non si vide l'uso popolare della comunione di beni tra coniugi; mentre in Sicilia era universale e durava per molti secoli. Ciò prova che non ebbe origine bizantina nè calabrese. Ne terrò ragione nella *Storia della Legislazione Italiana*, esponendo le consuetudini dell'Italia meridionale anche per tradizioni o imitazioni bizantine e comparandole con documenti greci e latini (1).

36. Leggi penali.—Capasso volle pubblicare dieci brevissime leggi penali del manoscritto greco (Cod. Vaticano 845) avendone ricevuto il testo greco e la versione latina dal p. Calefati. Non omise di notare che altre quasi eguali erano già state pubblicate da Zachariae come parte dei manuali bizantini.

Offriamo quelle brevi sanzioni penali: I. Chi prima ha mietuto e vendemmiato la sua porzione, se introduce i propri animali, e farà danno al vicino, sia battuto con trenta colpi (μάστιγας *verberibus*), e paghi l'indennità al danneggiato.—II. Chi avrà rotto il capo del suo prossimo paghi un soldo.—III. Chi avrà accecato l'occhio del vicino gli darà trentasei sicli, cioè una metà dell'oncia (τουτέστιν ἥμισυ).—IV. Chi avrà fatto taglio del naso, aspetti l'uguale pena.—V. Chi farà cadere ad alcuno i denti, dia dodici soldi d'oro.—VI. Chi avrà rotto il braccio, appresti le medicine e dia tre soldi d'oro.—VII. Chi avrà debilitato *artus* o la gamba come se l'avesse ucciso, gli dia soldi dodici.—VIII. Chi arrecherà scabbia o faccia χοίλην al suo prossimo paghi per composizione sei soldi e i medicamenti e le spese dell'anno.—IX. Chi percuote una donna maritata darà trentasei soldi, secondo la più umana sentenza soldi sei. Ma se è povero sia battuto e tosato ed esiliato.—X. Chi avrà strappato la barba del prossimo, come se l'avesse ucciso, gli darà tre soldi.

Esaminando quelle sanzioni penali che in vari antichi manoscritti si dicono riprodotte, ne ho già notato la uguaglianza quasi per ogni capitolo, con alquante differenze, confrontando il testo dato in luce da Zachariae prima ne' Prolegomeni, e poi nell'*Ecloga ad Prochiron mutata* (2).

---

a 71, e Brunneck (*Siciliens Stadtrechte*, Halle 1881) erroneamente a pagina 15 indica per § 67.

(1) Annunzio però da ora che la pretesa comunione calabrese mista a una legge fiscale che toglieva i beni alle figlie, non fu mai introdotta, nè si sarebbe tollerata in Sicilia.

(2) Dei dieci frammenti riferiti il primo è conforme a leggi agrarie tit. 15,

Nella incertezza sulla vera origine ed epoca di quelle greche sanzioni penali, ricorriamo allo erudito lavoro, primizia degli studii di Zachariae sul diritto greco-romano; e ne ricaviamo che verso il secolo X fu fatta la greca versione delle longobarde leggi (dovendo quel tempo giudicarsi nelle meridionali provincie i Greci e Longobardi secondo le proprie leggi) e che i frammenti ne furono poscia copiati da qualche greco e ridotti in epitome (1).

Estranea al diritto romano e greco-romano era quella estimazione pecuniaria del corpo dell'uomo libero offeso, e solo per servi ed animali pagavasi il danno secondo la diminuzione di valore del corpo offeso (2). I Barbari introdussero quella estimazione per liberi, distinta e maggiore di quella per aldii o servi, come vediamo nelle leggi longobarde (3). Le sanzioni sopra riferite offrono una riforma dell'Editto di Rotari che conteneva alcune pene più severe (4). Puossi perciò credere che dapprima nelle meridionali provincie, abitate da Greci e Longobardi, si facesse la greca versione dell'Editto, e che in epoca posteriore avvenisse la riforma o alterazione di quelle longobarde sanzioni.

Per consuetudine o per qualche Editto locale indi furono introdotte

---

de damno cap. 1 e 2. Il n. IX è nuovo o d'ignota origine. I n. II-VIII sono conformi ai cap. 33-39, e il n. X al c. 40 del tit. XVIII *Ecloga ad Prochiron mutata* pag. 107.

(1) Riferiamo il giudizio di Zachariae che dopo la indicazione di gravi argomenti a p. 47 conchiude: « *Versio legum* longobardicarum, quae saeculo IX vel X in Regno Neapolitano confecta est, eodem circiter tempore (vel ab ipso auctore eius versionis) Eclogae idest legi romanae Κατ'ἐξοχήν adiecta fuisse videtur, ut judices leges coniunctas haberent, et quibus tum Longobardis, tum Graecis (s. Romanis) ius dicerent. »

(2) Ciò dichiaravasi nel Dig. IX, 1, 3, come poi nel Prochiron, 38, c. 61, ripetuto nella Epanagoge 40, cap. 80 e nei Basilici 60, 2, c. 3, e perfino nella tarda compilazione di Armenopulo VI, 1, 5, pag. 728.

(3) Ne ho dato notizia nella cit. *Stor. Leg. Ital. Introd. Gener.* pag. 48 e seg. Ho indicato nella pag. 51 e seg. le sanzioni penali di Rotari per lesioni corporali.

(4) Sono simili, più lievi, le sanzioni dei frammenti comparate con l'Editto, come appare dal confronto de' n. 2 con c. 46-7; n. 3, 4 col 48-9; n. 9 con 51-2; n. 6 con 57-8; n. 7 con 60 di Rotari che si trovano pure nei *Fragmenta Vers.*, ec. pag. 53-57, e nell'*Edictus* pag. 20 e seg. Capasso indicò soltanto la somiglianza pei frammenti 2 e 3. Non si avvide che indi seguivano gli altri nell'Editto.

nelle provincie meridionali quelle penali sanzioni, le quali non erano conformi al diritto greco-romano.

È probabile, ma non avvi sicura prova, che fossero leggi promulgate per la meridionale Italia quelle barbariche sanzioni; che sono una vera alterazione e strana mescolanza di barbariche e bizantine sanzioni dei tempi di decadenza (1). Parvero tanto strane a Zachariae che nel darne la notizia e pubblicarne il testo, egli non esitò di riputarle *di origine maomettana* (2). Dovea però riconoscere che aveano quelle arbitrarie, corporali o pecuniarie pene il carattere barbarico germanico, e perfino si trovano nelle leggi longobarde, anco nell' Editto del quale egli avea già trovato e tradotto alcuni frammenti di greca versione, che precedevano o seguivano le sanzioni per barba e capelli di uomo e per coda di cavallo.

Nei Prolegomeni del Prochiron, Zachariae pubblicava sei brevi frammenti greci tratti dal codice parigino; e ne offriamo la versione per la somiglianza con quelli già riferiti : 1. *Qui alicui barbam depilat allacto verberatur.* 2. *Qui in dignitate constitutum obtegit* (?) *manum amittit.* 3. *Qui aliquem adulterinum vocat, nisi probet, sex allactis verberatur.* 4. *Qui aliquem spurium vocat, accipit frangellia allacta tria.* 5. *Pro oculo aureos XII componit.* 6. *Pro vulnere autem et dente ad X aureos componit.* Crede Zachariae di provincie meridionali anche questi frammenti (3).

Il primo contiene pena di frusta o battiture contro chi svelle la barba altrui; e ciò differisce egualmente dal testo di legge longobarda e dal calabrese editto o uso forse anteriore.

Dobbiamo ora notare che l'Assisa XXXIV contiene una posteriore riforma e che differenti appariscono nell'Editto, nell'Ecloga e nei fram-

---

(1) Dichiarava ZACHARIÆ che il compilatore dell'Ecloga ad Prochiron mutata, visse in provincia, *in qua sive Consuetudine, sive Magistratuum Provincialium edictis, jura a communi iure imperii abhorrentia* forte invaluerant, et in quam ut recentiorum imperatorum leges non penetrarent, facile potuit evenire. » *Prolegomen.* pag. 53.

(2) *Prolegom. Prochir.* pag. CLIII, ZACHARIÆ dice : « iis originem *Mohametanicam* assignem. »

(3) Nei cit. *Prolegom.* Prochir. (1837), pag. CLIII sono quei frammenti che erano nello stesso manoscritto parigino che conteneva i *Fragmenta.*

Un altro frammento di origine italica riferisce Zachariae nel Proch. pagina 331, che condanna a cinque anni di esilio dall'Italia (τῆ; Ιταλία;) quelli che ricevono *abigeos.*

menti le sanzioni (1). Diversi erano i preveduti e puniti fatti e delitti; svellere la coda del cavallo, afferrare o tirare l'uomo per la barba e pei capelli. In Germania Merkel trovò in Breslavia nel manoscritto della Lombarda la menzione della riforma che Ruggiero faceva " Ideo quia tali pena tenetur quis pro cauda equina. „ (2).

Per origini di tali frammenti e mutazioni tutto è incerto; perchè i codici nulla indicano per l'epoca di tali sanzioni che sono però tutte precedenti al regno di Ruggiero e alle sue Assise. L'illustre Zachariae ha ora indicato (*Rendiconti* dell'Istituto Lombardo, 1885, pagina 898) che l'Assisa XXXIV è contenuta nell'Egloga ad Prochiron mutata, che non è del dritto maomettano, come egli avea prima pensato, e che perciò quell'Egloga sia posteriore alle Assise (1140).

Riverenti all'illustre scrittore, riflettiamo che a ragione escludesi l'origine maomettana, ma che l'Assisa non è conforme nè contemporanea alle sanzioni penali sopra indicate e di epoca incerta; anzi è destinata alla riforma di quella pena di uso popolare ed antico negli anzidetti frammenti indicata, e che nella Assisa riprovavasi come assurda ed inetta, tanto che il popolo ne reclamava la riforma che poi ne fu fatta (1140) se l'Assisa fu allora da Ruggero pubblicata.

---

(1) Una poco diversa sanzione fu fatta da Federico I, verso il 1156, e trovasi ne' *Libri Feudorum* II, 27. *De pace tenenda.* Si quis.. crines eius aut *barbam expilaverit* ec. Il testo è anche riprodotto da SENKENBERG, *Corpus juris feudalis germanici*, Giesen 1740, pag. 392, e da EMMINGHAUS, *Corpus juris germanici*, Jena 1824, t. I, pag. 7.

(2) Il frammento X sopra riferito, il conforme c. 40 pubblicato e tradotto da ZACHARIÆ, pag. CLIII, comparati con l'Editto e l'Assisa, offrono le differenze.

Il testo ha *διαξθειρει* la barba, e perciò paragonavasi forse all'omicidio quel *corrumpere* o svellere la barba. ZACHARIÆ traduceva *Αποσφαλτινσαι*, *interemerit* (?) dubitando. Tale grave delitto era diverso dalla ingiuria prevista nell'editto di Rotari e punita con sei soldi. Secondo l'edizione di BLUHME (Hannover, 1870, pag. 71, cap. 383) Rotari prescrisse: « Si quis hominem liberum surgentem rexa *per barbas* aut capillos *traxerit*, componat solidos sex »— Nel *Liber Papiensis* pubblicato nei *Monum. Germ. Hist.* di PERTZ, t. IV, *Legum*, pag. 395, Roth. 384 (383) si annota il caso « traxisti per barbam », e poi l'*Expositio* ha: « barbam aut capillos extraxisti. »

Carlo DI TOCCO, illustre giureconsulto del secolo XII, comentando la *Lombarda* indicava quel caso appunto di trarre alcuno per la barba o pei capelli; e il caso diverso di trarlo *per vestimenta*, e poi prevedeva che alcuno *voluit trahere* per capillos et traxit per infulam, ecc. (*Leges Lon-*

Additiamo infine che Zachariae ha dato in luce due brevissimi frammenti di epoca incerta, come provenienti dalla meridionale Italia e nell'indice in fine di Epitome le disegna come *Leges Normannorum Calabriae Regum.* Non li riferiamo perchè tutto è incerto; e Zachariae trae argomento dalla parola κράτος, dicendo che *regulorum occidentis imperium significat.* I diplomi greci, anco di Sicilia, indicano spesso con quel nome la potenza o maestà regia (1).

37. Ipobolo-Teoretro.—Brandileone nella *Notizia sui frammenti di legislazione normanna e di giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale* (Roma 1885, nei *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*) ha pubblicato in tre pagine (pag. 281 e seg.) due frammenti di giurisprudenza bizantina, e ha premesso uno studio con talune indagini storiche, e conchiude che l'*ipobolo* e *teoretro* furono poi confusi in unico istituto.

Notiamo che i due frammenti non sono leggi, nè sunto di leggi. Sono brevi cenni di privati bizantini, nè offrono sicura notizia di quel tempo che pur bisogna con incerte congetture indicare. Su questo argomento di doni del marito alla sposa esistono ormai copiose notizie, con grande cura ed erudizione esposte da molti anni. Traendone i lumi da varie fonti bizantine e da' cenni di Zachariae, ne avea già Mortreuil dato notizia con molta erudizione secondo gli antichi e moderni, e indicava pure l'opuscolo bizantino (2). Zachariae ne ha

---

gobardorum cum argutis glosis D. Caroli de Tocco Siculi, Venezia, 1537, foglio 14). L'Ass. XXXIV correggea la legge secondo i reclami; poichè gli editti o usi, de' quali restano i frammenti di n. X e n. 1, erano *locali* e *differenti.* Rimaneva di uso comune la pena antica di Editto (indicata a pagina 82, n. 3). L'Assisa regia con nuova sanzione penale *di soldi d'oro* (come poi la citata legge di Federico I) facea cessare anche le sanzioni diverse di usi o editti, senza bisogno di farne menzione. Nei *Fragmenta versionis graecae,* il c. 334 a p. 61 è il cap. 338 di Rotari *de coda caballi.*

(1) Sono dichiarazioni per successione; aggiunte in nota nella Epitome J.G.R., VII, pag. 52 e 67 ne' tit. 29 per testamenti, 32 per falcidia, e III, pag. 226.

(2) Mortreuil, *Hist.* fece la erudita esposizione con indicazione di autori e di fonti nell'op. cit. t. II, pag. 462 e seg.—Brandileone aggiunse indicazioni di documenti delle anzidette raccolte. Anche Perla avea già tenuto ragione di *teoretro* e *ipobolo* e di documenti del *Syllabus* nella memoria *Il diritto longobardo negli usi e nelle consuetudini delle città del napolitano,* Caserta 1882, pag. 36 e seg.

fatto poi una dotta ed estesa esposizione storica, che trovasi anco tradotta nella *Revue Historique de droit* di Parigi, e che egli poi riprodusse nella più estesa storia pubblicata in Berlino (1877) (1).

38. Protimisi.—Abbiamo indicato su *protimisi, retratto, dritto di congruo*, le nozioni principali, le leggi e comparazioni, i testi, le edizioni della *Cost. Sancimus*, il giudizio di Huillard-Bréholles, le origini della *Const. Sancimus* dalla Novella di Romano Lecapeno, e la copia esistente in Palermo col titolo : *Lex Greca Consuetudinaria* (2). Il testo di varie consuetudini su protimisi ho pubblicato in Palermo, Firenze e Bologna. Per Roma e Stato Romano ho dato pure le principali notizie, sempre con quella brevità indispensabile nelle opere che devono esporre l'intera legislazione (3). Veggo ora con piacere il lavoro del giovine Tamassia " *Il diritto di prelazione* „ (Bologna 1885), che fa la esposizione per dritto germanico, romano, bizantino e italiano. Dopo le brevi indicazioni del dritto germanico, si diffonde su le leggi romane e greco-romane, ma questo lavoro in verità riproduce la originale e lunga esposizione che ne ha fatto Zachariae nella " Storia del dritto privato greco-romano „, sia nella prima edizione tradotta in Francia, sia nella seconda di Berlino (1877). Traduce, riassume e segue fedelmente testo e note, ben poco aggiungendo; e poteva limitarsi ad una semplice e chiara indicazione di giudizi e di prove del dotto tedesco. Volle però anzi estenderne e con ordine alquanto mutato le spiegazioni, e perfino seguirne l'esempio nell' uso non necessario delle greche parole, anche per la indicazione dei vari casi di protimisi (4).

---

(1) Anche nei cit *Fragmenta* aveva già Zachariæ dato in luce alcuni frammenti, pag. 16 e seg. fra i quali uno su l'*ipobolo* (p. 19) in greco, ed ora Brandileone, *Rendiconti* ec. pag. 262, ne fece la ristampa, ma era più opportuno farne invece una versione. Zachariæ nella *Geschichte* (2ª ediz 1877, pag. 74-76) aggiunse gl' inediti opuscoli di Fobeno ed Eustazio su l'*ipobolo*.

(2) *Stor. Leg. Sic.* pag. 162 e seg. Volli pure indicare per la protimisi gli strani errori di Del Vecchio (*La Legislazione di Federico II*, pag. 104), che copiava le mie parole con alterazioni ed equivoci. *Nuova Frusta Letteraria su l'opera di Alberto Del Vecchio*, Palermo 1876, pag. 6.

(3) *Stor. Leg. Italiana*, cap. IV, pag. 218 per Roma, e cap. X, pag. 422 per altre città.

(4) Tamassia a pag. 36 indicava in greco le classi di persone che han dritto a protimisi, appunto perchè in greco le aveva riferite lo Zachariæ, come vedesi a pag. 93 della traduzione francese, e a pag. 219 della edi-

Il suo lavoro sul diritto italiano indica molti statuti come veduti nella Biblioteca del Senato del Regno; ma le omissioni appariscono molte, anco per taluni principali statuti. È vero che maggiori lacune offre la Storia di Pertile che abbonda di notizie per le provincie lombardo-venete, ed è insufficiente per Roma e Stato Romano e per le provincie meridionali; per le quali non può dirsi che abbia esposto le vicende del retratto, poichè nulla dice della importante riforma che restrinse a pochi casi la protimisi in Napoli e poscia in Sicilia (1).

Tamassia ha voluto *collegare* col retratto la espropriazione per *ingrossazione.*

Tale espropriazione tendeva all' annessione di piccolissimi fondi ed anco di case al vicino più vasto predio o a grande edifizio (2). Notiamo che in Sicilia il re Martino (1392-1409) ne avea concesso il privilegio alla città di Catania per le grandi case, e che indi il vicerè De Vega (9 settembre 1555) l'estese per Prammatica generale.

Mi astengo da ogni confronto con leggi simili introdotte per migliorare gli edifizii e l'aspetto della città; ma per la Sicilia dichiaro che per consuetudine fu introdotta quella vendita forzata, e che Catania ne ottenne da Martino l'approvazione e poi la città di Palermo volle adottare eguale regola per consuetudine nei tempi di Alfonso, che potè approvarla con Prammatica speciale (3).

Pubblico ora il testo della *deliberazione* (1421) che trovo nel Codice del secolo XV (Bibl. Com. di Palermo, Ms. Qq H 124, fol. 169 e 170), poichè Orlando per equivoco credevala una superflua ripetizione della Prammatica del Vicerè De Vega, e non si accorse che vi si contiene una deliberazione solenne del Comune di Palermo.

---

zione di Berlino 1877. Avea pure indicato Tamassia il suo primo lavoro *Le alienazioni degli immobili, e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici* (Milano 1885, pag. 88 e seg.) anche per la *protimisi.*

(1) Tale omissione avveniva perchè nello stesso anno (1874) venivano in luce il vol. IV di Pertile, e il vol. II della mia *Stor. Leg. Sic.* nella quale a pag. 134 si dà notizia di quelle riforme per Napoli e Sicilia.

(2) Nella *Stor. Leg. Ital.* vol. I, pag. 509 ho indicato le leggi pontificie su tali vendite forzate, e a pag. 703, ho dato notizia per Roma. del *Tractatus juris protomiseos sive congrui* di Bardo (Roma, Blado, 1565).

(3) Anche per questa notizia incorreva Pertile in equivoco, giacchè non discerneva la prammatica 1555 dal privilegio di Martino che vi era inserito e la indicava (*Storia*, vol. IV, pag. 341, n. 23) dell'anno *1533*, non ponendo mente che in tale anno si era estratta la copia dall'Archivio della Magna Curia;

Pragmatica et ordinacio facta quod quilibet possit habere domunculas seu casalenos, pro edificandis domibus magnis pro decore civitatum et terrarum.

Cum pulcra edificia et speciosa nobilitant Civitatem pariter et decorent, ut cunctis notum et manifestum, propterea officiales Cives qui pro tempore fuerint et sint curam et solicitudinem habere debent ut non solum edificia que facta apparent seu de novo fient, et omnes Cives et habitatores Civitatum inducantur continuo ad nova edificia construenda, ad decorationem et perpetuum statum Civitatis. Verum quia contingit quod multi cives et habitatores Civitatum voluerunt aliqua edificia pulcra extolli et edificari facere, et in loco seu locis ubi edificare intendunt aut (sunt) aliqua domus totales (cortilia) seu casaleni que necessaria sint edificare volentibus, ut edificia ampliora et largiora fiant; et possessores ipsarum domorum, cortilium seu casalenorum nolunt ipsis edificantibus concedere seu vendere aliquo modo; propter que edificare volentes non possunt eorum edificia extollerẽ, et per consequens, ut sepius contingit, edificia non fiunt, et Civitates pulcris et novis edificiis non valent decorari, contra mentem principum et legum contrarium statuentium. Fuit ergo officialibus anni presentis XIIIJ Indicionis M°CCCC°XXJ Mensis Aprilis cum consensu multorum civium et partis populi congregatorum sollepniter ad hec in loco solito et consueto pretoris urbis predicte, ubi solet universitas congregare, invenerunt aliquem modum per quem unusquisque Civis vel habitator urbis predicte Panhormi volens edificare et Civitatem ipsam pulcris et speciosis edificiis decorare, non obstantibus consuetudinibus et allegacionibus eorum qui habent domos, cortile, casalena et alia que sint et sunt oportuna edificare volentibus de novo. Et post colloquia et pluribus modis requisitis per eos fuit finita et ordinata provisio seu ordinacio juxta formam consimilis facte in civitate Cathanie; in posterum ea perpetuo valitura. Ut Civitas nostra possit habilius pulcris ornari aspectibus novisque constructionibus decorari, Statuimus quod si aliquis Civis vel habitator civitatis Cathanie habeat locum suum in eadem Civitate in qua construere intendit aliquod pulcrum (palatium) sive statum habitationis, per quam construcionem egeat aliqua domuncula sive casa sibi contigua, cortili seu casaleno vacuo, vel utroque simul et vult dummodo parvum sit ad comparacionem eius loci in quo edificare intendit, de quibus judicium et arbitrium officialium maxime actendatur, quod

---

e questo equivoco non sarebbe avvenuto se egli avesse potuto leggere la chiara notizia da me data *Stor. Leg.* II, pag. 136 per quella specie di espropriazione forzata.

tales patroni loci in quo edificare intendunt possint eandem casam seu cortile vel casalenum, ut predicitur etiam (ab) invito emere, si cum iuramento dictis officialibus promiserint statim incipere edificare et quod citius poterit perficere et continuare, addita justo precio tercia parte estimati loci ipsius, vel alia casa totaliter meliorata que tantumdem importet, ad electionem venditoris, quibus etiam arbitrium et judicium officialium ipsorum concorditer cum juramento quod solum arbitrium dicti officiales declarent prestito sacramento, si pars que vendere compellitur ne tirannides volencium domunculas cum magno avantagio consentire, pulcras construciones et palaciorum speciositates impediant; in hoc tamen casu omne jus prothomisios et recuperacionis cessare determinamus. Que de verbo ad verbum in presencia domini pretoris, capitanei, Judicum, conservatoris et aliorum officialium et multorum Civium ad hec congregatorum fuit lecta, visa et revisa, et sollepniter examinata. Que dicta provisio tendit ad utilitatem et decorationem civitatis, non obstante quod de Jure comuni, invitus nemo rem suam vendere compellere tenetur, locum non habent in propriis beneficiis et ubi de bono publico et decoratione Civitatis tractatur licitum est leges transire (*sic*). Idcirco habita ordinacione pro bono et utili conservatione et augmentatione Civitatis predicte, cum deliberatione, omnes predicti officiales ad quos spectat cuncti et congregati tocius universitatis et omnes alii Cives et habitatores dicte urbis ibidem existentes, eamdem provisionem acceptarunt, laudarunt et confirmarunt ac de novo et principaliter fecerunt ordinacionem, volentes et mandantes quod dicta provisio de verbo ad verbum prout jacet omni tempore observetur ad unguem, tamquam consuetudo scripta ac more consuetudinis dicte urbis conservetur, adeo quod de cetero dicta provisio et consuetudo pro consuetudine servetur ad unguem (Mss.).

Nel secolo XVI la Prammatica di Martino appare copiata (1533), aggiugnendosi la petizione anche a nome *caeterarum civitatum, terrarum et locorum, totiusque regni Siciliae* (1).

Il testo genuino e corretto della Prammatica De Vega fu pubblicato nella raccolta elaborata e cronologica, *Pragmaticae Sanctiones Regni Siciliae* (t. II, Pal. 1793, pag. 151 e seg.) da Francesco Paolo Di Blasi illustre giureconsulto e patrizio palermitano, primo martire di libertà (1795), del quale abbiamo dato notizie e documenti (2).

---

(1) *Pragm. R. Sic.* t. I, Palermo 1636, pag. 382 e seg. — La prammatica del re Martino trovasi inserita in quella di De Vega, nei Mss. *Reg. della Cancelleria del Regno di Sicilia*, an. 1555, vol. 372, fol. 13 e seg. (Archivio di Stato in Palermo).

(2) *Archivio Storico Italiano*, t. XVII, Firenze 1886, pag. 37-70.

Nella memoria sopra indicata Tamassia non estende le sue indagini ai tempi più vicini, come era conveniente, perchè non rimanesse del tutto incerta ed omessa ogni notizia delle posteriori vicende della prelazione, dopo l'epoca degli statuti, e peraltro nella Biblioteca del Senato del Regno avrebbe pure trovato molte leggi.

Non è nostro disegno esporre notizie e giudizi su la protimisi che riserbiamo al generale lavoro su la Legislazione italiana, e ci limitiamo a qualche cenno su la protimisi in Sicilia per la bizantina origine. Nella copia del secolo XV dopo le *Constitutiones* è trascritta la " *Lex greca consuetudinaria* de jure Prothomiseos, edita a Friderico imperatore. „ Orlando ne diè il solo titolo, non riprodusse il testo come già edito e noto, e non fece menzione del giudizio di Huillard-Bréholles nè della bizantina Novella, solo accennando che Muta la disse *introdotta dalla Grecia.* Tamassia affermò che il testo intero della Constituzione *Sancimus* fosse tardi pubblicato (1590). Tale Costituzione fu attribuita da alcuni a Federico I Barbarossa, da altri a Federico II sia pel regno di Sicilia, sia per l'Italia e l'impero, come afferma Huillard-Bréholles da noi seguito. Strana idea propose Brünneck imaginando che un giurista della meridionale Italia fece la versione della Novella bizantina, e che volle darle autorità legale col nome di Federico II per procurarle estesa e durevole *diffusione* in Italia. A tale imaginaria frode che Tamassia dice *puerile e inutile*, Brünneck aggiugneva quasi prova la menzione della copia palermitana da lui non veduta e contenuta nel volume di raccolta di leggi, ed egli la dice originale manoscritto (Palermitaner Originalhandschrift) (1).

La Const. *Sancimus* è desunta apertamente da una Novella di Romano Lecapeno, che vedesi in vari codici e in alcune edizioni anche sotto nome di Costantino Porfirogenito o di entrambi (2).

---

(1) Brunneck, *Sicil. Stadtrechte,* pag. 107, esprimeva quelle fantastiche ipotesi perchè non avea notizie esatte di leggi, di manoscritti e di opere di giurisprudenza sicula. Di quel Ms. Qq H 121 della Bibl. Com. di Palermo ho dato notizia nella *Stor.* I, pag. 116, 124 e seg. Noto ora che la copia della cost. *Sancimus* in tale Codice del 1492 appare inesatta in varie parti e scorretta, anche per talune omissioni che è superfluo indicare.

(2) Doveasi far menzione di Assemani, *Bibl. juris orientalis,* Roma 1762 che Tamassia in Roma potea consultare. Avrebbe trovato nel v. II, pag. 275 le notizie su i manoscritti di bizantine Novelle, e avrebbe letto nel lib. II, cap. 14, che la Novella fu fatta come altre leggi, quando Costantino era imperatore in diritto, ma il Romano era in fatto, e diceasi « pater imperato-

Tamassia non diè chiara e sufficiente notizia delle greche leggi di protimisi; e convenìa conoscere e indicare anco le varie edizioni della Novella, per la chiara idea della greca che vuolsi paragonare alla latina sanzione o costituzione (1).

Anco delle pubblicazioni della costituzione *Sancimus* devesi avere notizia per evitare equivoci (2).

---

ris », di cui era suocero. Ne presi nota nella Bibl. Lucchesiana di Girgenti, come indicai sopra, pag. 42.—MORTREUIL, *Hist. du droit byzantin*, Paris 1843, t. II, pag. 330-338, offre accurate notizie pel testo di Novelle di Romano o di Costantino per protimisi.

(1) Indichiamo per ordine di tempo le pubblicazioni parziali o totali del testo della Novella, secondo gli esemplari da noi posseduti : I. 1566. CUJACIO, *Lib. Feud.* lib. V, pubblicò l'intera Novella da Παλαιὸς sino ἀνχιρεῖται (ed. Napoli 1758, t. II, col. 1343).—II. 1573. BONEFIDIO diè la parte prima e principale, senza il prologo, e comincia Εἴ τινες, ma quel testo è conforme alla Novella, come è ridotta da Armenopulo. (*Jur. Oriental.* I, p. 25-28).—III. 1575. LEUNCLAVIO dopo la *Synopsis* diè il testo intero come prima novella (pag. 9), e poi aggiugne (p. 12) la Novella con parole mutate che giudica un'epitome con parafrasi, e poscia (p. 14) un sunto secondo Michele Attaliate e uno scolio.—IV. 1596, FREHERO secondo LEUNCLAVIO, J.G R. (p. 139) la riferisce intera, aggiugne dopo entrambi i testi uno scolio su l'imperatore che la promulgava. Nel vol. II (p. 142) aggiugne che alcuni ascrivono a Romano *il vecchio* questa Novella come fatta in aprile 6430 (E.V. 922).—V. 1740, SENKENBERG, *Corpus jur. feud. germanici*, Giesen 1740, p. 437-442. ZACHARIÆ, *Jus graeco-romanum* ha pubblicato per la protimisi i cenni o sunti contenuti nella *Practica* di Eustazio (pag. 7, 239), *Synopsis minor* (pag. 180), *Prochiron auctum* (pag. 335, 391 e seg.).—ARMENOPULO, lib. III, tit. 3 (ed. *Heimbach*, pag. 372) ha il testo di Novella senza il prologo, ma quel testo è riformato e ridotto. HEIMBACH aggiunse in nota scolii e varianti. Quel testo è seguito da Novelle di Emanuele e di Niceforo.—Se ne fa menzione negli scolii e non già nel testo dei Basilici, nell'ed. di HEIMBACH, lib. XI, tomo I, pag. 639, e nel t. II, pag. 280, lib. XIX, tit 6, c. 20, n. 1.—PSELLO ne fa un sunto nei versi 1357-1376, come fatta da Romano (pag. 140, ediz. 1789).—ZACHARIÆ *Jus graeco-rom.* III, pag. 234 e seg. dà in tre capitoli il testo genuino e corretto su i vari manoscritti col nome di Romano, Costantino e Cristoforo. Aggiugne in nota un commentario anonimo greco (pag. 234 e seg.) e inoltre riferisce una greca indicazione dell'anno di promulgazione della Novella di Romano. Il testo della Novella, che nelle altre edizioni non offre divisioni, è distinto da ZACHARIÆ in proemio e tre capitoli : I per le leggi e condizioni di protimisi, II su vendita ai potenti che non sieno congiunti, III pei fondi militari.

(2) Non occorreva far menzione di edizioni del 1580 e di altre posteriori; mentre altre più antiche ne esistono. In Napoli dopo le Costituzioni del Re-

Della Novella bizantina (riprodotta e resa alquanto più breve nella Cost. *Sancimus*) Zachariae dice : " nonnunquam dubitavi an genuina sit, an potius variis legibus in unum collatis et oratione in brevius contracta, repraesentetur „ (1).

La Novella ha un proemio che accenna la necessità di togliere le quistioni e dar norma agli usi; e quel proemio fu omesso nella *Cost. Sancimus*, nella quale pure furono omessi alcuni periodi e non fu compresa l'ultima parte concernente i predii militari, e che forma il terzo capitolo della Novella (2).

---

gno s'inserivano i *Capitula Regni* dei re Angioini, e infine poneasi come distinta e non confusa coi capitoli di Roberto la Cost. *Sancimus*, preceduta da queste parole : *Constitutio domini Imperatoris Frederici super jure congrui non incorporata in constitutionibus regni.* Il testo comincia *Sancimus* e finisce « Ecclesia et curia. Fridericus Imperator. » Così vediamo nelle edizioni di *Sugganappo*, Napoli 1545, fol. 37; Nap. 1551, pag. 94 (ultima).—Nel trattato *de jure protomiseos* di Afflitto (†1528) pubblicato in Venezia nel 1555, e poi più volte riprodotto, come vedo dai miei esemplari, fu premesso al comento il testo intero della Cost. *Sancimus* diviso in nove parti o *textus*. La Cost. *Sancimus*, a nome di Federico, offre i primi due capitoli della Novella bizantina tradotti o resi più brevi, omettendo il prologo e alcuni periodi. Il primo capitolo della Novella bizantina (ed. *Zachariae*) da Afflitto è distinto e comentato in quattro paragrafi o testi. Il cap. II è uguale al § V *Prohibemus* sino *etiam a fisco.* Il cap. III su le alienazioni dei fondi militari è omesso, ed invece seguono nella Cost. *Sancimus* le dichiarazioni in quattro paragrafi *Scriptum est* ec. Notiamo che nei §§ IV e V del testo è detto : *dederit etc., defensionis etc.*, ma nulla manca.

Dopo alcuni anni Cujacio (1566) l'ha pubblicato nei *Lib. Feud.* lib. V sino alle parole « vel etiam fisco », omettendo perciò le parti forse aggiunte *Scriptum est enim* e le seguenti, che formano i § 6-9 di Afflitto. Aggiunse però Cujacio come altra Costituzione per protimisi un prologo che dopo le parole su libertà di alienazioni e su la giustizia d'impedire i danni che ne soffrono alcuni congiunti per parentela, comunione o contiguità del fondo, dice : « jure προτυμήσεως praeferri censemus etc. » (Senkenberg « praeferri sancimus ») Cujacio, *Op.* t. II, col. 1341 e seg. Era forse quasi un proemio della *Sancimus*, ma tutto è incerto.—Senkenberg, *op. cit.*, pag. 436 riproduce la Cost. secondo Cujacio.—Anche nell'edizione di Costituzioni e Capitoli fatta da Cervone (Napoli, 1773) fu inserita intera la Cost. *Sancimus* (t. II, pag. 132).—Huillard-Bréholles, *Hist. dipl.* IV, 229; e Pertz, *Legum*, t. II, pag. 331 riproducono intero il testo; ma Pertz (per solo errore di copia) dopo la parola « praestet fisco » omise l'intero periodo *Transcurso* sino *etiam a fisco.*

(1) *Novellae* ed. Zachariæ, J.G.R. p. III, pag. 234.

(2) Nel Proemio è detto : (Παλαιὸς νόμος). Antica legge è che niuno da' congiunti o consorti sia impedito di vendere a chiunque voglia; e all'incontro

Le parti omesse da Cuiacio e da altri, non sono neanco nella bizantina Novella; e pare che contengano dichiarazioni posteriori desunte da greche fonti. Potè chiedersi da Federico la sanzione della consuetudine fondata su la bizantina Novella, e potè formarsi la *Cost. Sancimus* per l'Italia, o per norma generale, o pel regno di Sicilia secondo le varie opinioni; ma essa non derogava però, nè vietava per lo avvenire le speciali consuetudini municipali, cresciute poi oltremodo e riformate nei tempi seguenti (1).

La testimonianza autorevole di Nicolò Tedeschi (*Abbas Panormitanus*) diè notizia della sanzione di Federico II per la consuetudine messinese su la comunione di beni fra coniugi e figli, ed offre l'esempio di sovrana sanzione per consuetudini già esistenti nelle varie città (2).

Volendo ricercare su i documenti la prova di origine, notammo da alquanti anni nelle Memorie di Borgia la notizia d'un documento beneventano, anteriore ai tempi di Federico II. Sperammo che i napolitani cultori di patria storia si fossero rivolti a investigare ed esporre le memorie di Benevento, città di grande importanza per gli studi di dritto longobardo; ma poichè nulla si è fatto sinora, richiedemmo dalla cortesia del bibliotecario Mons. Paolo Schinosi copia o notizia, e ne avemmo in risposta (28 ottobre 1886) che per mancanza di paleografi e perchè il carattere è divenuto illeggibile, non può farsi una copia.

Dalle parole che egli ci trasmise su quel documento, e che forse

---

altra legge vieta il vendere ad altri, fuorchè al possessore della sua *metrocomia*. Noi avendo ogni cura dei nostri stipendiarii, dei pubblici tributi e dell'amministrazione militare e civile, correggendo con questa sacra nostra costituzione in chiaro e breve sermone, quanto fra le leggi appare contrario e non bene designato, *Sancimus amodo* (διασπίζομεν ἀπὸ τοῦ νῦν). Il terzo capitolo, omesso nella cost. *Sancimus*, è nella pag. 241 di ZACHARIÆ, e nelle altre edizioni, le quali però non offrono distinzione del testo in capitoli.

(1) Discrepanti sono le opinioni degli scrittori su l'origine e l'autorità della cost. *Sancimus* nelle regioni italiane o nelle provincie dell'impero, e non è qui opportuno tenerne ragione, come accennano gli antichi scrittori e chiosatori, e fra i moderni PERTZ, *Monum. Germ. Hist.* II, 332; HUILLARD-BRÉHOLLES, *Hist.* IV, 229; PHILLIPS, *Grundsätze des gemeinen deutschen privatrechts*, Berlin 1816, t. I, pag. 520; GENGLER, *Lehrbuch des deutschen Privatrechts*, Erlangen 1854-1862, t. I, pag. 381.

(2) Dalle parole di TEDESCHI, che il testo riferisce, trassi argomento per ricostituire l'ordine primitivo delle Consuetudini messinesi, alterato da Appulo. Ciò da nessuno si era indicato, nè pensato. *Arch. Stor. Italiano*. 1881, t. VII, pag. 315; t. VIII, pag. 192, 203.

servirono a Borgia per quella indicazione, appare la esistenza della *Consuetudine* di Benevento pel *diritto di congruo* (1189) nei tempi di Federico Barbarossa (1). Se vi si facesse menzione di sola consuetudine e non della costituzione che aveala sancita, potrebbe trarsene altra prova della posteriore approvazione di quella greca legge e della promulgazione di una costituzione latina per l'Italia, e fors'anco per l'impero, nel tempo di Federico II.

Molti scrissero su la protimisi, sia per comento della Cost. *Sancimus*, sia per annotazioni delle varie consuetudini siciliane e napolitane o degli statuti italiani (2). In tali comenti non si trovano le de-

---

(1) Borgia, *Memorie Istoriche della città di Benevento*, Roma 1764, t. II, pag. 390, indica come notizia di antica legge municipale la « Consuetudine del gius *Congrui*, ricordata in un pergameno del 1189 inserito nel tom. 338, n. 3 della Biblioteca. »—L'atto nell'indice dei manoscritti, veduto da Borgia, contiene queste parole : « Appellatio Alferii adversus Malfridum super restitutione domus, uti vulgariter dicitur *Muro ratto* prope portam Rufinam ad ipsius spectantem non solum emptionis causa, verum etiam permutationis et *jure congrui secundum consuetudinem civitatis.* Anno 1189 » (Ms). Anche degli antichi Statuti di Benevento (1202) e dei *posteriori* non ricordati da Pertile, abbiamo dato notizia nella *Storia della Legislazione Italiana*, Torino 1884, cap IX e X, pag. 396, 401 e seg.

(2) Non avendone dato notizia Tamassia, è utile un cenno su quelle opere. Scrissero il comento della Cost. *Sancimus*, Matteo D'Afflitto e Prospero Rendella, e furono aggiunte nelle edizioni dei loro comentari altre annotazioni o brevi comenti. Nella ediz. di Afflitto (Venezia 1597, fol. 85-93) è il comento di Baldo perusino, e il comento su la legge *Dudum* di Marco Mantova Bonavides di Padova (f. 94-100). Nell'ediz. Nap. 1699 sono le addizioni di Francesco Rummi. Al trattato *de jure protomiseos* di Rendella (Napoli 1614) sono aggiunte le glosse di Antonio de Caputis, e in fine le *Animadversiones* di Baldassare Benedelli (f. 358-398) sul testo intero della costituzione. Scrissero anche Maranta, *Disputationes de jure protomiseos;* Galasso, *Ad Const. Friderici de jure prothomiseos*, Napoli 1610, De Luca, Disc. LXVIII e seg. *de jure congrui* (nel *Theatrum* ec. lib. IV, pars I); Gagliardi, *Tr. de jure congrui*, Nap. 1782; Carli, *Trattato del diritto di congruo*, Nap. 1784 Fichera, *Tr. de jure protomiseos*, Nap. 1785. — Un trattato inedito *de retractu*, trovasi nella Biblioteca Comunale di Palermo. Ne facciamo menzione perchè fu scritto dall'illustre canonico Giovanni Di Giovanni noto autore d'importanti opere su la storia di Sicilia, e che in giovane età, avviatosi agli studi legali compose quel trattato, come dice un suo amico in un'avvertenza premessa al manoscritto, che diceva a lui donato dall'autore. Il trattato *de retractu* è scritto in latino, ed è diviso in molti discorsi. Ne esistono due copie (Mss. Qq E 36; 4Qq D 61) l'una di fogli 215, l'altra di

siderate indagini storiche su le origini della protimisi, nè sulle consuetudini o leggi bizantine comparate con la costituzione di Federico, nè su l'epoca di tale costituzione. Sono bensì indicate come di greca origine queste speciali leggi; e tutti i comentarii si diffondono su le quistioni d'interpretazione del testo e della pratica applicazione nei molteplici casi che sono previsti. La divisione dei casi e delle persone per l'applicazione della legge, è fatta con tale accurata esposizione, che meritava lo studio di chi su la protimisi volesse i lumi della giurisprudenza dei comentari italiani (1).

39. È ora necessario fare un rapido generale cenno per evitare ogni equivoco.

Le Fonti del diritto greco-romano secondo i codici e le varie opere pubblicate negli scorsi secoli e finoggi, sono state sopra indicate distintamente e per ordine di tempi. Deve studiarle chi voglia avere piena cognizione di quel diritto.

Le vicende del greco dominio nelle varie parti d'Italia indicano in quali epoche potevano introdurvisi le greche leggi; ma la influenza del diritto greco-romano poteva avvenire senza il dominio e per occasioni di commercio o altrimenti; come accadea per Venezia e pei vicini paesi. Nella meridionale Italia era grande la differenza fra la

---

fogli 119. L'A. espone le solite e moltiplici quistioni di pratica giurisprudenza per diritto comune e sicolo. Non risale a storiche origini, e afferma non potersi dare regola assoluta per la protimisi « dum quot sunt regiones, tot sunt consuetudines et municipales leges. » Dice la Cost. *Sancimus* tanto per Messina che per le altre città che ne seguono le consuetudini, *in desuetudinem abiit* (Ms. fol. 8).—Tremoglie diè *Dissertationes de jure retractus*. Napoli 1761. Questo trattato è ignoto a Scinà e ai bibliografi siciliani Narbone e Mira; ed è pregevole per chiara esposizione di quistioni giuridiche, e ne ho dato notizia nell'*Archivio Storico Italiano*, t. XI, pag. 7. — Ricordiamo in fine per lo Stato Romano la memoria di Antonio Calandrelli, *Delle leggi sul dritto di congruo, narrazione istorica per la città di Viterbo* (Viterbo 1854).

(1) Le riflessioni e indicazioni che per la storica esattezza ho creduto necessarie per le Assise e altre leggi, e per la protimisi, non attenuano le lodi meritate da Perla, Brandileone e Tamassia e dai professori che li hanno diretto, e da loro sono indicati a prova di grato animo. Quei giovanili lavori ho letto con piacere. Spero che tutti proseguano gl'iniziati studi storico-legali, e non li abbandonino su l'inizio, come altri hanno fatto sia per ignavia, sia per mancanza di consigli ed aiuti.

Sicilia e le napolitane provincie, fino ai tempi della conquista normanna, che iniziò un'era novella.

I principi normanni nelle provincie napolitane trovarono governi longobardi, o bizantini con diverse leggi, consuetudini e tradizioni ecclesiastiche e civili; e in Sicilia un governo musulmano, ed una popolazione cristiana che conservava per tradizione e consuetudine l'uso di leggi anteriori.

S'introdussero prima lentamente e per fatto, indi per regolare sistema, gli ordini feudali che mutavano in gran parte le condizioni della società, delle persone e dei beni; e veniano anco introdotti alcuni usi speciali delle nordiche genti. Questa grande novità non distruggeva del tutto e subitamente ordini e uffici pubblici, leggi e consuetudini, lingua e culto, e formole e titoli negli atti pubblici e privati. Non si faceano codici generali, non s'imponea un diritto comune. Ogni popolazione ricevea gli ordini novelli introdotti per la conquista; conservava nel resto le proprie anteriori leggi o consuetudini (1). Continuava l'uso del romano diritto in Sicilia e in varie napolitane provincie, sia per tradizione e consuetudine, sia per la cognizione anco scarsa e incompleta, dei testi, che non fu mai spenta del tutto fra le genti italiane. I dotti l'hanno ormai provato; e per nuovi studi e documenti, che ora vengono in luce, se ne accrescono le prove; talchè dee tenersi per fermo che eziandio nelle provincie rette da leggi longobarde, non mancava l'uso o la cognizione del romano diritto, sia per private famiglie viventi con legge romana, sia pel clero. Nè dee confondersi la menzione del diritto romano che era il giustinianeo, col bizantino che era soltanto seguìto dai Greci di alcune orientali regioni, e da altri viventi nelle varie provincie.

---

(1) In Sicilia Greci, Giudei, Arabi o Musulmani seguivano loro usi o leggi anco sulle forme degli atti che faceansi dai nostri nella propria lingua. Prova solenne ne rimane nelle antiche consuetudini di Palermo: « Venditiones, quae factae sunt vel fient in posterum per Saracaenos, Judaeos, et Graecos Siciliam habitantes de rebus stabilibus, et mobilibus ab eis possessis omnimodam obtineant firmitatem; et instrumenta confecta de venditionibus vel permutationibus earum aut quibuscumque contractibus aliis in lingua Arabica, Graeca, et Haebraica per manus Notariorum Saracaenorum, Graecorum vel Haebreorum vel Arabicorum, etsi sollennitatibus careant Christianorum, nec non et instrumenta quae in posterum fient modo praedicto, firma et stabilia perseverent. » (*Consuetudini*, cap. XXXVI, ed. La' Mantìa, pagina 19).

La grande autorità ed influenza ecclesiastica ridusse ad unità cattolica e romana le istituzioni anteriori; ma i principi normanni usavano quella libertà che le condizioni straordinarie permettevano, e che in Sicilia rimase poi durevole per l'Apostolica Legazìa. Le chiese e i monasteri di rito greco rimasero; ma seguivano l'autorità pontificia. Le nuove istituzioni e leggi della sicula monarchia aveano diversa origine; perchè erano adottate le feudali e franco-normanne per novelli ordinamenti; ma erano pur miste le longobarde per lungo uso dominanti in molte provincie, ed era introdotto o restaurato l'uso del diritto romano, sia per alcune norme generali, sia per sanzioni penali attinte da pochissimi titoli delle Pandette e del Codice. Ne fanno prova le *Assise* di Ruggiero, che poi furono comprese nel Codice di Federico. Rimane in parte il testo primitivo secondo una raccolta di epoca incerta, e della quale è perduto l'originale, e servì di base per le compilazioni o copie Vaticana e Cassinese. Sono esse alquanto differenti, perchè la Cassinese offre più brevi e quasi in epitome le Assise che non furono comprese nel Codice svevo e delle quali è controversa l'origine e non è provata la promulgazione. Le altre Assise però (omessa l'Ass. XXXIX) che contengono leggi comprese poi nel Codice di Federico, sono *quasi tutte* eguali nelle due raccolte o copie (1).

I compilatori di Assise e delle posteriori leggi normanne e sveve non seguirono i manuali privati, bizantini o calabresi; ma traevano il diritto romano dalle fonti giustinianee, come il testo rivela.

Le Consuetudini aveano origini differenti. Prevaleva nelle provincie siciliane il romano diritto e il franco normanno; e nelle napolitane il diritto longobardo, o il greco-romano, secondo la durata delle precedenti dominazioni. Esisteva grande mescolanza di usi di nordica origine e di tradizioni diverse anco in Sicilia, come nella *Storia* ho indicato. Rimaneva per uso, imitazione o pratica inveterata qualche consuetudine o legge di origine bizantina (2).

---

(1) La Cassinese è compresa nel volume manoscritto (Cod. 468) che contiene tre diplomi di Federico II del 1221, che taluno crede copiati più tardi delle Assise. Offre *abbreviate* o in sunto le sole Assise che non sono nel Codice svevo; ma eguali le altre, come notammo sopra a pag. 66 e 82.

(2) Pecchia (*op. cit.* t. III, pag. 262) notava che « nei paesi più di recente tolti all'impero orientale aveano luogo i Basilici e le pratiche discese dai medesimi », e per Napoli dubitava che quando fu soggetta « all'impero d'Oriente o retta dai propri duchi vi fosse ricevuta qualche legge venutale da Costantinopoli. »

Le parole generali da me usate più volte per escludere bizantine origini, non devono interpretarsi in modo troppo assoluto ed esclusivo. Dichiaro perciò che le Consuetudini di Sicilia offrono qualche tradizione o imitazione bizantina per alcune città, e in vari capitoli. Questi parziali o locali usi sono eccezioni, che non distruggono la regola generale da me annunziata che esclude per le leggi e consuetudini sicule la base ed origine bizantina. Tale esclusione ho voluto affermare senza respingere le varie *eccezioni* indubitate, le quali non ho mai inteso negare od escludere neanco con frasi troppo assolute talvolta adoperate contro le bizantine origini.

Vero studio del bizantino diritto non si è fatto sinora in Italia; e ne vediamo appena l'inizio, e speriamo che sia continuato, e non cessi sul nascere.

Dal secolo XVI fino ai dì nostri si è riconosciuta l'importanza del diritto orientale per ricavarne elementi di correzioni, supplementi, o interpretazioni delle leggi giustinianee. A questo mirano anche le annotazioni elaborate e gl'Indici di Heimbach e di Zachariae, mostrando quali leggi del *Corpus Juris* sieno comprese nei Basilici o nelle varie compilazioni di manuali bizantini. Nulla però si era fatto per esporre il diritto orientale contenuto nelle imperiali *Novelle* e nelle riforme numerose del dritto giustinianeo che appariscono nelle varie fonti del diritto greco-romano, sia per la omissione di molte leggi, sia per le mutazioni di varie regole o sanzioni, e di speciali novità, che tutte costituiscono la grande differenza fra il dritto greco-romano e le leggi giustinianee. Tale diversità non può scorgersi dai soli *Indices* o confronti, e dovrebbesi studiare nel testo delle varie fonti di quel diritto (1). Non si è però fatto, e neanco iniziato finora tale studio; e soltanto negli ultimi anni la indefessa cura dell'illustre Zachariae ha formato la esposizione storica del diritto privato greco-romano, e poi vi ha aggiunto una rapida indicazione pel diritto penale e pel rito giudiziale (2). Non essendo probabile che gl'Italiani facciano presto

---

(1) Insufficienti riescono per uno studio speciale i diligenti cenni di Zachariæ che notano i *loci singulares* e le varie fonti bizantine.

(2) Credei necessaria la notizia delle *Fonti*, perchè dopo la *Hist. Delineatio* di Zachariæ, 1839, e la *Histoire* di Mortreuil, 1843, nessuna storica esposizione è stata fatta finora; e manca perciò la indicazione delle pubblicazioni di codici e di compilazioni bizantine e di altre opere venute in luce all'età nostra, quasi per mezzo secolo (1843-1886).

Volendo dar sempre esatta notizia di fonti e opere indispensabili per

nuovi studi del diritto greco-romano ne abbiamo offerto i cenni per sola storia esterna secondo la *Historiae Delineatio* (1839) e le altre opere di Zachariae e secondo i Codici, e le varie opere antiche e recenti che abbiamo chiaramente indicato. Essendo importante aver notizia della storia interna di quelle leggi, giudichiamo necessario che i cultori degli studi storico-legali facciano una traduzione della lodata *Storia* di Zachariae con annotazioni e supplementi (1). Speriamo che tale diligente lavoro possa in Italia presto eseguirsi; poichè le pubblicazioni pompose di *opuscoli intarsiati di greco* potranno farsi anco da inesperti, e agevolmente moltiplicarsi per ogni speciale argomento, ma non saranno mai sufficienti per la vera cognizione del diritto greco-romano, *sventuratamente negletto in Italia.*

---

tali studi, notiamo pure che l'illustre ZACHARIÆ nella seconda edizione della *Geschichte des Griechisch-Römischen Rechts* (Berlin, Weidmann, 1877, di pag. XVIII-395) riproduce la prima (Lipsia 1856-1861) pel diritto privato con poche addizioni, come il § 24 *Affratellamento*, e il § 72 sul νομος ναύτικός (pagine 292-297), ma non inserisce il testo di leggi. A pag. 74-76 pubblica gli opuscoli di Eustazio e Fobeno, su l'ipobolo. Questa seconda edizione contiene alcune indicazioni cronologiche nell'introduzione ed aggiunge il libro V pel Diritto Penale (pag. 303), ed il lib. VI per ordini giudiziali e processo civile e penale (p. 329-330). La Storia interna del diritto greco-romano potè farsi soltanto da ZACHARIÆ che vi avea consacrato *mezzo secolo* di severi studi; poichè nè in Germania nè altrove vediamo finora gravi lavori su quel diritto, ancorchè le varie fonti sieno omai pubblicate.

(1) ZACHARIÆ accennò in varie parti (*Jus Gr. Rom.*) che le fonti rimanevano ignote: « Fontem non invenio. » Deve perciò farsi la indagine per le *riforme*, e per le vere origini.

CORREZIONI O AGGIUNTE

Pag. 22, lin. 26 promulgato — *Agg.* o pubblicato poi come semplice progetto con note o scolii secondo ZACHARIÆ, *Geschichte*, lib. 1, § 9.

Pag. 36 (1) lin. 6 fatti—*Agg.* quei di seconda classe

Pag. 37, lin. 25 al XII—*Agg.* alla metà del XII,

Pag. 51, lin. 5 governo—*Agg.* e vi durassero le leggi giustinianee e non vi fossero poi introdotti i Basilici e le posteriori compilazioni bizantine (1)

Pag. 66 lin. 13, XIII—*Agg.* ma posteriore alla copia del Codice Vaticano che giudica scritta verso l'anno 1200.

Pag. 67, lin. 16 mitigazione—*Legg.* [illegible]zione.

Pag. 73, lin. ultimo, (1, 7)—*Agg.* che non ~~dannavano a morte~~ gli apostati (ma solo chi altri inducesse all'apostasia). [illegible]

Pag. 74 (2), fine di lin.—*Agg.* anche per antiche leggi civili o ecclesiastiche per inquisizione.

Pag. 76 (3) lin. ultimo—*Agg.* in quell'anno di zelo di Ruggiero, e malgrado gli odii e le varie note vicende dei Saraceni in Sicilia.

Pag 93, lin. 18 pena—*Agg.* o *talioni* subiaceat (secondo Zachariae).

— 93, lin. 27 ucciso.—*Agg.* o quasi eum perdiderit, (come traduce CAPASSO).

Pag. 94, lin. 3 pag.—*Agg.* CLII e seg. dei *Prolegomena*. Nel testo però di quell'*Ecloga* (J.G R., t. IV, pag. 107) nel c. 30 si ha il n. I o frammento che riassume i n. 1 e 2 del tit. V, *Leg. Agr.* (ARMENOPULO, p. 840); nei c. 31-37 i n. II-VIII, nel c. 38 il n. X, e con le stesse varianti.

— (4) Sono simili—*Agg.* ma alcune più gravi, altre più

Pag. 95 lin. 7, esitò—*Agg.* (specialmente pei c. 39 e 40=n. VIII e X).

Pag. 96, lin. 17, negli anzidetti—*Agg.* cenni (di nota 3 pag. 82).

— (2) lin. 7, soldi—*Agg.* era prima equiparato; poichè l'Editto non sanciva altra pena Pei Longobardi, dalle *lunghe barbe e chiome*, la pena di Editto era *unica*, e si applicava sì al depilare o svellere, che al solo trarre, senza aver depilato; delitti che si eguagliavano, ma erano lievemente puniti, (con sei soldi) come il depilare la coda di cavallo o lo spingere alcuno e farlo cadere, (c. 338, 382, 383 di Rotari).

Pag. 108 (1) lin. 2 nostri—*Legg.* notari.

APPENDICE

CENNI CRITICI

Quattro scrittori a me ignoti (ai quali auguro ogni prosperità, e che non voglio per nulla offendere), pubblicarono sul Diritto Sicolo i loro recenti lavori (1874-1881), e ottennero lodi. Per amore della verità e della scienza ho dovuto sottoporre a pubblica e severa censura le loro opere, e riprovare i giudizi delle *Società di mutuo incensamento*.

Dando ora in luce alcune mie memorie storico-legali di argomento siciliano, ho fatto menzione dei quattro autori; e perchè niuno incorra in equivoci, voglio ricordare i giudizi che avea già pubblicato, e che pienamente confermo, come sincera e costante manifestazione del vero.

I.

ALBERTO DEL VECCHIO

La Legislazione di Federico II Imperatore, illustrata da Alberto Del Vecchio dottore in leggi.—Firenze 1874.

Alberto del Vecchio, giovine Ebreo di Lugo in Romagna, pubblicava (1874) la *Legislazione di Federico II Imperatore illustrata,* e ne otteneva lode e premio. Appena mi fu mostrato quel libro, riconobbi il plagio, e scrissi un *Pubblico Ringraziamento* e una censura su le lodi per imperizia o per mala

fede prodigate, e credeva che non ne rimanesse offeso il giovine autore, a me ignoto (1).

Con improvvido consiglio però fu egli indotto a pubblicare una Lettera al Prof. Serafini nell'*Archivio Giuridico* (1876, volume XVI). Egli negava il plagio, e vantavasi « scrittore coscienzioso che non vuole farsi bello dell'altrui », e pubblicava in prova *tre pagine* come desunte da proprii studii, e dava fuori una lettera del Prof. Buonamici che affermava quel libro sotto gli occhi suoi *disegnato, incarnato, cresciuto, e portato a perfezione.*

Allora riunivasi la *Reale Accademia Palermitana di Scienze e lettere* con intervento dello storico Zini, in quel tempo Prefetto di Palermo (25 giugno 1876); e fu letto da me un Discorso sul plagio dell'ebreo Alberto Del Vecchio; e ne fu data notizia nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* (1876, 9 settembre, n. 210, pag. 3527).

Perchè non rimanesse dubbio alcuno su la verità dei fatti, con tanta audacia negati dal plagiario e dai suoi protettori, credetti indispensabile una prova completa che rimanesse perpetua memoria, e servisse anco a ritrarre gl'incauti per lo avvenire dalla facile ed abietta scuola di plagio e di mendacio. Fu pubblicata perciò (20 settembre 1876) la « *Nuova Frusta Letteraria* su l'opera di ALBERTO DEL VECCHIO, *La legislazione di Federico II illustrata*, tessuta di plagi a musaico, e su i giudizi delle Società di Mutuo Incensamento » (2).

In venti pagine di *Analisi Critica*, seguite da ventotto pagine di *Prove*, tutto è dimostrato con la *evidenza* incontrastabile. I cenni distinti nell'*Analisi Critica* sono nell'ordine stesso delle *Prove*, e ci limitiamo a ripeterne gli argomenti « I. Saggio, libro, lettera di *Alberto Del Vecchio.*—II. Miseria del van-

---

(1) Fu pubblicato in Palermo in dicembre 1875, e riprodotto in Modena dal dotto B. VERATTI negli *Opuscoli Letterarii* ec. t. XIII, (1876), pag. 191.

(2) Della *Nuova Frusta Letteraria* tenne ragione l'*Accademia Tassoniana* (tornata 11 novembre 1876) che ha dato al plagiario Del Vecchio il titolo di MUSAICISTA. Se ne dà notizia negli *Opuscoli Letterarii* ec. di VERATTI, serie III (1876) t. XIV, pag. 425 e seg., serie IV, tom. I (1877) pag. 125.— La *Frusta* fu anche annunziata nell'*Arch. Stor. Italiano*, t. XXIV (1876) pag. 514, t. XXV (1877) pag. 171.

tato *Saggio di Alberto Del Vecchio.*—III. Artifizi per celare i plagi.—IV. Copia di testo o di note sulla *Storia della Legislazione di Sicilia* di Vito La Mantìa.—V. Non ha studiato le opere su cui ha copiato varie pagine a brani per comporne il suo libro.—VI. Non ha studiato il testo latino delle *Constitutiones Regni Siciliae.*—VII. Non ha studiato la *Historia Diplomatica Friderici II* di Huillard-Bréholles.—Non conosce Pertz *Monumenta Germaniae Historica.*—VIII. Non conosce Storia di Sicilia, nè di Napoli, nè cronache latine, nè raccolte di documenti; nè ha visto diplomi greci o latini.—IX. Non conosce le leggi romane; non è perito del dritto vigente—X. Non conosceva il Codice Teodosiano, nè i Basilici, nè le *Leges Barbarorum,* nè le *Consuetudini di Napoli,* nè i molti *Statuti* delle città italiane, nè le *Consuetudini delle città di Sicilia.*—XI. Non conosce Comentari delle *Constitutiones*, nè opere latine di giurisprudenza.—XII. Plagi a musaico nelle pagine scelte e pubblicate da Alberto Del Vecchio con *lettera* nell'Archivio Giuridico (p. 345, 340, 342) per provare che meritava il titolo che si attribuisce (a p. 347 Lettera, Arch. Giur.) di *Scrittore coscenzioso che non vuol farsi bello dell'altrui* (1).—XIII. Prospetto del tessuto di plagi a musaico con cui Del Vecchio forma il capitolo III *Dello stato delle persone*, e il capitolo IV *Della legislazione civile.*—XIV Errori, stranezze ed equivoci aggiunti nei brani copiati. — XV. *Giudizi della Società di mutuo incensamento.* »

Ora ci sia lecito notare che *in Italia non fu visto giammai* un tessuto di plagi con tanti artifizi velato, con tanti elogi e favori protetto, e tanto solennemente *smascherato,* col trionfo della verità sul mendacio.

Del Vecchio diè in luce un grosso volume : *Le seconde nozze del coniuge superstite* (Firenze 1885); ed occorre farne menzione pei cenni che vi si trovano di dritto greco-romano (pagina 66, 69). Mi sembra evidente che non offrono prova di cognizione del greco, malgrado le parole che se ne inseriscono.

---

(1) Queste tre pagine dell'*Archivio Giuridico* mostrano la *buona fede* dei plagiarii e della loro *Società*, poichè sono offerte come *prova* evidente di studi propri, e nella *Frusta* sono invece da me dimostrate *tessute interamente di plagi a musaico.*

Non è ricordata affatto *La legislazione di Federico II illustrata* (Firenze, 1874) tessuta di plagi a musaico; e vi è anzi accennato il mio nome (p. 277). Ciò indica che lo stesso autore rinnega quel suo libro inconsiderato e la lettera che gli antichi suoi protettori gli fecero pubblicare contro la evidenza del vero. Spiace soltanto che perfino nei brevi cenni sul diritto greco-romano appariscono pure i segni DEL VECCHIO uso di plagio (1).

---

(1) A non dirne altro, offriamo il confronto delle parole che Del Vecchio ha ricavato dal ZACHARIÆ, citando altre opere, non quella che traduceva, e col metodo descritto nella *Frusta* (pag. 6) : *Artifizi per celare i plagi.*

DEL VECCHIO	ZACHARIÆ
(Pag. 67) Se non che a poco a poco le rigorose prescrizioni canoniche presero anche qui il disopra. L'Egloga di Leone l'Isaurico (a. 740) accennava già col suo silenzio a considerare come inconcepibile una τριτογαμία (1). Fra gli estremi del secolo ottavo e i principii del nono (a. 797-802), l'imperatrice Irene, in una sua Novella, proibì, senz'altro, ogni terzo coniugio... (2). Basilio il Macedone imponeva più tardi (a. 870) nel suo Prochiron (ὁπρόχειρος νόμος), che il quarto matrimonio fosse disciolto come nullo, e il terzo assoggettato alle penitenze canoniche (3).	(Pag. 24) Mais peu à peu la doctrine des canons acquit à son tour la prédominance en cette matière. L'Ecloga paraît, par son silence, considérer une τριτογαμια comme chose impossible (1). L'Imperatrice Irène, vers l'an 800, défendit toute troisiéme ou quatriéme union (2). Basile le Macédonien (3) décide que tout quatriéme mariage était absolument nul et que le troisiéme devait être soumis aux peines canoniques.
(1) ZACH. *Collectio lib. jur.*, prolegom. pagina 3-52.	(1) Comp. l'edition de l'Ecloga (par l'auteur) p. 21, note 156.
(2) ZACH. *Jus. G. R.*, t. III, p. 60; Delineatio pag. 13.	(2) Coll. 1, nov. 28.
(3) Proch. IV, 25. (ZACH. *Jus. g. r.* III, 65).	(3) Proch. IV, 25.

Abbiamo voluto riferire la versione francese (*Histoire*, Paris 1870) della prima edizione nella quale vediamo la parola τριτογαμία che manca nella *seconda edizione* della *Geschichte* di ZACHARIÆ (Berlino 1877), nella quale (pag. 61) dicesi in tedesco : « terzo matrimonio » (*dritte Ehe*).

II.

ANTONINO BUSACCA

Storia della Legislazione di Sicilia dai primi tempi fino all'epoca nostra di Busacca Antonino.—Messina 1876.

È dedicata all'illustre Mancini allora ministro; e dopo la dedica è inserita la lettera nella quale il sommo giureconsulto diceva che l'opera riassume *le dotte fatiche* di coloro che anche in tempi *recenti* la precedettero in questo importante studio; poichè vide subito in quel libro un semplice *riassunto*, e non volle dire un plagio.

Busacca divide la Storia in *Epoche* come fece Di Blasi, copiando i titoli, e traendo dai capitoli di quella Storia sulle leggi di Sicilia nelle varie epoche per copia letterale o plagio, le scarse notizie (1).

Pare incredibile un plagio che riproduce i cenni che esistevano nella più nota e popolare Storia di Sicilia, e che sono del tutto insufficienti per una Storia della Legislazione. Volle Busacca far menzione del dritto pubblico, e perciò trascriveva con plagio letterale alcune pagine di Gregorio e del noto *Saggio Storico* del Palmeri (2). Ignorando del tutto le fonti della Storia civile e giuridica, volle trarre profitto della mia *Storia della Legislazione di Sicilia, e senza citarla giammai* ne copiò molte pagine a piccoli brani riducendole, e così formava il titolo di Leggi civili di Sicilia nell'*epoca greca e cartaginese*. Copiava e mutilava la mia versione del Proemio delle Leggi di Caronda.

Per la Inquisizione traeva alcuni periodi dalla mia *Storia*. Non diè notizia delle Consuetudini delle Città di Sicilia. Nulla seppe dire delle Prammatiche, e affermava che Tetamo le aveva pubblicate *nel 1753 in quattro volumi;* e ignorava che Tetamo

---

(1) Se ne ha prova comparando i capitoli della *Storia civile* del Di Blasi « *Su leggi e magistrati* » dall'*epoca oscura e favolosa sino alla borbonica* che sono i capitoli ultimi di ogni volume o epoca.

(2) Tali copie sono nelle pag. 203 e seg., 231 e seg., 312 e seg.

pubblicò nel 1773 il solo quarto volume della raccolta. Nulla sapeva delle SICOLE SANZIONI, e ne copiava sull'ultimo capitolo del Di Blasi un indice.

Conoscendo che nulla poteva esporre per le sicole leggi, volle dalla mia *Storia* copiare a piccoli brani le notizie, e ne formò un *Riassunto della legislazione Siciliana* per le leggi civili e criminali. Trasse inoltre per l'epoca moderna riflessioni e notizie dalla mia *Storia*, ma deturpate con errori ed equivoci. Aggiunse (pag. 487, 515) un *confronto* delle Leggi Civili col Codice Francese e col diritto romano in poche pagine, che è una copia guasta e mutilata del *Discorso* di Capone *sulle leggi patrie*. Non omise la menzione dei decreti posteriori al nuovo Codice (1819), e ne copiò con errori le notizie sulla mia *Storia*.

Chiude l'opera con l'*Epoca Savoiarda*, forse credendo *savoiarde* le leggi moderne; e non avendone alcuna notizia copiò, abbreviando e guastando quanto da me si era scritto nell'ultimo capitolo *Dittatura*, *Luogotenenza*, *Regno d'Italia*. Per tal modo fino all'ultima pagina del suo libro, Busacca copiava per misero letterale plagio, la mia *Storia*, senza citarla giammai (1).

Questa meschina rapsodia è indegna di qualsiasi indulgente giudizio, e nondimeno ottenne una lode da un Professore che

---

(1) Le copie per l'epoca antica si vedono comparando le pagine della mia *Storia della Legislazione*, Epoca antica, Palermo 1858, pag. 6, 23 e seg., 27 e seg., 30 e seg. con le pagine 20, 25, 30 e 31 di BUSACCA. Le varie notizie di leggi greche indicate da me nelle pag. 110 e 193 sono copiate a brevi periodi nelle pagine 50 a 60. Per la Inquisizione tolse dalle mie pagine 16, 422 e seg. i cenni scritti a pag. 413 e 451 della *Stor.* 1868-74. Per l'epoca moderna può farsi il prospetto del plagio comparando il mio libro II, c. II con le pag. 459-466; il lib. III, c. II con le pag. 467-72 e per le leggi penali le pag. 475 a 478 dal mio cap. II, come le mie pagine 167 e seg. sono copiate nelle pag. 479 a 482, e si trovano le notizie tolte dal mio lib. IV inserite a brani nelle pag. 483 e seg. Indichiamo infine il confronto delle mie pag. 300 e seg. con le pag. 525-528 e le pag. 349 a 403 con le pagine 529-538, cioè *fino all'ultima pagina*, sempre copiando letteralmente a brani o periodi separati, e guastando con mutilazioni, alterazioni ed epitomi scritte sempre *sermone pedestri*.

Di questa meschina opera fu dato severo giudizio nel *Giornale di Sicilia*, 6 luglio 1880, n. 183, e negli *Opuscoli letterari* ecc. di VERATTI serie IV, tomo VIII, Modena 1880, pag. 272, e nella LEGGE, Roma an. XX, parte III, pag. 215.

ha scritto un trattato esteso di *Dritto Civile* (De Filippis), e che volle mostrarsi ignaro della storia della legislazione patria, affermando che il libro di Busacca è utile per quanti desiderano avere nelle mani una *Guida* (*Il Filangieri*, Napoli, novembre 1876).

A far nota la felice invenzione di Busacca aggiungiamo che una nuova edizione ora ha *simulato, mutando il frontispizio e le due prime pagine*, nelle quali tolse la *dedica* fatta all'insigne Mancini, e lasciò la risposta quasi fosse uno spontaneo e benigno giudizio; fece la *dedica* al Municipio di Catania *patria di Caronda*, ripubblicò il giudizio di De Filippis e diè notizia dei premii che per generosa ignoranza, o più veramente per favore il suo lavoro ha ottenuto. Busacca accennando come ricompense cittadine meritate le ottenute largizioni, credesi più fortunato ed onorato di Pertile, che avendo pubblicato la vasta opera (utilissima e degna di alta lode, malgrado i difetti e le grandi lacune) sul Diritto Italiano, ebbe l'infelice pensiero di chiederne un premio all'Accademia dei Lincei; ed ottenne soltanto la MENZIONE ONOREVOLE, come i fanciulli delle scuole elementari (*Rendiconti dell'Accademia dei Lincei,* 18 dicembre 1881).

Offriamo alla pubblica curiosità per documento del coraggio dei plagiarii una lettera di Busacca, che da me non ottenne risposta, e che precesse la pubblicazione del suo libro, nel quale copia *sempre* la mia Storia e non la cita *neppure una volta.* Per questo curioso documento può farsi una eccezione al sistema di non pubblicare le lettere (1).

---

(1) *Illustrissimo Sig. Consigliere*—Oso farle tenere la presente, e mi spero dalla gentilezza di lei un non difficile accoglimento alla mia preghiera.

Appreso dai giornali ch'Ella pubblicò con le stampe la *Storia della Legislazione civile e criminale di Sicilia,* in tre volumi, ho dato incarico a diversi per farmene compra, ma non mi è stato possibile averla.

Travagliato da un prepotente desiderio per essa opera di Lei, mi fo ardito ed audace pregarla, degnarsi farmene arrivare una copia per la posta. Non sapendo l'importo di essa, non posso pel momento adempiere il dovere, mi riserbo praticarlo giusta le disposizioni di lei. Fiducio che la benignità dell'animo suo, non isdegni perdonare l'insolenza di uno scritto-

III.

OTTONE HARTWIG

Codex Juris Municipalis Siciliae.—Das Stadtrecht von Messina herausgegeben von Otto Hartwig. — Cassel und Göttingen, 1867.

Non deve confondersi coi due plagiarii Del Vecchio e Busacca il tedesco Hartwig, noto in Italia per taluni studi storici, letterarii e filologici, misti sovente ad aspre e noiose polemiche.

Vedendo la mia raccolta di Consuetudini edite ed inedite e il benigno giudizio datone dall'illustre De Rozière (*Revue Historique de Droit,* 1864), Hartwig volle intraprendere una edizione del testo intero di Consuetudini, ma fece soltanto la *quinta ristampa* (in pagine diciassette) di Consuetudini di Messina, col titolo pomposo di : *Codex Juris Municipalis Siciliae* (Cassel e Gottinga, 1867) (1). Una introduzione vi premise che ma-

---

ruccio, che, indegnamente ha pur voluto provarsi in cose ch'Ella ha saputo pienamente portare alla sua meta, ad onoranza di Sicilia.

Col più profondo rispetto mi profferisco

Messina 6 luglio 1874.

Servo di Lei
Antonino Busacca

In altra lettera insistendo aggiugneva : Volendo far tesoro dei dotti lavori di Lei in pro di questa gioventù, le do tanto fastidio, augurandomi dalla gentilezza di lei un non difficile accoglimento alla mia preghiera. Terminata che sarà la ripubblicazione del mio debole lavoro, le ne farò tenere una copia, con preghiera di correggermi in tutto quanto vado errato.

Protestandole vivi sentimenti di devozione, oso profferirmi

Messina 20 luglio 1874.

Servitore di Lei
Antonino Busacca

(1) Scrivendo a La Lumia indicava Hartwig le parole del senatore De Rozière, traendone occasione per pubblicare il testo coi capitoli omessi nella mia edizione; ma egli (1867), e poscia Brünneck (1881) non ricordarono la rassegna di De Rozière (*Revue Historique de droit,* Paris 1864, t. X, pa-

nifesta la mancanza di studi giuridici. Ripete quanto era già noto per bibliografia sicula, aggiungendo notizie storiche agglomerate che possono illudere gl'inesperti, ma che non valgono ad offrire i lumi desiderati. Lodiamo lo sforzo, ma deploriamo che volesse delle siciliane consuetudini indicare origini e comparazioni, mentre non ne conosceva il testo, se non per la mia raccolta; e perciò ignorando quanto era estraneo a civile diritto. Delle opere di sicula giurisprudenza indicate, nessuna veramente ne conosceva. Giunse (pag. 53) a interpretare (come l'antiquario Barbacane del Meli) il nome D. Abb. per *Andreas de Barbazia;* mentre era notissimo designarsi *Abbas* il siciliano Nicolò Tedeschi *celebre.* Poscia anche dubitando, in pagina separata in fine del volumetto aggiungeva *supplemento* e correzione, e diceva che forse la *Sigla D. Abb.* può interpretarsi *Abbas Siculus aut Panormitanus;* ma deplora che non potea vederne i *Consilia.*

Notiamo che dell'illustre siciliano non era lecito ignorare il nome e le opere, e che ci sembra impossibile mancarne gli esemplari nelle ricche biblioteche di Halle e di Gottinga (1). Ri-

---

gina 263). Ne tacquero, annunziando invece essere nella mia raccolta alcuni *Estratti* e destinati a pratica utilità; mentre erano quasi tutti i capitoli per Messina, e gran parte per le altre città; e si omettevano gli estranei al diritto civile, e tutti gli omessi erano da me distintamente indicati, e un Indice alfabetico di materie rendeva agevole la cognizione delle Consuetudini ed ogni comparazione per le varie città. Tale raccolta (1862) doveva servire ai giureconsulti per la cognizione dei testi inediti o rari, e alla mia Storia per notizia delle Consuetudini, e dovea formare supplemento o parte integrale, dispensandomi come poi feci, di ripeterne le regole, bastando il rinvio a quella mia raccolta. A pratica utilità destinavasi perchè precedeva la pubblicazione della *Storia della Legislazione* che doveva « esporre delle Consuetudini e Leggi (ora presentate nel solo testo) le origini e le vicende ecc. » Queste parole omettevano Hartwig e Brünneck per eccesso di *buona fede.*

In marzo 1866 era già cominciata la pubblicazione della mia cit. *Storia,* e ne dava l'annunzio il *Giornale di Sicilia.* Nelle pag. 62 e seg. della *Stor.* esponeva le origini delle Consuetudini di Sicilia.

(1) Da un testo delle Consuetudini di Messina, riferito da Tedeschi (*Abbas*), potei ricavare le prove per ricostituire l'ordine primitivo di quelle Consuetudini, alterato poi da Appulo (1498). Ciò fu da me esposto nell'*Arch. Stor. Italiano,* t. VII, 1881, pag. 315; t. VIII, pag. 192.

producendo la edizione di Appulo, ne omise la prefazione importante, e non seppe evitare alcuni errori nel testo, nè fare comparazioni se non per capitoli delle consuetudini di Palermo da me pubblicati (1862) e che a pompa di novità citava come *Statuta Panormitana;* nome che non ebbero mai.

Volgeasi indi all' egregio Sovraintendente La Lumia chiedendo se fosse continuata la mia *Storia della Legislazione*, e volea copia di Consuetudini; e noi possiamo rinviare alle sue lettere, poichè l'esimio storico La Lumia volle nella Biblioteca Comunale di Palermo conservate in tre volumi le lettere a lui dirette da molti scrittori, e furono ordinate e consegnate per cura dei signori canonico Isidoro Carini e dottor Giuseppe Lodi.

Ciascuno può vedere che Hartwig nulla sapeva di consuetudini e leggi quando compì il disegno di farne una edizione, vedendo lodata la mia raccolta dal celebre De Rozière, pur dolendosi che il testo intero non vi fosse contenuto (1). Voleva egli acquistare (1865) alquanti volumi di storie e leggi di Sicilia e annunziava che dovea recarsi in Germania (forse per proporne l'acquisto alle Biblioteche). Indi inviava (1867) a La Lumia il vantato suo *Codex*, allora pubblicato, che esattamente diceva *brochure*, e proponeva di fare una società per l'edizione di Consuetudini Siciliane, assumendo egli di scrivere le *introduzioni*, e lasciando a La Lumia il carico di copiare e confrontare *antiche edizioni e manoscritti.* Simile progetto non fu mai fatto da alcun dotto tedesco, e ognuno sa che gli alemanni Pertz, Heimbach, Witte, Hänel, Zachariae, Mommsen e Krüger, come altri molti antichi e moderni, hanno fatto le edizioni critiche dopo lunghe indagini e severi studi di manoscritti e confronti di antiche edizioni. Hartwig nulla volea farne, nulla sapeane; e davane la cura allo storico La Lumia (non avvocato nè magistrato) che non mostrò mai di volersi seriamente oc-

---

(1) Il senatore De Rozière, Ispettore generale degli Archivi della Francia, scrivea : Il faut se montrer reconaissant envers M. Vito La Mantia du zèle avec le quel il a rempli sa tâche. Nous avons d'autant moins le droit de nous montrer exigeants, que dans notre pays, où les monuments de la législation coutumière abondent, nous ne possédons encore aucune collection qui permette de les étudier avec ensemble. » —*Rec. Hist. de droit.* Paris, 1864, pag. 265.

cupare di edizioni di testi e di studi veramente giuridici. Proponeva Hartwig *società e speranza di lucri e lodi.* Non indusse ai suoi voleri l'onesto siciliano che non consentì alla *speculazione*, e soltanto diede il mandato a persone (poco esperte) che eseguirono alcune copie buone o cattive. Hartwig nulla poi pubblicò (1868-1881) ed io credeva che ne avesse deposto il pensiero, come annunziai nell'*Archivio Storico Italiano* (1881, t. VII, pag. 170).

Tutto è provato dalle lettere dirette a La Lumìa :

(*Lettere di* HARTWIG)

Messina 5 gennaro 1865. — Quantunque io non sia da Lei personalmente conosciuto, ardisco purnondimeno sommettere la mia preghiera che era in sulle prime intenzionato di accompagnare con una lettera d'introduzione del sig. Prof. M. Amari, il quale a ciò benignamente s'era offerto (Torino 16 agosto 1864 " farò lettere per quel valoroso Isidoro La Lumìa ").

Avendo vissuto parecchi anni in Sicilia mi occupai alacremente della Storia di quest'isola, tanto che nacque in me l'ardente desiderio di trattare alcuni punti interessanti della stessa, assai diffusamente nel mio patrio idioma. Così a cagion d'esempio la Storia della Legislazione della città di Messina (del reggimento civile) in fin all'anno 1678, non che quella dei Parlamenti di Sicilia. Dovendomi però quanto prima recare in Germania cioè nella prossima primavera, devo innanzi tutto provvedermi d'un buon numero di libri che invano cercherei nel mio paese. Qui però è umanamente impossibile di ottenere il mio intento, essendo assai scarso il numero di coloro che conoscono *la storia della città natia.* Sono tuttora privo di varie opere interessanti, e dirò meglio *indispensabili*, cioè Gregorio, Gallo *Annali di Messina*, De Vio, Testa, Fazello, Bonfiglio, Maurolico. Posso quindi pregarla di volermi dire se i sudetti libri si possano comprare costì ed a qual prezzo?

Messina 31 gennaro 1865. —Mi lusingo che a Lei con le sue aderenze non sarà tanto malagevole l'esaudire la mia preghiera (1).

Marburg (*Prussia*) *18 agosto 1867.* —J'espère que vous avez reçu, il y a quelque temps déjà, la *brochure* de mon *Codex juris municipalis Si-*

(1) Segue una lunga nota di libri (storia e leggi di Sicilia) che HARTWIG volea acquistare per lire *trecento,* compresa l'*editio princeps* delle Consuetudini di Messina, cioè le *sedici pagine* di Appulo; e poi (1868) volea vendere per lire *trecento* alla Biblioteca Comunale di Palermo questo solo volumetto di *sedici* pagine.

ciliae, contenant la coutume de Messine. Je le fis imprimer pour connaire le jugement des savants d'Allemagne sur la publication d' un recueil des coutumes de la Sicile. Car la publication de La Mantia, dont le celebre Eugène de Rozière dit dans la *Revue Historique de droit français et étranger* (t. X, pag. 264), je pense ne pourra pas servir, tandis que sur mes publications il m'est arrivé des appreciations favorables de M. M. Pertz à Berlin, Waitz et Wüstenfeld de Gottingue qui m'ont engagé de publier toutes les coutumes recueillies de la Sicile d'après les plus anciens manuscrits et impressions.

Mais a cet effet j'ai besoin de la cooperation d'un savant de la Sicile, et ne conaissant personne qui y fût plus propre que vous, Monsieur, je viens vous demander si vous pouvez peut-être vous décider à me rendre ce service, et vous charger de copier a Palerme les textes dont j'ecrirais les introductions. Il va sans dire que le livre prendrait alors le titre de Codex j. m. S. publié par *Isidoro La Lumia et O. H.* (Otto Hartwig). Veuillez me dire, je vous en prie, si vous etés disposé a accepter cette proposition, et s'il en était ainsi, quelles seraient vos conditions. Quant aux honoraires, il est vrai, que c'est à peine si nous pouvons en attendre du libraire qui se chargera d'editer cet ouvrage; n'étant cependant pas obligé de traiter avec mon ancien editeur, je vais me mettre en rapport avec le libraire de la Cour de Berlin pour en obtenir les meilleures conditions possibles.

M. Loescher à Florence m'a envoyé votre beau livre sur Guillaume II. J'en parlerai dans les annonces des savants de Gottingue, et je vous enverrai un exemplaire.

S'il parait en Sicile d'interessants documents à l'histoire de Sicile vous m'obligeriez beaucoup en me les faisant parvenir par l'entremise de M. Loescher à Florence. La continuation de *l'histoire du droit de Sicile de La Mantia* a-t-elle *paru?*—M. Loescher pourrait m'envoyer le livre et se charger du paiement.

Vous excusez, j'espère, de vous avoir frainchement adressé toutes ces demandes et je vous prie de vouloir bien me faire connaitre vos resolutions.— *Dr. O. Hartwig.*

Un'altra lettera è riferita dallo storico Michele Amari che in una lettera (Firenze 5 dicembre 1868) trascriveva a La Lumìa queste parole di Hartwig :

Ecco quanto mi scrive relativamente a voi ed al Carini il sig. Hartwig in una lettera del 22 novembre : " Nel ringraziare distintamente i Signori La Lumia e Carini, io li prego soltanto di sostenere tuttavia la parte *più lieve* del lavoro, del quale io esclusivamente avea con brevità pregato il sig. Carini; cioè di confrontare con le più antiche edizioni o codici, le edizioni moderne delle Consuetudini di Palermo, le sole che abbia avute alle

mani. Se il Carini lo desideri, io noterò la sua cooperazione nel titolo del Libro; e in ogni modo s'intende che io ne farò menzione nella prefazione.—Spero che Ella abbia ricevuto lo articolo dato da me nel *Giornale Istorico* di Sybel (1868, 5) intorno il libro di Isidoro La Lumia. Egli potrà *perdonare* il biasimo che io ho creduto dover fare insieme con la lode. Nello stesso giornale ho io trattato brevemente della prima parte *del suo terzo volume dei Musulmani di Sicilia.* „

Hartwig ebbe le copie gratuitamente; ma non volle, o non seppe farne uso; e aspettava le mie pubblicazioni. Quando poi sorgevano tempi propizi ai detrattori della Sicilia (1875), non omise le pubbliche accuse (1). Avea già dato prova di animo ostile da molti anni, ed era stato rimproverato da Amari con giusta indegnazione (2).

La *Società Siciliana di Storia Patria* sulla proposta degli

---

(1) *Sicilien im Jahre 1876*, Berlin 1877 (nei *Preussische Jahrbücher*, volume XL, pag. 54 e seg.).

(2) AMARI nella *Storia dei Musulmani* (vol. III, Firenze 1872, pag. 551) scrisse : Erroneo parmi il giudizio di Hartwig, il quale convinto della magnanimità di Arrigo VI e della *scelleratezza dei Siciliani* ecc.—A pag. 556 AMARI aggiugne : Un eruditissimo scrittore vivente (Hartwig) non ostile all' Italia, ma disposto a far plauso, ad ogni costo, al Cesare che la flagellò allo scorcio del duodecimo secolo, volendo provare che Arrigo non fu poi quel perfido tiranno che ognuno ha detto, pon mano alle recriminazioni, allega che i suoi nemici erano cento volte più tristi di lui; che gli abitatori della Sicilia, *figli di astuti Normanni, di perfidi Greci e di feroci Musulmani, erano genia sanguinaria e traditora;* che se l'imperatore non li avesse trattati com' ei fece, i Tedeschi tutti che soggiornavano in Sicilia il 1197, avrebbero incontrato la sorte che toccò ottantacinque anni appresso, ai Francesi.

« Non essendo disposto, com' io credo, chi ha scritte queste parole a condannare i Tedeschi che cospirarono contro i Francesi nei principii del secolo XIX, gli si potrebbe domandare quale assioma di giustizia obbligava i Siciliani, nel XII e nel XIII secolo, a lasciarsi calpestare dai conquistatori stranieri, e se in tesi generale i popoli datisi con certe condizioni, sieno tenuti in coscienza ad ubbidire il vincitore, anche nel caso ch'egli infranga i patti o trapassi ogni limite.

« Il reame di Sicilia dai tempi di Ruggiero a que' di Guglielmo II, *fu invidiato da tutta Europa* per la sicurezza pubblica e l'osservanza delle leggi; che quivi pochi anni appresso la morte di Guglielmo, la rapina, la violenza, la crudeltà furon chiamati *costumi tedeschi.* »—A pag. 566 AMARI scrive discostarsi molto più da HARTWIG il quale segue il racconto degli Annali di Marbach, *senza citarli.*

egregi soci La Lumìa, Carini, Lodi e Pitrè, (14 aprile 1878) dichiarò Hartwig escluso dalla Società, nella quale prima avealo ascritto (*Arch. Stor. Sicil.* III, 1878, p. 143). Cessarono le gratuite e cortesi comunicazioni di copie di memorie. Quando Hartwig vide intera la mia *Storia* (1866-1874) e nell'*Archivio Storico Italiano, Notizie e documenti su le Consuetudini di Sicilia* (1881), precipitò gl'indugi delle ardite speculazioni, con la ristampa di Consuetudini e un lavoro legale di un suo giovine amico Brünneck (1). Annunziò nell'*Allgemeine Zeitung* (Augsburg, 20 novembre 1881, n. 324) che la edizione *soddisfa tutte le pretensioni della scienza* (welche allen Ansprüchen der Wissenschaft Genüge leisten dürfte) e che è fatta *sopra le più antiche edizioni e gli esistenti manoscritti* (nach den ältesten Drucken und den noch vorhandenen Handschriften) (2). Parvemi allora indispensabile dissipare gli equivoci, dimostrando che queste lodi erano millanteria smentita dal fatto; e ne diedi la prova solenne nell'*Archivio Storico Italiano,* nella *Legge*, e nel *Filangieri*, con differenti esposizioni (3).

Disperato consiglio indusse allora Hartwig a nuove pubblicazioni, come *caldo amico della Sicilia.* Diè fuori nell'*Archivio Storico Napolitano* (t. VIII, 1883, pag. 397 e seg.) la memoria : *Re Guglielmo e il suo grande ammiraglio Majone di Bari.* Loda e difende Guglielmo il Malo e Majone; e biasima

---

(1) Ingrato ai favori ricevuti da La Lumìa (morto nel 1879), Hartwig non ne fece veruna menzione. — Nell'*Archivio Giuridico* (1882) aperto a simili *sincere e grate* manifestazioni, Hartwig per misera scusa osò dire : « Se *cattive* sono le copie dei manoscritti degli statuti siciliani, da me comunicate al sig. Brünneck, questo rimprovero riguarda in ogni modo solamente il defunto direttore degli archivi di Stato siciliani signor Isidoro La Lumia che me le ha procurate. »

(2) Un tedesco editore che accenna i manoscritti ancora esistenti (noch vorhandenen Handschriften) fa credere che li abbia tutti ricercati e comparati. Hartwig non ne vide alcuno. Ottenne qualche copia scorretta e incompleta che consegnò al socio Brunneck, e al tipografo. I manoscritti *esistenti* vennero da me indicati nella cit. *Storia* e nel cit. *Arch. Storico Italiano* per le consuetudini delle varie *Città*.

(3) *Arch. Stor. Ital.* 1882, t. IX, pag. 340-357; La Legge, Monitore Giudiziario, Roma 1882, v. 2°, pag. 279-284; e rivista Il Filangieri, Napoli 1882, pag. 565 e seg.

il giusto sdegno dei Siciliani e dello storico Ugo Falcando, che ne esprime sinceramente le condizioni (1).

Nell'*Archivio Giuridico* poi offriva la propria difesa, sdegnato perchè si ricordava la sua espulsione dalla *Società* e perchè si indicava la vendita che egli aveva fatto dell' esemplare della edizione di Appulo. Ingiusto era il suo sdegno.

La sua esclusione dalla *Società* erasi già pubblicata *per Urbem et Orbem* nell'*Archivio Storico Siciliano* (1878, vol. III, pag. 143). Fu poi ricordata da me per indicare le cessate *comunicazioni* e la mancanza di ogni notizia delle pubblicazioni fatte in Sicilia per Assise e Consuetudini di Corleone (1879). Ciò smentisce il vanto di Hartwig di un *viaggio a scopo scientifico* in Sicilia (1881).

Hartwig però ostinato afferma (*Arch. Giuridico*, 1882, pagina 404) che la Società di Storia Patria escludendolo *si rese ridicola;* e osa dire che in ciò era concorde *un notissimo siciliano*. Ci sia lecito affermare che non poteva essere lo Amari del quale ricordava i favori. Amari è presidente onorario della Società e non poteva offenderla; ed avea già con gli altri siciliani difeso da ingiuste accuse la Sicilia (*Atti Ufficiali.*—Senato del Regno, 28 giugno 1875).

La vendita del volumetto di Appulo, *Consuetudines civ. Messanae, in sedici pagine,* non fu da me rimproverata; giacchè sapevala e volli tacerla per *carità*. Fu però annunziata da Brünneck, rivelando che non avea veduto quel libro, perchè Hartwig avealo già venduto ad *insolito alto prezzo* (2). Voleva Hartwig scusarsi, perchè non ricco, se procurò l' occasione di trar denaro dalla vendita delle sedici pagine *vantate* come *unico* esemplare; e offendeva la dignità dello storico Amari annunziando che egli aveane per lui proposto lo acquisto in Palermo

---

(1) Una elaborata confutazione in lingua siciliana fu già pubblicata in Palermo dall'erudito A. Palomes, nella parte terza della *Storia di li Nurmanni in Sicilia,* Palermo 1885, pag. 217-300; « *Junta pri lu dutturi Hartwig.* »

(2) Su la vendita dell'esemplare di Appulo (1498) fatta da *Hartwig,* Brunneck dice : « Hatte er (Hartwig) schon vor länger Zeit Gelegenheit gefunden, denselben zu einem *ungewöhnlichen hohen Preise* überaus günstig zu verkaufen. »

alle Biblioteche, così mostrando ignorare che le Biblioteche Comunale e Nazionale di Palermo ne possedeano gli esemplari (1). La vendita ne fu indi fatta alla Biblioteca del Senato del Regno, e fu un *favore*. Le vuote parole di vana scusa di Hartwig potevano solo riuscire grate al prof. Serafini che nell'*Archivio Giuridico* pubblicava quella imprudente dichiarazione, come avea pubblicato la lettera del plagiario Del Vecchio, contro la scienza e la verità (2).

Hartwig ardiva scusare la recente copia di manoscritto delle Consuetudini di Siracusa, che egli aveva dato a Brünneck, e che era monco ed alterato, tanto che per qualche parte a me parve ridicolo. Egli però lodava la inesatta edizione del suo socio Brünneck, *contro la verità*, come aveva annunziato *unico esemplare* il volumetto di Appulo. Non gli farò rimprovero; ma non dubito che i suoi vanti ricorderanno a tutti il noto verso di Orazio

LAUDAT venales qui vult extrudere merces.

HORAT. *Epist.* II, 2, v. 11.

---

(1) Il bibliografo tedesco STERZINGER (†1821) avea descritto quell'edizione di Appulo (1498), su l'esemplare posseduto dalla Biblioteca Comunale di Palermo. *Archivio Storico Siciliano,* 1887, pag. 26.—Quell' edizione principe delle Consuetudini di Messina (1498) fu da me indicata nella *Stor. Leg. Sic.* vol. II, pag. 69, e nell'*Arch. Stor. Ital.* t. VII, pag. 317.

(2) Non offendiamo SERAFINI, che merita lode per l' utile libro d'*Istituzioni*, non avendo potuto in *trent'anni* (1858-1887) comporre un esteso trattato *originale* di romano diritto. Merita egli l'ammirazione, perchè offre invece all' Italia la traduzione del brevissimo libro di ARNDTS, e merita un *brevet d'invention* per l'accumulo che vi aggiunse di citazioni di articoli di riviste tedesche e di opere non vedute, ed in Italia ignote, e d'indicazioni di quistioni esposte in molte opere, delle quali ha chiesto notizia agli autori con *lettera circolare*. Non è plagio, non è scienza, non è ignoranza; è una grande novità, l'arte di compilare volumi con cenni di quistioni senza proprio e vero studio.

IV.

GUGLIELMO BRÜNNECK

Siciliens mittelalterliche Stadtrechte **nach alten Drucken und Handschriften** herausgegeben von WILHELM BRÜNNECK.— Halle 1881.

Un giovane tedesco, Brünneck, iniziato agli studi legali, ignorando lingua, storia e giurisprudenza antica e moderna d' Italia, non avrebbe mai sognato un lavoro su leggi o consuetudini di Sicilia; ma vi fu indotto dall'ardito Hartwig, che ottenute talune copie mediocri o cattive di Consuetudini, e tenendo per guida le mie pubblicazioni, mostravagli agevole divenire *espositore* senza le indispensabili cognizioni. Inesperto s' indusse a far mostra fallace di *critica* edizione e di studi speciali; ma la verità appariva dal libro intero a smentire i suoi vanti.

Il suo libro è diviso in tre parti con numerazione distinta di pagine.

I. *Introduzione*(Einleitung). L'A. scriveala dopo le altre parti, e giovandosi di quanto erasi da me pubblicato nella raccolta di *Consuetudini* (1862), nella *Storia* (1866-1874) e nelle *Notizie e documenti su le Consuetudini* (*Arch. Stor. Italiano* 1881). Riproduce in gran parte la già indicata Introduzione di Hartwig.

Se dilungavasi dalle mie indicazioni, incorreva in errori. Affermava pubblicate le *Adnotationes* di Bongiorno, che sono inedite e da me indicate (*Stor.* II, 76; *Arch. Stor.* VII, 183). Per Messina ignorava la recente e comoda edizione (1859). Additava per Noto l' edizione di Littara (1539) mentre Littara *non era nato* in quel tempo; ignorava l'edizione di Consuetudini e Assise di Corleone (1879). Asseriva che in Trapani furono copiate le consuetudini messinesi, non sapendone le varianti e alcune notevoli differenze. Per le Siracusane Consuetudini ebbe copia di un cattivo e incompleto manoscritto non antico; e non conosceva i lavori di Guglielmo De Perno, che chiama *Guido Perno*. Disse le Consuetudini di Girgenti pubblicate nel 1319, poichè non comprese la differenza fra l'approvazione regia (1304) e la copia posteriore. Non indica per Piazza l' epoca di con-

ferma, perchè non avea potuto giovarsi delle mie notizie (*Arch. Stor.* VIII, p. 219); delle consuetudini di Castiglione non tien ragione, perchè non conosce la lingua, e afferma che Carlo V come *re di Napoli e Sicilia, giurava la conservazione di privilegi nell'anno 1338* (sic). È manifesto dalle stesse indicazioni di Brünneck come egli non abbia veduto nè le antiche edizioni, nè alcuno antico manoscritto; e non abbia studiato opere di sicula giurisprudenza; e perciò la *Introduzione* traeva le esatte notizie dai miei lavori, aggiugneva errori e confusioni che rivelano la mancanza delle necessarie cognizioni storiche, legali e bibliografiche.

II. Il testo di *Consuetudini* siciliane è una ristampa arbitraria ed incompleta, di talune consuetudini; perchè Brünneck non imitava i diligenti e dotti editori alemanni, che con severi studi fanno esatto confronto delle edizioni e dei vari manoscritti. Tentava per le Consuetudini di Palermo riprodurre una edizione da lui non veduta, credendo sufficiente una *nota di varianti* che Hartwig aveva ottenuto su la edizione *principe* (1478); ed osò dare la mendace apparenza di edizione critica, mentre ristampava mescolando ad arbitrio e mutando parole e testi dell'edizione di Muta, della mia raccolta (1862) che teneva per guida, e della incompleta nota di varianti. Comincia l'inesattezza ponendo un *titolo*, che nell'edizione antica non esiste. Brünneck aggiugne parole, o ne muta l'ordine, ed ha intruso nel *testo* parole che Muta aveva aggiunto come glossa (1). Nelle Consuetudini di Catania omette argomenti dicendo (contro il fatto) che non esistono (2). Mancano interamente nella ristampa di Brünneck

---

(1) Dell'edizione principe delle *Consuetudini di Palermo* (1478) ho fatto menzione nella cit. *Stor.* vol. II, pag. 55. Non n'ebbe notizia ORLANDO nel volumetto, *Biblioteca di antica giurisprudenza siciliana*, Palermo 1851.— Non si conosceva però un esemplare completo, finchè uno ne fu trovato da me in Girgenti, e descritto nel *Propugnatore* di Bologna (1881, v. XIV, p. 143).—Ho dato poi notizia di altro esemplare esistente in Parigi e rinvenuto dall'erudito Léopold Delisle direttore di quella Biblioteca Nazionale (*Arch. Stor. Italiano*, 1881, t. VII, pag. 350). Ciò fu ora ricordato in parte nell'*Arch. Storico Siciliano*, Palermo 1887, v. XI, pag. 18.

(2) Ci trarrebbe in lungo la indicazione di strani errori nel cattivo ed acefalo manoscritto del quale ebbero copia per Siracusa. Mancavano il proemio e la regia sanzione, e la data, eppure si asseriva completo; e il cap. IV

le *Consuetudini inedite* e i vari capitoli *inediti* e aggiunti che ho pubblicato nel *Propugnatore* e nell'*Archivio Storico Italiano,* per molte Città di Sicilia.

Per le varie Consuetudini riproduce moltissimi capitoli che sono inutili ripetizioni di altri; e bastava indicarli come da me si era fatto, e come altri in Francia e in Germania han pure eseguito in tali casi. Non di rado Brünneck inventa errori non esistenti in altre edizioni, e poi dice di correggerli. Aggiugne la pubblicazione di una Novella di Ruggiero, credendola data in luce da Capasso (1867) mentre in Germania erasi già pubblicata dall'illustre Zachariae in Eidelberga (1841); e un Tedesco non doveva ignorarlo. Misera scusa contro le mie censure adduceva, negando il fatto permanente e dando colpa a chi trasmise le copie, e perfino inventando che la differenza esisteva forse in qualche *esemplare* di unica edizione (1). Tutto fu spiegato da me e confutato; e mi è lecito per queste arbitrarie edizioni e strane scuse affermare che tanta audacia ed imperizia non fu mai veduta nella dotta Alemagna.

III. *Esposizione sistematica.* Le Consuetudini siciliane contengono alquante particolari regole di civile diritto per talune speciali materie; e per qualche città esistono capitoli concernenti uffici municipali, rito giudiziale ed alcuni ordini di polizia urbana e rurale. Moltissimi sono i capitoli eguali in tutto o poco differenti. Il testo è chiaro e solo può volerne una traduzione chi non conosce affatto il latino.

---

comincia : « Contracto legitimo matrimonio *inter N. N. cum N. N.* » quasi fosse un misero *formulario;* e nel cap. L si dicono dovuti gli emolumenti ai catapani « *in festo resurrectionis castrasinorum!* »—Per Messina Hartwig riproducendo l'esemplare di Appulo nel cap. IX scriveva *in bonis matri;* mentre era scritto *mariti* da Appulo e in tutte le sei edizioni. Brunneck crede correggere Appulo e propone di emendare *matrimonialibus,* contro il testo ed ogni criterio, e lascia intanto la parola *matri* che è un errore creato dal solo Hartwig.

(1) Hartwig e Brunneck avrebbero dovuto indicare che nella *Storia* e nell'*Archivio Storico Italiano* (1881) da me si erano date le opportune ed esatte notizie anco bibliografiche, delle quali essi non potevano altrove avere notizia, dichiarando non avere veduto nè *manoscritti, nè antiche edizioni;* e di adoperare le copie *buone o cattive* che per cortesi comunicazioni ricevevano, non già dalla Direzione degli Archivi, ma da qualche amico estra-

Infelice è il disegno della *Esposizione* che ripete di continuo, confonde ed offusca le chiare regole delle varie consuetudini. Per gli ordini giudiziali Brünneck faceva un sunto di notizie già esposte da Gregorio; pel diritto penale e rito e per altri argomenti si limitava a rapidi cenni insufficienti. Sforzavasi di mostrare in pochissime materie di civile diritto una erudizione e comparazione; e non poteva fare un proprio lavoro, perchè ignorava i molti documenti del medio evo pubblicati in Sicilia, e le opere di sicula giurisprudenza; non leggeva neanco le prime pagine di Muta che l' avrebbero salvato da mendaci asserzioni; conosceva poco la storia di Sicilia, e le leggi posteriori che si riferivano alle Consuetudini. Riceveva pel suo lavoro sunti o versioni dell' italiano da Hartwig, e così giovavasi delle mie brevi indicazioni di principii e di storiche origini, e le voleva ampliare; ma non poteva farlo utilmente. Non conosceva le importanti opere di Laferrière su le *Coutumes*, alle quali sovente io rinviava; e volgeasi invece alla *Storia* del diritto francese di Warnkoenig e Stein (1846), e ne traeva citazioni o indicazioni di *Coutumes*, che gli era pur facile di cercare nel *Coutumier général* di Bourdot de Richebourg. Traeva dalla *Storia* di Zachariae, e non da proprio studio delle Fonti, talune citazioni di leggi bizantine (1). Consuetudini della città di Napoli, Statuti e leggi d'Italia ignorava del tutto. Faceva perciò una raccolta di notizie storico-legali che applicava alle Consuetudini Siciliane. Potrei molto estendere i *Cenni critici;* ma basta rinviare a quanto altrove ne ho scritto (2).

Quelle censure non hanno avuto, nè potranno avere una se-

---

neo alla giurisprudenza; giacchè negli Archivi di Palermo non esistono Consuetudini. Essi invece annunziarono cognizioni e notizie bibliografiche di opere non vedute; ed HARTWIG non ebbe difficoltà di affermare che *i volumi in foglio da me indicati erano dietro le sue spalle* (*Arch. Giur.*, 1882) ma non osò dire che li avesse aperti per leggerli.

(1) ZACHARIÆ pubblicò la *Storia* dal 1854 al 1864 in pochissimi esemplari; e perciò se ne ebbe vera notizia quando nel 1870 ne fu compiuta nella *Revue Historique* la versione. La seconda edizione accresciuta venne in luce in Berlino 1877.

(2) Nelle cit. pagine dell'*Arch. Stor. Italiano*, della LEGGE e del FILANGIERI, an. 1882.

ria risposta, poichè i fatti evidenti non possono distruggersi con vane parole (1). Basta soltanto notare che nè in Sicilia, nè altrove, si erano annunziati gli errori e le inesattezze dei lavori di Brünneck, come non si erano designati i plagi di Busacca e Del Vecchio. Non potevamo però serbarne silenzio; poichè la storica esattezza richiedeva la manifestazione del vero (2).

---

(1) Con eguale *buona* fede Del Vecchio (*Arch. Giur.* p. 348) asseriva che *in ogni provincia d'Italia* esistevano lavori simili a quello di La Mantia; ed il Brünneck asseriva (*Replik*) che la Storia di La Mantia non è di dritto, ma letteraria. All'*Ebreo* rispondono la *Nuova Frusta Letteraria* e il fatto notorio, poichè finoggi nelle varie regioni d'Italia si desiderano *Storie* anco mediocri della Legislazione; al *Tedesco* rispondono tutte le pagine della *Storia della legislazione di Sicilia* (1858-1874), l'*Archivio Storico Italiano* (Notizie e documenti su le Consuetudini, 1881-87), e la Storia della Legislazione italiana, *Roma e Stato Romano* (Torino, 1884).

Le misere difese di Hartwig (*Lettera* nell'*Arch. Giur.*) e di Brunneck (*Kritik der neusten deutschen Ausgabe*) rivelano le impotenti ire per inopinata sventura di arditi scrittori che confidavano nella ignoranza di molti e nella indifferenza pubblica per acquistarsi nome di dotti *editori ed espositori* di Consuetudini siciliane. Fu dimostrato che ai loro vanti *mancava la base di verità*. Non potendo negare i fatti evidenti, le loro risposte ricorrono a finzioni, scuse, reticenze; occultano le censure invece di enumerarle e confutarle. Potranno entrambi trovare scuse ed anche lodi per imperizia o per mala fede; giacchè non mancano scrittori che celano o rinnegano la verità conosciuta, e *sottoscrivono* iperboliche lodi e rassegne foggiate dagli autori, o in loro evidente servizio, mirando ad ottenerne in ricompensa una benevola rassegna *tedesca*, una vana lode o una *menzione onorevole*, anco da stranieri che non conoscono la lingua italiana.

(2) La esattezza delle nostre censure esclude le millanterie di Hartwig e di Brunneck; ma non mira a tenerne del tutto in non cale i lavori. Affermiamo anzi che essi riescono di qualche utilità, malgrado errori, inesattezze e lacune, mirando ad offrire *ristampe* e alcuni speciali o maggiori svolgimenti. La massima brevità era necessaria nel mio lavoro generale di Storia interna ed esterna, secondo l'esempio di brevità che per la Storia del dritto tedesco hanno dato Eichhorn, Zoepfl, Walter. A me basta il fatto pubblico e la coscienza di avere sostenuto fatiche e sagrifizi per offrire tanto per la *Sicilia*, quanto per *Roma e Stato Romano* i primi speciali lavori su le fonti originali di ogni epoca fino all'età nostra, come ciascuno può conoscere, ove rivolgasi a ricercare quali cognizioni se ne avessero prima delle mie pubblicazioni. Grato mi riesce il vedere che quei lavori servono a promuovere altri studi; e desidero che valgano ad ispirare il disegno di nuove pubblicazioni a sinceri cultori di storia e giurisprudenza; perchè offrano più estese e importanti opere.

V. La Mantia

Noi lodiamo altamente le dotte opere straniere; e desideriamo che gravi studi vengano in luce su la storia e la giurisprudenza di Sicilia o di tutta Italia; ma quando per mala fede o per imperizia qualche straniero fa lavori indegni della coltura della sua nazione, è nostro debito manifestarlo. Siamo sicuri peraltro che i dotti tedeschi non farebbero lodi immeritate, nè si asterrebbero da severe censure se in Italia, in Francia o altrove taluno ardisse di annunziare una pubblicazione di Statuti *tedeschi* (*Deutsche Stadtrechte*) *secondo antiche edizioni e manoscritti*, senza aver mai veduto nè antiche edizioni nè manoscritti; e se osasse farne la esposizione senza le necessarie cognizioni di lingua, storia, e giurisprudenza della Germania.

Ponghiamo fine a questi *Cenni critici* notando che tali abusi di plagio, di mendaci edizioni critiche e d'immaturi lavori non sostenuti da proprio e vero studio di fonti e documenti, avvengono perchè la storia del diritto italiano è negletta. Non sono nè studiate, nè ricercate le Fonti pel testo di leggi e statuti; e non si danno pensiero di studi storico-legali nè gli storici, nè i giureconsulti; poichè gli storici estranei alla giurisprudenza li credono meramente giuridici; come i giureconsulti, estranei agli studi storici, li stimano erudizione storica o archeologica. Vediamo perciò non di rado da un canto gravi lacune ed errori nelle storie civili che dovrebbero tener ragione della legislazione; e dall'altro declamazioni strane ed erronee notizie spigolate in fretta da giureconsulti, appena vogliano accennare o spiegare qualche storica origine. L'inizio però di buoni studi apparisce oramai per le varie pubblicazioni di documenti e per taluni novelli lavori di vario genere e merito. Speriamo che in Italia i giovani si volgano a severi studi storico-legali con vera costanza di propositi e sincerità d'intenzioni, e congiungano l'amore della scienza con le virtù morali. Eviteranno così il plagio, ogni mendacio e impostura, e le disonorevoli *Società di mutuo incensamento*, mirando nobilmente al vero morale e civile progresso (1).

---

(1) Forse le abitudini di magistrato, con imparzialità e indipendenza di giudizi, m'inducono talvolta a severa censura anco del mendacio letterario; ma io non riprovo alcun sincero lavoro, ancorchè vi si trovino taluni errori o vi esista qualche imperfezione o lacuna, poichè talvolta in opere,

Non è superfluo aggiungere ai miei voti le parole autorevoli dell' illustre Conte Federigo Sclopis (1).

Torino 15 del 1876.

Riveritissimo Signore

Mi giunge stamane la riverita sua lettera, raccomandata, del 12 corrente, ed io spero che a quest'ora Ella avrà già ricevuto un biglietto (2) che Le indirizzava per esprimerle la mia riconoscenza della continuazione del favore degl'invii dei suoi importanti e distintissimi lavori. Mi auguro di vedere comparire entro l'anno corrente il suo libro ch' Ella mi annunzia sovra le antiche leggi civili italiane ed estere. Sarà questo un nuovo titolo di preclara benemerenza ch' Ella acquisterà presso gli studiosi della Storia della legislazione e del diritto, ed io che sono tra i decani di quei studiosi Le ne avrò un obbligo particolare.

---

anche importanti, se ne trovano, non potendo mai interamente evitarsi. La nostra censura è severa soltanto contro il plagio o il mendacio, e la mala fede, ed è conforme al giudizio dei savi, anche contro le *Società di mutuo incensamento*, le quali offendono la dignità della scienza e sono ostili ad ogni progresso, poichè non danno le esatte notizie delle opere importanti italiane o straniere, ovvero per imperizia o per mala fede ne offrono falsi giudizi, ed esaltano invece, quasi *novità* importante, qualsiasi lavoro pubblicato dai loro soci o *affiliati*. I savi riprovano, anche col silenzio, il *Coro di mutuo incensamento* di qualche noto *plagiario coi suoi discepoli;* come riprovano l'annunzio *mendace* di qualche pubblicazione che *ancora non esiste*, mentre si tace delle altrui pubblicazioni importanti e già fatte. Il mendacio è contrario alla dignità della scienza e alla morale.

(1) Non avremmo dato in luce la lettera del Conte Sclopis, se non apparisse conforme ai suoi nobili sentimenti di religione, politica e progresso, e non dimostrasse anche coi suoi *voti* il desiderio di manifestarsi *ai giovani italiani*.—L' illustre storico Cesare Cantu' diè in luce (Livorno, 1878) molte *Lettere del Conte Sclopis* a lui dirette. Troviamo idee simili in varie lettere, e specialmente nell'ultima.

(2) Biglietto di visita.

« *Il Conte Federigo Sclopis* offre i suoi più distinti ringraziamenti al Chiarissimo Signor Vito La Mantia pel favoritogli invio dei due opuscoli da esso recentemente pubblicati; l'*Appendice alla Storia della Legislazione di Sicilia* ha particolarmente interessato lo scrivente, memore sempre del frutto ricavato dagli scritti del Sig. La Mantia. »

Capisco benissimo l' impressione sotto la quale Ella ha scritto il suo *Pubblico Ringraziamento* (1), ma Ella dee pure comprendere che non si scema il merito delle sue fatiche rese di pubblica ragione, perchè altri siasene servito in modo da Lei non approvato.

Quanto a ciò ch'Ella accenna della *Dedica* fatta al mio nome, debbo farle presente che è mia costante abitudine il ricusare d'aderire a simili distinzioni quando mi vengono offerte, ma non è in potere mio che altri voglia farlo od a mia insaputa, o malgrado la mia preghiera di prescinderne.

I sacrifizi da Lei fatti, per potere attendere con maggiore attività ed indipendenza a' suoi prediletti studi, saranno rimeritati colla stima e coll'applauso non solamente dei contemporanei, ma anche dei posteri.

La vita che io vivo ritirata e tranquilla mi vien consigliata dall'età mia avanzata, ed è in gran parte occupata dai doveri di molteplici corrispondenze.

Se la mia voce potesse avere accesso *ai giovani italiani,* io vorrei persuaderli anzitutto a ritrarsi dal triste sentiero del materialismo o dello scetticismo che dee riuscire a rovina morale e politica; vorrei richiamarli a quelle idee sublimi che formano il carattere distintivo dell'uomo e costituiscono i principii tutelari della Società Civile.

Il dì che si fosse raggiunto quello scopo, si avrebbe quella vera virtù *a cui Ella ed insieme con Lei anelano tutti i buoni.* Ma io non posso presumere tanto dall' autorità della mia parola, e mi restringo a far voti taciti e frequenti, perchè si scemi il male e s'accresca il bene. E con questo so di essere pienamente d'accordo con Lei, Riverito Signore, del quale mi professo

Devotissimo
FEDERIGO SCLOPIS

---

(1) Pel plagio di ALBERTO DEL VECCHIO.

DELLO STESSO AUTORE

1853. Discorso sulle basi della legislazione, seguito da un Progetto di Storia del diritto civile e penale in Sicilia. Palermo 1853.

1858. Annali di legislazione e giurisprudenza patria e straniera.

— Decisioni della Corte Suprema di Sicilia (1819-1829).

— Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia:

I. *Tempi primitivi e greco-sicoli.* Palermo 1858, di pag. 232.

1859.—II. *Sotto le dominazioni de' Romani, Goti, Bizantini e Musulmani*, di pag. 272.

1862. Introduzione alla Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia dai tempi normanni sino all'età nostra.

— Consuetudini delle città di Sicilia, edite ed inedite.

1863. Pensieri su l'utilità di riforma delle leggi intorno al giudizio dei delitti.

1866-68-74. Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia dai tempi antichi sino ai presenti, comparata con le leggi italiane e straniere—Vol. I, dai tempi antichi sino al 1409, Vol. II, parte I, dal 1409 al 1806, Vol. II, parte II, dal 1806 al 1874.

1875. Appendice—Lavori storici sul diritto siculo.

— Su la legislazione e giurisprudenza di Sicilia nel secolo XIX (nel vol. V degli *Atti della R. Accademia Palermitana*, pubblicato pel XII Congresso degli Scienziati Italiani).

— Pubblico ringraziamento pel libro di Alberto Del Vecchio.

1876. Nuova Frusta Letteraria.—Su l'opera di Alberto Del Vecchio "**La Legislazione di Federico II illustrata**" tessuta di *plagi a musaico*, e sui giudizi delle Società di Mutuo Incensamento, Analisi critica e Prove, di pag. XX-28.

1877. STATUTI DI ROMA — *Cenni Storici.* (Formano soggetto del Di-

scorso del Senatore De Rozière nella seduta solenne dell'*Institut de France*, 6 dicembre 1878, riprodotto nel *Journal Officiel de la République Française*, 16 dicembre 1878, n. 341, pag. 11974).

1879. Origini e Vicende degli Statuti di Roma (nella *Rivista Europea*, Firenze 1879, vol. XII, pag. 429-462).

— *L'età maggiore in Firenze ai tempi di Dante* (nel Monitore La Legge, Roma 1879, p. III, pag. 283).

1881. Sui libri rari del secolo xv, esistenti nella Biblioteca Lucchesiana di Girgenti. (Nel *Propugnatore* di Bologna, vol. XIV, pag. 143).

— Notizie e Documenti su le Consuetudini delle città di Sicilia (nell'*Archivio Storico Italiano*, Firenze 1881-1887, t. VII e seg.).

— *La prescrizione delle azioni personali per creditì, secondo i principii del diritto antico e moderno* (nel Monitore La Legge, Roma 1881, vol. III, p. 213).

— Adulterio.—(Storia, e dritto civile e penale).—Monografia nell'*Enciclopedia Giuridica Italiana.*

1882. *Consuetudini Siciliane.* — Ristampa tedesca. — Statuti Italiani (nel Monitore La Legge, Roma, 1882, vol. 2°, pag. 292).

— *Piantagioni verso il confine del vicino* (nel Monitore La Legge (1882) vol. 2°, pag. 674—e nei *Principii di Diritto civile di* Laurent, Napoli 1883, vol. VIII, pag. 28).

1883. Consuetudini Siciliane in lingua volgare (nel *Propugnatore* di Bologna, vol. XVI).

— Diritto Civile Siciliano, *esposto secondo l'ordine del Codice italiano* (nel *Circolo Giuridico*, an. 1883-1887).

1884. Storia della Legislazione Italiana.—I. *Roma e Stato Romano.* Torino, Fratelli Bocca, 1884, di pag. 750.

1885. Appannaggio.—(Dritto antico e moderno).—Monografia nell'*Enciclopedia Giuridica Italiana.*

1886. Notizie e documenti su Francesco Paolo di Blasi giureconsulto del secolo XVIII, primo martire di libertà (1795).—Nell'*Archivio Storico Italiano*, Firenze 1886, t. XVII, pag. 37-70.

— Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia (nella *Rivista Storica Italiana*, vol. III, Torino, Bocca, 1886, pag. 431-598).

1887. Cenni storici su le Fonti del diritto greco-romano, e *le Assise e leggi dei re di Sicilia.*

JUL 28 '51 H

JAN 2 4 1978 ILL

CANCELLED

Ital 5022.14
Cenni storici su le fonti del dirit
Widener Library 005885761
3 2044 082 270 430